Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 48

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 novembre 2001 **Lire 5.000 - Euro 2,58**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 24.

Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Controlli degli impianti termici)

1. La Regione, al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti del Friuli-Venezia Giulia, individua le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. E' istituito, presso l'Ufficio di piano, Servizio della programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le Province ed i Comuni con più di quarantamila abitanti per l'attuazione omogenea delle procedure di controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di cui alla legge 10/1991. Al tavolo di coordinamento partecipano inoltre le associazioni di categoria interessate, nonché le associazioni di tutela dei consumatori presenti in Regione ed in possesso dei requisiti di cui articolo 118 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

3. Con apposite convenzioni tra le Province ed i Comuni con più di quarantamila abitanti e le associazioni di cui al comma 2 sono individuate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Tali convenzioni devono prevedere:

a) l'esercizio dei controlli da effettuarsi da parte di figure abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;

b) la pubblicità degli elenchi di installatori e manutentori aderenti alle convenzioni;

c) le tariffe massime comprensive della manutenzione dell'impianto e del controllo sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione;

d) le modalità con cui sono forniti, senza oneri a carico dei proprietari, i dati necessari alla tenuta del catasto provinciale o comunale degli impianti e dei relativi controlli.

5. Le procedure eventualmente avviate dalle Province e dai Comuni con più di quarantamila abitanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono uniformate ai contenuti del presente articolo, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti. Le convenzioni di cui al comma 3 individueranno le tipologie ed entità dei controlli a campione effettuati da Province e Comuni con più di quarantamila abitanti, che possono avvalersi anche di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. *(periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza C. Cost. 8-24 ottobre 2001, n. 344).*

6. *(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza C. Cost. 8-24 ottobre 2001, n. 344).*

Data a Trieste, addì 16 novembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 («Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»), è il seguente:

Art. 31

(Esercizio e manutenzione degli impianti)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del Codice civile.

- Il testo dell'articolo 118 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 118

(Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)

1. In attesa di un'organica disciplina regionale di recepimento della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:

a) stabilire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, le modalità ed i costi con cui i servizi delle Aziende per i Servizi Sanitari abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche, eseguono le stesse su richiesta di associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti;

b) erogare contributi, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente.

2. Possono beneficiare dei provvedimenti di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e degli utenti che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite per atto pubblico, da almeno tre anni, con Statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori ed utenti, senza fini di lucro;

b) tengano un elenco, aggiornato annualmente, con le indicazioni delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) abbiano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tengano i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative;

d) comprovino e documentino la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratta per almeno due anni;

e) siano costituite almeno a livello regionale e siano presenti con proprie strutture, in almeno due Province della Regione;

f) i loro rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione stessa.

3. Le domande relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), devono essere presentate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dagli interessati alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredate di un programma di attività. Le modalità relative alla presentazione delle domande per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio triennale 1999-2001 e della legge finanziaria regionale per l'anno 1999.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8140 (1.1.162.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 0.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione «Contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

- La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca «Norme per la sicurezza degli impianti».

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 31/4

- risultante dallo stralcio, deliberato dalla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno, in data 13 gennaio 1999, dal disegno di legge n. 31/2 (Disposizioni in materia di aiuti «de minimis» di strutture ricettive turistiche, di edilizia sovvenzionata e di interventi nel settore agricolo): quest'ultimo, a sua volta, risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 31 (legge finanziaria 1999), d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 ed assegnato alla I Commissione permanente integrata;
- approvato dalla I Commissione permanente integrata in data 14 gennaio 1999 con relazione di maggioranza dei Consiglieri Asquini, Puiatti, Ritossa, Seganti e, di minoranza, del Consigliere Molinaro;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 17 febbraio 1999;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto di autonomia;
- rinviato dal Commissario del Governo, a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in data 26 marzo 1999;

- riassegnato alla I Commissione permanente integrata;
- sentito il parere della V Commissione permanente in data 21 aprile 1999;
- riapprovato senza modifiche dalla I Commissione permanente integrata in data 15 giugno 1999 con relazioni di maggioranza dei Consiglieri Asquini e Seganti e di minoranza del Consigliere Moretton;
- riapprovato senza modifiche a maggioranza assoluta del Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 1999;
- impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale con ricorso n. 36 depositato il 29 ottobre 1999;
- dichiarata illeggittima in alcune sue parti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 344 depositata il 24 ottobre 2001 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 28 novembre 2001).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0359/Pres.

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprietà privata, previsto dalla legge regionale 4/2001, articolo 4, commi 76, 77 e 78. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ed in particolare il comma 76 dell'articolo 4 che prevede che l'Amministrazione regionale promuova l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprietà privata, a favore di soggetti in possesso della cittadinanza italiana e della residenza da almeno 1 anno in uno dei Comuni della Regione;

ATTESO che il comma 77 del succitato articolo 4 stabilisce che l'assegnazione delle risorse ai Comuni sia determinata, sulla base della popolazione italiana residente, con apposito Regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge;

VISTO il Regolamento predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3015 del 14 settembre 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprietà privata previsto dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 4, commi 76, 77, 78» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 39

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprietà privata previsto dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 4, commi 76, 77, 78.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 77 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse ai Comuni per l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprietà privata, a favore di soggetti in possesso della cittadinanza italiana e della residenza da almeno 1 anno in uno dei Comuni della Regione.

Art. 2

Attribuzione dei fondi regionali ai Comuni

1. Le risorse regionali vengono assegnate ai Comuni in proporzione alla popolazione italiana residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente secondo i dati dell'I.S.T.A.T.

2. All'erogazione dei fondi si provvede con le seguenti modalità:

a) 80% dell'importo concesso, determinato con il criterio di cui al comma 1, in via anticipata;

b) 20% a saldo a presentazione della rendicontazione dell'intera spesa sostenuta.

Art. 3

Rendicontazione della spesa

1. I Comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa, secondo le disposizioni di cui all'artico-

lo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4

Adempimenti a carico dei Comuni

1. I Comuni definiscono i criteri e i limiti di reddito per l'erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti con proprio Regolamento.

Art. 5

Norme transitorie

1. Il termine di rendicontazione dei fondi assegnati per l'anno 2001, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, è fissato al 31 marzo 2003.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2001, n. 0383/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Direzione regionale per le autonomie locali. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale), che all'articolo 8, comma 52, autorizza le Direzioni regionali e i Servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

RILEVATO che, in attuazione delle finalità suddette è disposto, tra gli altri, a favore della Direzione regionale per le autonomie locali uno stanziamento di lire 100.000.000, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'Unità previsionale di base 52.3.10.1.1645, al capitolo 1605;

RITENUTO, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 52 della citata legge regionale 4/2001, di procedere ai suddetti acquisti attraverso un'apertura di credito a favore del Funzionario delegato alla gestione delle spese della Direzione regionale per le autonomie locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1674 dell'11 maggio 2001, con la quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, sono state definite le direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52 della citata legge regionale 4/2001 relative alle spese della Direzione regionale per le autonomie locali per l'acquisto di attrezzature, libri e corsi sopra indicati;

RITENUTO opportuno disciplinare in via generale le modalità di esecuzione delle spese con apposito Regolamento nel quale siano precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai pagamenti;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3227 del 2 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato il Regolamento, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale per le autonomie locali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà, quindi, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 58

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Direzione regionale per le autonomie locali.

Art. 1

Spese della Direzione regionale per le autonomie locali

1. Le spese dirette che la Direzione regionale per le autonomie locali sostiene, ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori;

b) macchine di calcolo nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione;

c) materiali e attrezzature d'ufficio nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione;

d) materiali di ricambio e di consumo, accessori ed ausiliari;

e) qualunque altro dispositivo che si rendesse necessario e che non rientri nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

f) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare lire 10.000.000 (euro 5.164,57) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il Direttore regionale, anche su richiesta dei Direttori di Servizio, dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

Ricorso ad un determinato contraente

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 (euro 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori

obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia.

Art. 6

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su ordine del Direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate a Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della Direzione regionale per le autonomie locali è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0421/Pres.

Legge regionale 3/1996 - Consorzio di comunioni familiari: Jus - Comunella «Nabresina Gemeinde» e altre denominazioni - Duino Aurisina (Trieste). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 sulla disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane ed, in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;

VISTA la domanda del Presidente della Jus - Comunella denominata «Nabresina Gemeinde» o anche «Nabresina Catastralgemeinde» o anche «Krajna Obcina Nabrezina» o anche «Obcina Nabrezina» o anche «Comune di Aurisina», con sede ad Aurisina - Nabrezina, 50, Comune di Duino Aurisina, diretta ad ottenere il risconoscimento della personalità giuridica della Comunella medesima;

VISTO l'atto di ricognizione del 19 aprile 2001 Rep. n. 90053, racc. n. 7298 rogito dal notaio dott. Roberto Comisso;

VISTO lo Statuto consorziale, allegato all'atto di ricognizione del 19 aprile 2001 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che la Comunella in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della Comunella;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Jus - Comunella denominata «Nabresina Gemeinde» o anche «Nabresina Catastralgemeinde» o anche «Krajna Obcina Nabrezina» o anche «Obcina Nabrezina» o anche «Comune di Aurisina» con sede ad Aurisina - Nabrezina, 50, Comune di Duino Aurisina, come Consorzio di comunioni familiari;

VISTE le Norme del Titolo II, Capi I e II, del Codi-

ce civile e le relative disposizioni d'attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3352 del 12 ottobre 2001;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Jus - Comunella denominata «Nabresina Gemeinde» o anche «Nabresina Catastralgemeinde» o anche «Krajna Obcina Nabrezina» o anche «Obcina Nabrezina» o anche «Comune di Aurisina», con sede ad Aurisina - Nabrezina, 50, Comune di Duino Aurisina, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- La suddetta Comunella acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'Albo regionale delle associazioni riconosciute formato e tenuto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

STATUTO - STATUT

JUS - COMUNELLA
denominata/poimenovana

«NABRESINA GEMEINDE»
anche/tudi
«NABRESINA CATASTRALGEMEINDE»
anche/tudi
«KRAJNA OBCINA NABREZINA»
anche/tudi
«OBCINA NABREZINA»
anche/tudi
«COMUNE DI AURISINA»

CAPITOLO I
NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Jus - Comunella è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Jus - Comunella ha la sua sede in località Aurisina - Nabrezina n. 50 nel Comune di Duino Aurisina - Obcina Devin Nabrezina.

La denominazione ufficiale della Jus - Comunella è «Jus - Comunella» denominata «Nabresina Gemeinde», anche «Nabresina Catastralgemeinde» anche «Krajna Obcina Nabrezina» anche «Obcina Nabrezina» anche «Comune di Aurisina», poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto.

Art. 3

Finalità

La Jus - Comunella si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in Comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Jus - Comunella può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Jus - Comunella

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 232, 233, 234, 237, 695, 798, 1008 del C.C. di Aurisina e sono iscritti al nome di:

a) Nabresina Gemeinde,

b) Nabresina Catastralgemeinde,

c) Krajna Obcina Nabrezina,

d) Obcina Nabrezina,

e) Comune di Aurisina.

I beni della Jus - Comunella, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque

acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Jus - Comunella, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali.

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Jus - Comunella promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Jus - Comunella.

Art. 6

Soggetti

I Soggetti sono i Consorti della Jus - Comunella portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Jus - Comunella e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo Statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Jus - Comunella.

Art. 7

Acquisto dello stato di Consorte della Jus - Comunella

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Jus - Comunella hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio Direttivo della Jus - Comunella;

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Jus - Comunella.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Jus - Comunella

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Jus - Comunella i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Jus - Comunella;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Jus - Comunella, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Jus - Comunella

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Jus - Comunella i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Jus - Comunella, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione

nel libro del catasto venga adottato da persona non appartenente alla Jus - Comunella.

Art. 10

Catasto della Jus - Comunella

Per catasto o libro dei soci della Jus - Comunella si intende il ruolo dei Consorti della Jus - Comunella con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Jus - Comunella.

L'esercizio dei diritti della Jus - Comunella spetta soltanto agli iscritti nel libro del catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del catasto della Jus - Comunella è depositato presso la sede della Jus - Comunella o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Jus - Comunella che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Jus - Comunella e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Jus - Comunella, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Jus - Comunella, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNELLA - SRENJA VICINIA

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Jus - Comunella

Gli organi della Jus - Comunella sono:

a) l'Assemblea generale della Jus - Comunella;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea Generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

b) approvazione delle variazioni al libro del catasto;

c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Jus - Comunella (in seduta ordinaria);

d) approvazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;

e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;

f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;

g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Jus - Comunella almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Jus - Comunella, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Jus - Comunella.

Art. 16

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Composizione e competenze

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea Generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Jus - Comunella.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Jus - Comunella.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Jus - Comunella;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 18

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi,

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,

c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 19

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il

Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 20

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Jus - Comunella. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Jus - Comunella e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Jus - Comunella, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 21

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22

Composizione e competenze

Il Collegio dei sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei sindaci controlla l'attività degli organi della Jus - Comunella e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Jus - Comunella.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Jus - Comunella.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie-Srenje-Comunelle.

Art. 24

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Jus - Comunella sono pubblicate all'Albo della Jus - Comunella per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Jus - Comunella può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA JUS - COMUNELLA CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 25

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Jus - Comunella è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Jus - Comunella fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle

Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 26

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Jus - Comunella viene, a tal fine, trasmessa per approvazione alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Jus - Comunella con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità montana sono instaurati attraverso la Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 27

Conferimento di compiti specifici

La Jus - Comunella può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del catasto della Jus - Comunella;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 28

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle e Vicinie e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost

La Jus - Comunella può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza- Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 29

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0422/Pres.

Associazione «Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano» - Trieste. Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0143/Pres. del 21 aprile 1987 con il quale la Associazione «Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano», avente sede in Trieste, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del relativo Statuto;

VISTA la domanda del 22 aprile 2001, successivamente integrata con nota del 15 ottobre 2001, con cui il Presidente della predetta Associazione, già iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trieste al n. 233, ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 12, 15, 17, 18, 19, 36 e 37 dello Statuto sociale, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 23 gennaio 2001;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giulio Flora, notaio in Trieste, rep. n. 64460, racc. n. 11487, ivi registrato il 9 febbraio 2001, al n. 353/1A;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a soddisfare le mutate esigenze organizzative della Associazione;

VISTO il parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie espresso dal Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 16 ottobre 2001, prot. n. 3354/RISP-I;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3511 del 26 ottobre 2001;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche degli articoli, 12, 15, 17, 18, 19, 36 e 37 dello Statuto sociale della Associazione «Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano», avente sede in Trieste, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 23 gennaio 2001.

- Il nuovo testo dello Statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, e produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 novembre 2001

TONDO

STATUTO
DELLA SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE
SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

E' costituita sin dall'anno 1883 la Società Alpina delle Giulie, divenuta dal 1919 Sezione di Trieste - del Club Alpino Italiano. Essa ha durata illimitata e ha sede in Trieste.

Art. 2

L'Associazione, quale Sezione del C.A.I., uniforma il presente Statuto ed il regolamento allo Statuto ed al regolamento generale del C.A.I. Inoltre i membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO 2

FINALITA' STATUTARIE

Art. 3

L'Associazione si propone l'esplorazione, la conoscenza e lo studio dell'ambiente montano in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo alle Alpi Giulie, promuovendo a tale scopo la diffusione dell'insegnamento della pratica dell'alpinismo a tutti i livelli ed in ogni sua manifestazione (arrampicata, speleologia, sci alpinismo).

Art. 4

La Società Alpina delle Giulie è un'associazione italiana aperta a chiunque voglia entrar a farne parte.

Essa non ha scolpo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

TITOLO 3

SOCI

Art. 5

I soci dell'Associazione possono essere benemeriti, ordinari, familiari o giovani come stabilito dall'articolo 7 dello Statuto del C.A.I. Inoltre è ammessa la aggregazione di soci di altre sezioni come previsto dall'articolo 8 dello Statuto del C.A.I.

Art. 6

I diritti e gli obblighi dei soci sono stabiliti agli articoli 8 e 9 dello Statuto e all'articolo 12 del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione comprensiva del costo della tessera nonchè la quota annuale proposta dal Consiglio direttivo e approvata dall'assemblea dei soci: il relativo versamento va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data sarà addebitata ai soci l'eventuale spesa sostenuta per il recupero del credito vantato dall'Associazione. Il socio in arretrato con i versamenti può prendere parte all'assemblea ed alla attività sociale in genere.

Art. 8

La qualità di socio si perde per morte, morosità, radiazione o dimissioni volontarie da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno sociale; il Regolamento generale ne determina le modalità relative.

Art. 9

Il socio moroso da più di due anni nel pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto da tale qualità; tuttavia la decadenza deve essere deliberata dal Consiglio direttivo. L'eventuale riammissione dei soci decaduti per morosità dovrà essere subordinata al pagamento delle annualità insolute.

TITOLO 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, il primo Vice Presidente ed il secondo Vice Presidente;
- il Comitato di presidenza;
- il Tesoriere;
- il Segretario ed il Vice Segretario;
- l'Economo della Sede;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e ne possono divenir titolari soltanto i soci maggiorenni, ordinari e familiari, che risultino iscritti all'Associazione da più di due anni.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, che non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i delegati:
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera alienazioni e costituzioni di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- proclama i soci iscritti da 50 a 25 anni;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci minori non hanno diritto di voto. Tutti i soci, esclusi i Consiglieri, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci. Ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Il Segretario redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea, che devono venir sottoscritti anche dal Presidente.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice di voti, con voto palese o, su richiesta, per appello nominale.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate, con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le elezioni per le cariche sociali si fanno con votazione e scrutinio segreti.

Art. 16

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte Consiglio centrale del C.A.I., a norma degli articoli 12 e 27 dello Statuto del C.A.I.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i consiglieri due Vice Presidenti; nomina inoltre il Segretario, il Tesoriere, l'economo della sede ed ogni altra carica ritenuta necessaria per l'attività sociale.

Art. 18

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento generale del C.A.I.

In particolare esso:

- delibera le quote associative annuali;
- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- provvede alla costituzione del Comitato elettorale;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissari allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni o gruppi;
- decide sull'assunzione degli impiegati e ne determina gli stipendi e le attribuzioni.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

CAPO III

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 19

Il Comitato di Presidenza composto dal Presidente, due Vicepresidenti e due Consiglieri, in caso di urgenza può deliberare, salvo ratifica nella prima seduta successiva da parte del Consiglio direttivo.

CAPO IV

PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.

In particolare il Presidente ha la facoltà di riscuotere qualunque somma da erogarsi all'associazione da parte di qualsiasi ente pubblico curando ogni necessaria pratica e rilasciando valida quietanza, liberando l'ente pagatore da ogni responsabilità.

Il Presidente, in caso di indifferibilità decisionale, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Gli atti obbligatori per l'Associazione devono essere firmati dal Presidente.

Art. 21

Il primo Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il secondo Vice Presidente sostituisce il primo Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo Vice Presidente.

CAPO V

TESORIERE SEGRETARIO

Art. 22

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e sovraintende alla contabilità.

Art. 23

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, debitamente sottoscritti dal Presidente, da attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovraintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Art. 24

Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di impossibilità di svolgere il compito a cui è preposto.

CAPO VI

REVISORI DEI CONTI

Art. 25

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una vola ogni tre mesi. Alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento per il Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO 5

PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

Art. 27

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 28

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- dai contributi e sovvenzioni;
- dagli eventuali utili della gestione del patrimonio sociale.

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato alla Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 30

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'articolo 14 dello Statuto del C.A.I.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO 6

LE COMMISSIONI

Art. 31

Il Consiglio direttivo può procedere alla nomina di Commissioni aventi competenza specifica, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i poteri: le modalità di funzionamento delle stesse sono determinate dal Regolamento.

TITOLO 7

SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 32

L'Associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni.

I rapporti tra Sezioni e sottosezioni sono determinate dal Regolamento.

Art. 33

L'associazione può anche costituire nel proprio seno i gruppi organizzati di soci - su richiesta di almeno 25 soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività che rientrano nelle finalità statutarie dell'Associazione.

La costituzione delle Sottosezioni o dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, e deve anche ratificarne i regolamenti.

Le Sottosezioni ed i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio e parte del bilancio consolidato annuale dell'associazione.

Art. 34

Tutte le organizzazioni interne debbono essere composte esclusivamente da soci dell'associazione.

Le predette organizzazioni interne debbono partecipare inoltre alle spese generali dell'associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente

Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia nonchè al regolamento sezionale.

TITOLO 8

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione di un motivato ricorso.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti per le controversie tra i soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno delle sezioni del Veneto - Friuli-Venezia Giulia per le controversie fra i soci ed organi dell'Amministrazione.

Si applicano a tal fine le norme procedurali stabilite dall'articolo 31 del Regolamento del C.A.I.

Art. 37

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritiene violino il presente Statuto, lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I., si può ricorrere con reclamo motivato, a norma dell'articolo 17 del Regolamento generale del C.A.I., al Comitato di coordinamento del convegno delle sezioni del Veneto - Friuli-Venezia Giulia.

TITOLO 9

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 38

Ogni eventuale modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci, valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti degli iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione - da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla prima convocazione - con qualunque numero di intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio direttivo in carica all'atto dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie vi rimane fino all'esaurimento del suo mandato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2001, n. 0440/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 29/1993 concernente «Disciplina dell'aucupio». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, recante «Norme per la disciplina dell'aucupio»;

VISTO il D.P.G.R. n. 0256/Pres. del 4 agosto 1995, registrato alla Corte dei Conti in data 3 gennaio 1996, Registro 1, foglio 1, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale n. 29/1993, previsto dall'articolo 4 della legge regionale stessa;

ATTESO che con sentenza n. 210 del 4 luglio 2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3 della legge regionale n. 29/1993 limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole «con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura degli uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39» ed al secondo periodo del comma 3;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che reca disposizioni in materia di aucupio al fine di adeguare la legge regionale n. 29/1993 alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2001;

RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo regolamento;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale n. 29/1993, così come modificato dall'articolo 43, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, in forza del quale il Regolamento di esecuzione, da emanarsi da parte del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, disciplina i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione, i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili distinti per specie e su base provinciale, i controlli sull'attività di cattura e le modalità per la cessione degli esemplari catturati;

SENTITO il Comitato faunistico-venatorio regionale, nella seduta del 4 settembre 2001, che ha espresso parere favorevole;

VISTO il parere espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota n. 5611 del 13 settembre 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Re-

gione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3062 del 20 settembre 2001, come modificata ed integrata con deliberazione n. 3825 del 20 novembre 2001;

DECRETA

È approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, concernente la «Disciplina dell'aucupio», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 novembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 22 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 65

Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, concernente «Disciplina dell'aucupio».

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento in esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, (Disciplina dell'aucupio) disciplina le modalità della cattura di uccelli a fini di richiamo.

2. L'attività disciplinata dal presente Regolamento è vietata in tutte le zone precluse all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1, lettere e) e m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2

(Impianti di cattura)

1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n. 29/1993 è consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti orizzontali e verticali individuati dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge regionale n. 29/1993.

2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo di due reti parallele e complementari.

3. La maglia delle reti orizzontali non può essere inferiore a 20 millimetri di lato a più fili ritorti.

4. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non può avere una lunghezza superiore a 20 metri e l'altezza del palo dal terreno non può superare 4 metri.

5. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti può essere prodotto solo da molle o da elastici.

6. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mist-net o a tramaglio di lunghezza complessiva non superiore a 90 metri, la maglia della rete non deve essere inferiore a 32 millimetri di lato a più fili ritorti.

7. Alla cessazione dell'attività giornaliera di cattura le reti orizzontali devono essere riposte in posizione orizzontale sul terreno o raccolte in matasse lungo un lato del telaio di sostegno o tolte dall'impianto, le reti verticali devono essere raccolte in matasse o tolte dall'impianto.

Art. 3

(Esercizio dell'attività di cattura)

1. L'esercizio della cattura di uccelli di cui alla legge regionale n. 29/1993 è consentito dall'alba al tramonto, secondo gli orari determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, devono essere sempre custoditi dal personale incaricato della loro gestione e le reti vanno esaminate almeno una volta ogni ora.

3. E' vietato usare a fini di richiamo, o detenere al capanno, uccelli di specie diverse da quelle catturabili per ogni impianto, comprese quelle per le quali sia stato raggiunto il numero di catture assegnato all'impianto medesimo.

4. L'attività di ciascun impianto deve cessare al raggiungimento del quantitativo di catture previsto per tutte le specie catturabili.

Art.4

(Autorizzazione regionale)

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto faunistico regionale, autorizza per ogni triennio, le amministrazioni provinciali ad individuare e attivare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno di uccelli vivi da richiamo. L'autorizzazione regionale è rilasciata nel limite massimo di centoventi impianti per la Provincia di Udine, di novantatre impianti per la Provincia di Porde-

none, di trenta impianti per la Provincia di Gorizia e di due impianti per la Provincia di Trieste.

Art. 5

(Individuazione e attivazione degli impianti)

1. Le amministrazioni provinciali annualmente individuano e attivano, previa certificazione da parte dell'Istituto faunistico regionale, gli impianti necessari e idonei a soddisfare il fabbisogno di uccelli vivi da richiamo, entro i limiti di cui all'articolo 10.

Art. 6

(Collaborazioni)

1. Le Amministrazioni provinciali possono richiedere collaborazioni a personale esterno al proprio organico, riconosciuto idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai fini dell'attivazione degli impianti, in conformità a protocolli d'intesa stipulati con l'Istituto medesimo.

2. Gli interessati presentano all'Amministrazione provinciale competente per territorio istanza di collaborazione entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Nell' istanza sono indicati i dati anagrafici dell'interessato e l'ubicazione del sito dell'impianto da attivare. Ad essa devono essere allegati, all'atto della prima presentazione:

a) il certificato di abilitazione;

b) la dichiarazione di consenso all'ubicazione dell'impianto sul proprio terreno da parte del proprietario o possessore del terreno, qualora l'impianto non sia ubicato in terreni di proprietà;

c) la copia fotostatica di cartografia in scala 1:5000 (C.T.R.N. Carta Tecnica Regionale Numerica) indicante il sito da destinare ad impianto;

d) la copia autenticata della concessione o autorizzazione edilizia, qualora dovuta ai sensi della legislazione vigente, per i manufatti relativi all'impianto che comportino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.

4. L'istanza può indicare il nominativo di un eventuale sostituto con allegata, anche per quest'ultimo, il certificato previsto alla lettera a) del comma 3.

5. L'interessato e l'eventuale sostituto possono operare presso un solo impianto.

6. In conformità a protocolli d'intesa di cui al comma 1, è consentita nell'impianto la presenza di una o più persone, con le sole mansioni di osservatore, aiutante manutentore, sorvegliante, intuendosi esclusa ogni manipolazione del catturato e la compilazione dei registri.

Art. 7

(Registri)

1. Ad ogni gestore di impianto l'amministrazione provinciale competente per territorio consegna, prima dell'inizio dell'attività dell'impianto, il registro delle catture e il registro degli uccelli detenuti ai fini del richiamo, predisposti e vidimati dall'Amministrazione stessa.

2. Il registro è contraddistinto da un numero progressivo che trova riscontro su apposito registro generale tenuto da ogni singola amministrazione provinciale, onde controllare l'avvenuta consegna e la restituzione. Sul frontespizio del registro sono indicati i dati anagrafici del gestore dell'impianto.

3. Sul registro delle catture sono riportati con penna indelebile i dati relativi:

a) agli uccelli catturati ed agli anelli o fascette apposti ai medesimi ai sensi dell'articolo 11;

b) alle catture degli uccelli già contrassegnati e rilasciati.

4. Il gestore, o il suo sostituto, deve riportare su detto registro il numero e la specie degli uccelli catturati subito dopo la conclusione dell'operazione di cattura.

5. Nel caso in cui durante l'attività dell'impianto si venga in possesso di uccelli contrassegnati, si deve provvedere alla loro immediata liberazione dopo averne trascritto i dati sul registro di cui al comma 3 e su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione provinciale che provvederà a trasmetterli all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica entro 10 giorni dalla cattura.

Art. 8

(Obblighi)

1. Gli uccelli morti vanno consegnati all'Amministrazione provinciale competente per territorio, previa comunicazione scritta alla Provincia medesima entro 48 ore dall'evento.

2. Il numero massimo di uccelli di cattura, registrati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), detenibili dal gestore, non può essere superiore a quaranta esemplari, che in ogni caso devono essere compresi nel limite massimo degli esemplari catturabili di cui all'articolo 10.

3. Il registro delle catture e le note di cessione vanno esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla attività di vigilanza, individuati dall'articolo 27, della legge n. 157/1992.

Art. 9

(Cessione degli uccelli catturati)

1. Qualora il gestore di un impianto, o il suo sostituto, ceda uccelli catturati a soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 157/1992, ovvero alle persone autorizzate a svolgere attività di cattura di uccelli ai sensi della normativa vigente, è tenuto, conservandone copia matrice, a rilasciare contestualmente apposita figlia di cessione, datata e progressivamente numerata, annotando nel contempo gli uccelli ceduti sull'apposito registro.

2. Nella nota di cessione, che va sottoscritta da parte del gestore e del cessionario, devono essere indicate, oltre al numero ed alla specie degli uccelli, anche le generalità del gestore, del cessionario, nonché l'ora esatta di rilascio della nota medesima. Per il cessionario deve essere indicata pure la categoria cui appartiene, rispetto ai soggetti ai quali gli uccelli possono essere ceduti ai sensi del comma 1.

3. I blocchetti delle note di cessione sono rilasciati, debitamente numerati e timbrati, dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

4. Entro il 15 gennaio di ogni anno, ogni gestore ha l'obbligo di restituire all'amministrazione provinciale il registro delle catture, debitamente compilato in tutte le sue parti, nonché le matrici delle note di cessione dell'anno precedente.

5. E' vietato al cessionario di cedere a terzi gli esemplari ricevuti.

6. Il cessionario deve provvedere ad inoltrare, entro 48 ore dal ricevimento degli esemplari, comunicazione scritta del ricevimento stesso all'amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario.

7. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto previa presentazione all'amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario del richiamo morto da sostituire, munito dall'anello o fascetta inamovibile; la presentazione va preceduta da comunicazione scritta della morte dell'uccello entro 48 ore dall'evento.

8. Per soddisfare il fabbisogno di richiami vivi per la caccia d'appostamento, i gestori cedono gli uccelli catturati secondo le indicazioni dell'amministrazione provinciale competente per territorio, con priorità ai cacciatori residenti sul territorio regionale. La cessione degli uccelli di cattura a cacciatori non residenti nella provincia in cui è situato l'impianto avviene in conformità agli accordi stipulati tra le altre amministrazioni interessate e le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

9. Le amministrazioni provinciali possono prevedere, a carico dei cessionari, il rimborso delle spese sostenute dai gestori per il mantenimento e la gestione degli impianti di cattura e le relative modalità di versamento. In tale caso la ricevuta del versamento unitamente al tesserino regionale di caccia costituisce titolo per l'acquisizione dei richiami dal gestore.

Art. 10

(Determinazione degli uccelli catturabili)

1. Alla determinazione annuale del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/1993, provvede il Presidente della Regione sentito l'Istituto faunistico regionale.

Art. 11

(Marcatura)

1. Contestualmente all'individuazione, per l'attivazione annua, degli impianti di cui all'articolo 5, l'Amministrazione provinciale provvede alla consegna al titolare dell'impianto di un numero di anelli o fascette inamovibili e numerati pari al numero di uccelli catturabili presso l'impianto.

2. Gli anelli o fascette di cui al comma 1 devono essere apposti agli uccelli catturati immediatamente dopo la cattura ed in ogni caso prima della registrazione e della introduzione in gabbia, od altro contenitore idoneo secondo le misure fornite dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

3. Qualora il gestore o il cessionario intendano liberare gli uccelli catturati nell'anno e detenuti, devono provvedervi dopo il 31 gennaio, e comunque entro il 15 aprile, alla presenza di almeno un addetto alla attività di vigilanza, tra quelli previsti all'articolo 27 della legge n. 157/1992, che sottoscrive apposito verbale.

4. Della avvenuta liberazione di cui al comma 3 deve essere data, entro 10 giorni, formale comunicazione all'amministrazione provinciale competente per territorio che, a sua volta provvede a darne comunicazione all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica con specifico richiamo alla numerazione degli anelli e alla specie dei soggetti liberati.

5. Tutti i richiami, detenuti ed utilizzati presso i singoli impianti di cattura vanno trattenuti in gabbie idonee, secondo le misure fornite dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

Art. 12

(Controlli)

1. Il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività di cattura è verificato dalle Amministrazioni provinciali, le quali

garantiscono controlli idonei ed effettivi in relazione agli impianti di cattura attivati.

Art. 13

(Abilitazione)

1. L'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli è subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale della fauna selvatica, ed al superamento del relativo esame finale di abilitazione.

Art. 14

(Esame)

1. L'esame di abilitazione di cui all'articolo 13 consiste:

a) in una prova scritta e orale riguardante i seguenti argomenti:

   1) legislazione vigente nel settore;

   2) nozioni sugli impianti e attrezzature impiegate nella cattura di uccelli;

   3) regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia degli uccelli;

   4) regole igieniche durante le operazioni di cattura, mantenimento e cura degli uccelli catturati;

b) in una prova pratica riguardante i seguenti argomenti:

   1) riconoscimento delle specie ornitiche;

   2) modalità per la messa in opera degli strumenti di cattura e per l'estrazione degli uccelli dagli impianti;

   3) compilazione dei registri e delle note di cessione;

   4) inanellamento dei soggetti catturati.

2. Nel corso dell'esame può essere utilizzato apposito materiale predisposto per l'accertamento della conoscenza di tipo pratico.

3. L'ammissione all'esame di abilitazione è subordinata alla presentazione di regolare domanda da presentarsi all'Amministrazione provinciale competente per territorio di residenza del richiedente.

Art.15

(Divieto di caccia)

1. Durante il periodo di attività di cattura non è consentita la detenzione di armi da fuoco o l'attività venatoria all'interno e nell'ambito dell'impianto.

2. E' vietato l'esercizio venatorio in forma vagante ad un a distanza inferiore a cinquanta metri dagli impianti di cattura in attività e l'esercizio venatorio da appostamento alla migratoria a trecentocinquanta metri dai medesimi.

Art.16

(Norma transitoria)

1. L'istanza di cui all'articolo 6 per l'anno 2001 deve essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 1995, n. 0256/Pres.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 novembre 2001, n. 0447/Pres.

Legge regionale 29/1993, articolo 4. Determinazione del numero massimo uccelli catturabili per l'anno 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale stabilisce annualmente con proprio decreto il numero massimo di uccelli catturabili distinto per specie e su base provinciale, numero che deve comunque concernere piccole quantità;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente la «Disciplina dell'aucupio», introdotto con decreto del Presidente della Regione n. 0440/Pres. del 20 novembre 2001, il quale stabilisce che il numero di cui trattasi va fissato sentito l'Istituto faunistico regionale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 30/1999, in fase di prima attuazione della legge regionale n. 30/1999, le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria n. 787 del 19 novembre 2001 con il quale è stato determinato, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 29/1993, il calendario di cattura per le sole specie cesena e tordo sassello;

VISTO il parere n. 2-d/16208 di data 19 novembre 2001 del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

RITENUTO che le catture autorizzate con il presente provvedimento non costituiscano danno per la sopravvivenza delle spese interessate, trattandosi di specie migratici che possiedono un areale di nidificazione molto ampio ed un tasso riproduttivo mediamente alquanto elevato, caratteristica questa che garantisce una rapida ricostituzione delle popolazioni al massimo livello di capacità portante del territorio;

DECRETA

di stabilire per l'anno 2001 il seguente numero massimo di uccelli catturabili ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, distinto per specie e per province:

Specie	GO	PN	TS	UD	Totale
Cesena (turdus pilaris)	468	1.493	33	1.906	3.900
Tordo sassello (turdus iliacus)	594	1.895	42	2.419	4.950

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 22 novembre 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 19 novembre 2001, n. 787.

Legge regionale 29/1993, articolo 5. Calendario dell'attività di cattura per l'anno 2001 della specie Cesena (turdus pilaris) e Tordo sassello (turdus iliacus).

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, recante norme per la disciplina dell'aucupio;

VISTO che l'articolo 5 della legge suddetta, così come modificato dall'articolo 43, comma 20 della legge regionale 30/1999, prevede che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico venatorio regionale e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, determini entro il 15 giugno il calendario dell'attività di cattura per specie, calendario i cui termini devono essere comunque contenuti fra il 1° settembre e il 15 dicembre;

VISTA la sentenza n. 210 del 4 luglio 2001 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 3 della legge regionale 29/1993;

PRESO ATTO che le disposizioni di adeguamento della legge regionale n. 29/1993 alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2001 sono state apportate in data 4 novembre 2001 con l'emanazione della legge regionale n. 20;

CONSIDERATO che, essendo decorso il termine del 15 giugno, stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 29/1993 per l'adozione del calendario dell'attività di cattura per l'anno 2001 si debba far riferimento, per quanto concerne l'apertura dell'attività per l'anno 2001, alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e per quanto riguarda le date di chiusura, distinte per singola specie, a quelle già fissate con il precedente decreto assessorile n. 44/CP del 7 ottobre 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2001 n. 0227/Pres. di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e a firmare gli atti relativi a tali affari

DECRETA

Di fissare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, la decorrenza del calendario dell'attività di cattura per l'anno 2001 dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e di far riferimento, per il termine di chiusura, alle sottoindicate;

Specie	Date chiusura catture
Cesena (Turdus pilaris)	15 dicembre
Tordo sassello (Turdus iliacus)	15 dicembre

Udine, addì 19 novembre 2001

NARDUZZI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E TURISMO 13 novembre 2001, n. 865/COMM.

Calendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni per l'anno 2002.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, di disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge 11 gennaio 2001 n. 7 che stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale n. 10/1981 che attribuisce al Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni previsto dall'articolo 14, l'espressione di pareri sul coordinamento delle manifestazioni fieristiche regionali, sul programma degli enti fieristici in relazione alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 11 e sul Calendario annuale regionale delle fiere, mostre ed esposizioni di cui all'articolo 16;

VISTA la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale, che all'articolo 2 sopprime il Comitato regionale di coordinamento, per cui le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dal detto Organo collegiale sono trasferite alla direzione regionale competente in materia;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, con il quale viene attribuita da parte dell'Amministrazione regionale, la qualifica di «regionale» o di locale in rapporto alla prevalente influenza territoriale degli espositori che vi partecipano indipendentemente dai prodotti esposti e che l'attribuzione della qualifica avviene contestualmente all'adozione del Calendario fieristico regionale;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale n. 10/1981 con il quale l'Amministrazione regionale autorizza lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di «regionale»;

VISTA la nota dell'Ente Fiera di Pordenone dell'11 gennaio 2001 prot. 15/2001, che chiede la concessione della qualifica di «regionale» delle seguenti manifestazioni:

- «Fiera del disco» - mostra mercato del disco usato e da collezione - da organizzare il 20 gennaio 2002,
- «La vetrina del tempo» - salone dell'antiquariato di Pordenone - da organizzare dal 12 al 20 gennaio 2002,
- «Radioamatore 2» - salone di radiantistica - da organizzare dal 23 al 24 novembre 2002;

VISTA la nota dell'Azienda Fiere di Gorizia del 22 ottobre 2001 prot. 1546, che chiede la concessione della qualifica di «regionale» della manifestazione «Mondomotori» - fiera dell'auto, moto ed accessori - da organizzare dal 26 al 27 ottobre e dall'1 al 3 novembre 2002;

VISTO il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 10/1981 che stabilisce la decadenza dell'autorizzazione alla qualifica di regionale ove la stessa non venga utilizzata anche per una sola volta;

VISTO il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 10/1981, che stabilisce la cancellazione delle manifestazioni, quando vengono a mancare i motivi per i quali ne è stato autorizzato lo svolgimento;

VISTA la nota prot. 2694 del 22 ottobre 2001 con la quale l'Ente Fiera di Trieste ha comunicato la sospensione, per l'anno 2001, della manifestazione qualificata regionale «Borsa del turismo dell'Est»;

VISTA la nota dell'Ente Fiera di Pordenone del 22 ottobre 2001 prot. 1862/2001, con la quale viene comunicata che l'edizione per l'anno 2002 della manifestazione «Fieramotori» non avrà svolgimento;

VISTO il decreto del Direttore regionale n. 963/COMM. del 13 dicembre 2000 che autorizza l'adozione del Calendario regionale per l'anno 2001;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale n. 10/1981 che istituisce il Calendario regionale delle fiere;

VISTO il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 10/1981 che fissa per ciascuna manifestazione le indicazioni che dovranno essere contenute nel Calendario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3801 dell'8 novembre 2001 che riconosce la qualifica di «nazionale» alle manifestazioni fieristiche del Friuli-Venezia Giulia e autorizza lo svolgimento delle medesime e di quelle con la qualifica di «internazionale», ai sensi della legge 11 gennaio 2001 n. 7;

DECRETA

- di autorizzare ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 10/1981, l'adozione del Calendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni per l'anno 2002, di cui all'unito allegato che fa parte del presente decreto;
- di concedere la qualifica di «regionale» e di autorizzare lo svolgimento, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale n. 10/1981, alle seguenti manifestazioni fieristiche:

1. «Fiera del disco» - mostra mercato del disco

usato e da collezione - organizzata dall'Ente Fiera di Pordenone il 20 gennaio 2002,

2. «La vetrina del tempo» - salone dell'antiquariato di Pordenone - organizzata dall'Ente Fiera di Pordenone dal 12 al 20 gennaio 2002,
3. «Radioamatore 2» - salone di radiantistica - organizzata dall'Ente Fiera di Pordenone dal 23 al 24 novembre 2002;
4. «Mondomotori» - fiera dell'auto, moto ed accessori - organizzata dall'Azienda Fiere di Gorizia dal 26 al 27 ottobre e dall'1 al 3 novembre 2002;

- di stabilire, ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 10/1981, la decadenza dell'autorizzazione alla qualifica di regionale della manifestazione «Borsa del turismo dell'Est» organizzata dall'Ente Fiera di Trieste provvedendo conseguentemente alla cancellazione della manifestazione dal Calendario regionale delle fiere per l'anno 2002;
- di procedere, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma della legge regionale n. 10/1981, alla cancellazione dal Calendario regionale delle fiere per l'anno 2002, della manifestazione «Fieramotori» organizzata dall'Ente Fiera di Pordenone provvedendo conseguentemente, ai sensi di legge, alla dichiarazione di decadenza della qualifica di nazionale della manifestazione fieristica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 novembre 2001

UNTERWEGER-VIANI

Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali del Friuli-Venezia Giulia

Anno 2002
Parte 1
Manifestazioni regionali

DATE Inizio e chiusura	GIORNI	LUOGO ED ORGANIZZAZIONE	DENOMINAZIONE UFFICIALE	AUTORIZZAZIONI ARTT. 9 E 11 L.R. 23.2.1981 N. 10
12 – 20 gennaio	9	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"LA VETRINA DEL TEMPO" – Salone dell'Antiquariato di Pordenone	Decreto direttore regionale n°865 dd.13.11.2001
20 gennaio	1	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"FIERA DEL DISCO" - Mostra mercato del disco usato e da collezione	Decreto direttore regionale n°865 dd.13.11.2001
19 – 21 aprile	3	TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"BIO C.A.S.A." – costruire e abitare sostenendo l'ambiente	Decreto direttore regionale n° 963 dd. 13.12.2000
25 aprile – 5 maggio	11	COMUNE DI BUTTRIO – organizzazione dell'Associazione Pro Loco	"FIERA REGIONALE DI VINI" – BUTTRIO – rassegna dei vini tipici regionali	Decreto direttore regionale n. 923 dd. 3.12.1997
27 aprile- 1 maggio 4-5 maggio	7	GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"EXPOMEGO" – Fiera Campionaria di Gorizia	Decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000
16 – 19 maggio	4	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"SAMUPLAST" – Salone triennale della plastica (manifestazione in attesa della qualifica di nazionale)	Delibera Giunta regionale n. 4766 dd. 22.9.1992
13 – 15 settembre	3	GORIZIA, presso il Comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"MITTELMODA" – Abbigliamento, calzature, acconciature, accessori, defilè e concorso per giovani stilisti	Delibera Giunta regionale n. 4266 dd. 22.8.1986
10 – 13 ottobre	4	GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"RURALIA" – Salone delle specialità agroalimentari	Decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000
26-27 ottobre 1-3 novembre	5	GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"MONDOMOTORI" – Fiera dell'auto , moto ed accessori	Decreto direttore regionale n°865 dd.13.11.2001
8-11 novembre	4	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"E-BUSINESS SHOW" – Mostra convegno dell'economia e della nuova impresa sulla rete	Decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000
21-23 novembre	3	TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"S.I.G.L.A." – Salone dell'imprenditorialità giovanile e del Lavoro	Decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000

			autonomo	
23 – 24 novembre	2	PORDENONE , presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"RADIAMATORE 2" – Salone di radiantistica	Decreto direttore regionale n° 865 dd.13.11.2001
30 novembre – 8 dicembre	9	TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"ANTIQUARIATO" – Rassegna dell'antiquariato	Delibera della Giunta regionale n.4224 dd.23.9.1994

CALENDARIO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI CHE SI SVOLGONO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ANNO 2002

PARTE 2

LUOGO DI ORGANIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	CODICE MERCEO-LOGICO
	Internazionali generali		
TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"54a FIERA DI TRIESTE – Campionaria internazionale – Artigianato del nordest"	8-12 maggio	41
	Internazionali specializzate		
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni, organizzazione Promosedia s.r.l. di Udine	PROMOSEDIA - 26° Salone Internazionale della Sedia	14-17 settembre	5
	Nazionali generali		
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	56a FIERA CAMPIONARIA Campionaria nazionale pordenonese	7-15 settembre	41
	Nazionali specializzate		
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"37a AGRIEST – Mostra delle macchine e dei prodotti agricoli"	24 – 28 gennaio	2
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"11a ed. SAMUMETAL – Salone macchine, utensili per la lavorazione dei metalli"	7-11 febbraio	26
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"23a ed. ORTO-GIARDINO-FLORICOLTURA-VIVAISTICA-ORTICOLTURA"	9-17 marzo	21
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"16a ed. ALIMENTA" – Salone dell'Agroalimentare e della Ristorazione	3-7 marzo	3
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"23a ed. HOBBY –SPORT –TEMPO LIBERO"	22 - 25 marzo	21
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"37a ed. FIERA NAZIONALE DEL RADIOAMATORE – HI-FI ELETTRONICA"	26-28 aprile	20
SACILE (Pordenone, organizzazione Associazione Pro Loco di Sacile)	"729a ed. SAGRA DEI OSEI -Mercato esposizione nazionale degli uccelli"	18 agosto	40

TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"49a ed. FIERA DELLA CASA MODERNA"	28 settembre – 7 ottobre	34
TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste o aree opportunamente attrezzate	21a ed. "FIERA DEL MARE – Barcolana Sailing Show Mostra nazionale della nautica da diporto"	10-13 ottobre	20
TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"14a ed. IDEANATALE - Artigianato, Arte, Antiquariato"	15-18 novembre	8

PARTE 3

INDIRIZZI DEGLI ENTI FIERISTICI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

Fiera Trieste

World Trade Center
Friuli Venezia Giulia Trieste
Fiera di Trieste
34139 Trieste (ITALIA) – Piazzale de Gasperi, 1
tel. ++39 040 9494 111 – fax ++39 040 393062 – E-mail info@fiera.trieste.it

Ente Fiera Udine Esposizioni
33030 Torreano di Martignacco – Udine – Italia
Telefono 0432 4951
Fax 0432 401378
e-mail: info@fieraudine.it

Pordenone Fiere

Ente Autonomo Fiera di Pordenone
Viale Treviso, 1
33170 PORDENONE
Tel. 0434 232111 (5 linee r.a.)
Fax 0434570415 – 0434572712
e-mail: **infofiere@fierapordenone.it**
web: **www.fierapordenone.it**

Azienda Fiere, Convegni ed Organizzazioni
Via della Barca n. 15
34170 GORIZIA
Tel. 0481-520430-22177-22233
Fax 0481-520279
e-mail: info@goriziafiere.it
web/ www.goriziafiere.it

Promosedia SpA
Viale Trieste, 9/6
33044 Manzano (Ud)
Italia
Tel. +39 0432 745611
Fax +39 0432 755316
http://www.promosedia.it
e-mail: promosedia@promosedia.it

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SACILE
Viale Zancanaro, 4 - 33077 SACILE (PORDENONE)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUTTRIO
Via Cividale, 21 - 33042 BUTTRIO (UDINE)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 17 settembre 2001, n. 409.

Archiviazione della richiesta di autorizzazione di istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Azienda faunistico-venatoria Bonifica dei Pantani» nella Riserva di caccia di Latisana.

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 30 aprile 2001 dal sig. Altan Renzo, nato a Gruaro (Venezia) il 4 maggio 1945, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria Bonifica dei Pantani»;

VISTO il verbale del 23 agosto 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone, l'archiviazione della sopracitata domanda, in quanto priva dei requisiti previsti, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' archiviata a norma dell'articolo 29, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., la richiesta di autorizzazione ad istituire l'azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria Bonifica dei Pantani», di tipo associativo, insita nella Riserva di caccia di Latisana, con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento, via A. L. Moro, n. 29, legalmente rappresentata dal sig. Altan Renzo, nato a Gruaro (Venezia) il 4 maggio 1945, in quanto priva dei requisiti previsti.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 17 settembre 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 26 settembre 2001, n. 412.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Commenda» nella Riserva di caccia di Villa Vicentina e Ruda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 30 aprile 2001 dal sig. Waschl Maurizio, nato a Gorizia il 19 ottobre 1958, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Commenda»;

VISTO il verbale del 24 settembre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Commenda», avente una superficie di ettari 105.99.32, insiti nella Riserva di caccia di Villa Vicentina e Ruda;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Commenda», di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Villa Vicentina, via Gorizia, 46, legalmente rappresentata dal sig. Waschl Maurizio, nato a Gorizia il 19 ottobre 1958.

2. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 105.99.32.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 3 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo

quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999, n. 30;

b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 103.96.70, a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appostiti registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 26 settembre 2001

FABBRO

Allegato A

Azienda faunistico venatoria

«Commenda»

Scala 1:25.000

N.B. Il presente perimetro ha carattere indicativo

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 2 ottobre 2001, n. 504.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Azienda faunistico-venatoria Villa Bruna» nelle riserve di caccia di Carlino e Muzzana del Turgnano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 30 aprile 2001 dal sig. Lovisotto Luigi, nato a Moreno di Piave (Treviso) il 30 gennaio 1957, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria Villa Bruna»;

VISTO il verbale del 24 settembre 2001 predisposto dal tecnico del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Azienda faunistico-venatoria Villa Bruna», avente una superficie di ettari 333.08.51, insiti nelle Riserve di caccia di Carlino e Muzzana del Turgnano;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Azienda faunistico-venatoria Villa Bruna», di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Carlino, loc. Villabruna, legalmente rappresentata dal sig. Lovisotto Luigi, nato a Moreno di Piave (Treviso) il 30 gennaio 1957.

2. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 333.08.51, di cui ettari 328.81.51 di superficie agro-silvo-pastorale.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 7 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

d) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

e) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

f) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

h) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 2 ottobre 2001

FABBRO

Allegato A

Azienda faunistico-venatoria

«Azienda faunistico-venatoria Villa Bruna»

Scala 1:25.000

N.B.: Il presente perimetro ha carattere indicativo

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 3 ottobre 2001, n. 505.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Chiarmacis UD 55» nelle Riserve di caccia di Pocenia e Teor.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata del 30 aprile 2001 dal sig. Pancera di Zoppola Gambara Antonio, nato a Pordenone il 10 gennaio 1968, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Chiarmacis UD 55»;

VISTO il verbale del 3 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Chiarmacis UD 55», avente una superficie di ettari 157.51.85, insiti nelle Riserve di caccia di Pocenia e Teor;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Chiarmacis UD 55», di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Zoppola, via Castello, 13, legalmente rappresentata dal sig. Pancera di Zoppola Gambara Antonio, nato a Pordenone il 10 gennaio 1968.

2. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 157.51.85 di cui ettari 155.63.07 di superficie agro-silvo-pastorale.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 6 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

d) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

e) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

f) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

h) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 3 ottobre 2001

FABBRO

Allegato A

Azienda faunistico-venatoria

«CHIARMACIS UD55»

Scala 1:25.000

N.B.: Il presente perimetro ha carattere indicativo

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 9 ottobre 2001, n. 512.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Roncada» nelle Riserve di caccia di Capriva e Cormons.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 30 aprile 2001 dal sig. Cattaruzzi Mario, nato a Bertiolo (Udine) il 10 settembre 1925, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Roncada»;

VISTO il verbale del 4 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Roncada», avente una superficie di ettari 192.77.60, insiti nelle Riserve di caccia di Capriva e Cormons;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Roncada», di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Cormons, loc. Roncada, 5, legalmente rappresentata dal sig. Cattaruzzi Mario, nato a Bertiolo (Udine) il 10 settembre 1925.

2. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 192.77.60, di cui 10.27.24 ettari inclusi coattivamente.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 7 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 187.51.86 a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

j) per mancata iscrizione dell'Azienda faunistico-venatoria alla C.C.I.A.A., entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 9 ottobre 2001

FABBRO

Allegato A

Azienda faunistico-venatoria

«RONCADA»

Scala 1:25.000

N.B.: Il presente perimetro ha carattere indicativo

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 9 ottobre 2001, n. 515.

Archiviazione della richiesta di autorizzazione di istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Colle Fortino GO 3» nella Riserva di caccia di Farra d'Isonzo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 27 aprile 2001 dal signor Cora Paolo, nato a S. Fior (Treviso) il 10 settembre 1947, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Colle Fortino GO 3» in Comune di Farra d'Isonzo (Gorizia);

VISTO il verbale del 9 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'archiviazione della sopracitata domanda, in quanto priva dei requisiti previsti, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' archiviata a norma dell'articolo 29, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., la richiesta di autorizzazione ad istituire l'Azienda faunistico-venatoria denominata «Colle Fortino GO 3», di tipo associativo, insita nella Riserva di caccia di Farra d'Isonzo, con sede legale nel Comune di Farra d'Isonzo (Gorizia), via Contessa Beretta, 29, legalmente rappresentata dal signor Cora Paolo, nato a S. Fior (Treviso) il 10 settembre 1947, in quanto priva dei requisiti previsti.

2. L'ex concessionaria Giuseppina Grossi Bennati deve farsi carico della rimozione delle tabelle perimetrali delimitanti il territorio dell'ex Riserva di caccia consorziale «Colle del Fortino GO 3» entro 30 giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 9 ottobre 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 19 ottobre 2001, n. 635.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Azienda faunistico-venatoria di Boscat» nella Riserva di caccia di Grado.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 30 aprile 2001 dal sig. Zorz Marco, nato a Grado (Gorizia) il 15 aprile 1955, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria di Boscat»;

VISTO il verbale del 17 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Azienda faunistico-venatoria di Boscat», avente una superficie di ettari 308.99.40, insiti nella Riserva di caccia di Grado;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Azienda faunistico-venatoria di Boscat», di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Grado, strada Vale del Bosco in Boscat, legalmente rappresentata dal sig. Zorz Marco, nato a Grado (Gorizia) il 15 aprile 1955.

2. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 308.99.40, di cui 1.73.74 ettari inclusi coattivamente.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 7 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 303.44.63, a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

j) per mancata iscrizione dell'Azienda faunistico-venatoria alla C.C.I.A.A., entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 19 ottobre 2001

FABBRO

Allegato A

Azienda faunistico-venatoria

«Azienda faunistico-venatoria di Boscat»

Scala 1:25.000

N.B.: Il presente perimetro ha carattere indicativo

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 29 ottobre 2001, n. 741.

Archiviazione della richiesta di autorizzazione di istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Ariis UD 2» nella Riserva di caccia di Rivignano e Pocenia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 30 aprile 2001 dal sig. Crovato Giuseppe, nato a Paluzza (Udine) il 3 gennaio 1944, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Ariis UD 2»;

VISTO il verbale del 17 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone di non autorizzare l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Ariis UD 2», avente una superficie di ettari 639.89.76, insiti nella Riserva di caccia di Pocenia, Rivignano;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

E' archiviata a norma dell'articolo 29, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., la richiesta di autorizzazione ad istituire l'Azienda faunistico-venatoria denominata «Ariis UD 2», di tipo associativo, insita nella Riserva di caccia di Rivignano e Pocenia, con sede legale nel Comune di Rivignano, via Torsa, 50, legalmente rappresentata dal sig. Crovato Giuseppe, nato a Paluzza (Udine) il 3 gennaio 1944, in quanto la percentuale dei terreni da includere coattivamente supera quella prevista dall'articolo 11, comma d) del sopra citato decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 29 ottobre 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 29 ottobre 2001, n. 756.

Archiviazione della richiesta di autorizzazione di istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Azienda faunistico-venatoria Ca' Tullio» nella Riserva di caccia di Aquileia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 27 aprile 2001 dal sig. Calligaris Paolo, nato a Udine il 12 novembre 1969, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria Ca' Tullio»;

VISTO il verbale del 29 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone di non autorizzare l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Azienda faunistico-venatoria Ca' Tullio», avente una superficie di ettari 227.30.77, insiti nella Riserva di caccia di Aquileia;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' archiviata a norma dell'articolo 29, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., la richiesta di autorizzazione ad istituire l'Azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria Ca' Tullio», di tipo associativo, insita nella Riserva di caccia di Aquileia, con sede legale nel Comune di Aquileia, via Beligna, n. 41, legalmente rappresentata dal sig. Calligaris Paolo, nato a Udine il 12 novembre 1969, in quanto priva della continuità e contiguità previste dall'articolo 10, comma c) del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 29 ottobre 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 31 ottobre 2001, n. 757.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Le Mura» nella Riserva di caccia di Bagnaria Arsa e Torviscosa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 27 aprile 2001 dal sig. Costantini Scala Quirico, nato a Udine il 26 febbraio 1939, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Le Mura»;

VISTO il verbale del 29 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Le Mura», avente una superficie di ettari 299.39.67, insiti nella Riserva di caccia di Bagnaria Arsa e Torviscosa;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Le Mura», di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Bagnaria Arsa, via Tre Ponti, n. 1, legalmente rappresentata dal sig. Costantini Scala Quirico, nato a Udine il 26 febbraio 1939.

2. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 299.39.67, di cui 8.54.80 ettari inclusi coattivamente.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 11 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 280.13.97, a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

j) per mancata iscrizione dell'Azienda faunistico-venatoria alla C.C.I.A.A., entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 31 ottobre 2001

FABBRO

Allegato A

Azienda faunistico-venatoria

«LE MURA»
Scala 1:25.000

N.B.: Il presente perimetro ha carattere indicativo

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 31 ottobre 2001, n. 758.

Archiviazione della richiesta di autorizzazione di istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Azienda faunistico-venatoria associata di Pozzuolo del Friuli» nelle Riserve di caccia di Mortegliano, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 27 aprile 2001 da De Cecco Carlo Alberto, nato a Udine il 19 febbraio 1967, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria associata di Pozzuolo del Friuli»;

VISTO il verbale del 31 ottobre 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone di non autorizzare l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Azienda faunistico-venatoria associata di Pozzuolo del Friuli»;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' archiviata a norma dell'articolo 29, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., la richiesta di autorizzazione ad istituire l'Azienda faunistico-venatoria denominata «Azienda faunistico-venatoria associata di Pozzuolo del Friuli», insita nelle Riserve di caccia di Mortegliano, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli, con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli, via U. Masotti n. 10, legalmente rappresentata dal De Cecco Carlo Alberto, nato a Udine il 19 febbraio 1967, in quanto incompleta ed errata.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 31 ottobre 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 6 novembre 2001, n. 776.

Determinazione del termine del procedimento amministrativo per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, con il quale si conferisce all'Amministrazione regionale la possibilità di autorizzare l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie;

CONSIDERATO che il comma 2, del citato articolo 10, stabilisce che possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di una o più proprietari che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio;

VISTO l'articolo 40, comma 7, della suddetta legge che prevede per le riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione la possibilità, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, di essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 20 del 4 settembre 2001 che modificando parzialmente l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30/1999 dopo la parola «proprietari» aggiunge «o conduttori»;

VISTO l'articolo 2, comma 5, della citata legge regionale n. 20 che prevede per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie che si avvalgono del disposto del citato comma 4, nel contesto delle procedure di cui all'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, la proroga dei termini di integrazione della domanda al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa;

CONSIDERATO le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito la conversione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 con scorporo di porzioni di superficie, possono a norma dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 20/2001 avvalersi di quanto disposto dal comma 5, del citato articolo 2;

VISTO l'articolo 3, del decreto del Presidente della Regione. 29 marzo 2001, n. 097/Pres. che modifica l'articolo 29, comma 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0375/Pres. sostituendo le parole «centottanta giorni» con le parole «trecentosessanta giorni»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'articolo 5 nel quale viene previsto che con decreto del Direttore del Servizio autonomo è determinato per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso;

PRESO ATTO che il suddetto articolo 5 stabilisce altresì che qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni;

RITENUTO necessario, in assenza di una previsione normativa o regolamentare procedere alla determinazione del termine di procedimento relativo alla richiesta prevista dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale n. 20/2001, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2001, n. 097/Pres.;

RITENUTO di determinare tale termine in 360 giorni per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito le conversione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, con scorporo di porzioni di superficie, che si avvalgono del disposto previsto dal comma 5, della legge regionale n. 20 del 4 settembre 2001;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberato dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. Il termine del procedimento amministrativo per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che si avvalgono dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 20 del 4 settembre 2001, nel contesto delle procedure di cui all'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, viene determinato in 360 giorni dalla data della presentazione della domanda di integrazione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 6 novembre 2001

FABBRO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2779.

Indirizzi operativi in materia di attività estrattiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 riguardante la disciplina delle attività estrattive e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE in particolare le leggi regionali 27 agosto 1992, n. 25 e 28 giugno 1994, n. 10 recanti norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 riguardante l'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10/1994 che prevede che «La procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotta dall'articolo 2 della legge regionale 1 giungo 1993, n. 27, non si applica alle istanze regolamentate dal presente articolo», riguardanti la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato al disposto dell'articolo 2 della legge regionale 25/1992 e sia stata presentata istanza di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25/1992;

RILEVATO quindi che con l' entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 il citato articolo 1, comma 3, della legge regionale 10/1994 non ha trovato più applicazione;

RILEVATO altresì che ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del medesimo Regolamento di esecuzione continuavano comunque ad essere escluse dalla disciplina della valutazione d'impatto ambientale le istanze presentate prima della decorrenza della applicazione del Regolamento;

CONSIDERATO che in relazione all'articolo 22, comma 3, del Regolamento di esecuzione la Commissione delle Comunità europee ha avviato una procedura d'infrazione comunitaria a carico della Regione per violazione alle direttive CEE 27 giugno n. 85/337/CEE e 3 marzo 1997 n. 97/11/CEE;

ATTESO che a seguito dell'abrogazione del surrichiamato articolo 22, comma 3, disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2000, n. 0364/Pres. le istanze in parola devono essere assoggettate alla disciplina della valutazione d'impatto ambientale;

CONSIDERATO peraltro che per le suddette istanze non trova applicazione l'articolo 24 della legge 24 dicembre 2000, n. 422, in quanto la Regione ha autonomamente disciplinato la materia stabilendo l'obbligatorietà della valutazione d'impatto ambientale precedentemente all'emanazione della Direttiva CEE 3 marzo 1997 n. 97/11/CEE;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.

490 contente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, nonchè l'articolo 16, ultimo comma del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, nel quale si stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, di seguito denominata rinnovo;

ATTESO che la durata temporale del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può non coincidere con quello di validità dell'autorizzazione paesaggistica, essendo peraltro l'autorizzazione paesaggistica alla scadenza del quinquennio oggetto di rinnovo, mentre per le cave è prevista una mera proroga dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che l'articolo 131, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le prescrizioni contenute nel parere del Comitato tecnico regionale sezione terza integrata sono recepite nelle autorizzazioni per l'apertura di cave;

RILEVATO che la disciplina regionale sulle attività estrattive non prevede alcuna norma sulla durata massima delle proroghe;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, al fine di garantire una omogeneità di trattamento tra i vari soggetti richiedenti di fissare in cinque anni la durata massima delle proroghe;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dare agli uffici regionali competenti i seguenti indirizzi operativi:

1) l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10/1994 non trova più applicazione per le istanze da definirsi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25/1992 e dell'articolo 1 della legge regionale 10/1994, le quali conseguentemente devono essere assoggettate alla disciplina di valutazione d'impatto ambientale;
2) i rinnovi di autorizzazioni paesaggistiche sono contenuti nei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 131, comma 6, della legge regionale 52/1991 previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione terza integrata;
3) le proroghe delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva possono essere rilasciate per una durata massima di cinque anni;
4) i predetti indirizzi operativi si applicano alle istanze che non siano ancora definite con un provvedimento finale alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 che dispone che alla Giunta regionale spettano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

all'unanimità

DELIBERA

Di adottare i seguenti indirizzi interpretativi ed applicativi:

1) L'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10/1994 non trova più applicazione per le istanze da definirsi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25/1992 e dell'articolo 1 della legge regionale 10/1994, le quali conseguentemente devono essere assoggettate alla disciplina di valutazione d'impatto ambientale.
2) I rinnovi di autorizzazioni paesaggistiche sono contenuti nei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 131, comma 6, della legge regionale 52/1991 previo parere del Comitato tecnico regionale sezione terza integrata.
3) Le proroghe delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva possono essere rilasciate per una durata massima di cinque anni.
4) I predetti indirizzi operativi si applicano alle istanze che non siano ancora definite con un provvedimento finale alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5) Il presente atto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2780.

Legge regionale 43/1990. Indirizzi operativi in materia di valutazione di impatto ambientale e revoca della D.G.R. 789/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 riguardante l'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2000, n. 0364/Pres;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, come successivamente modificato ed integrato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999, contenente norme d'indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, con il quale sono state definite le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di V.I.A.;

VISTO l'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 riguardante la «costituzione e funzionamento degli organi regionali» (cd. legge «Scelba»);

ATTESO che la normativa statale trova diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento giuridico regionale;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 789, con la quale sono stati dati agli uffici regionali alcuni primi indirizzi operativi sulle modalità di applicazione della normativa statale e regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale;

CONSIDERATO che risulta necessario garantire nelle more dell'adeguamento alla normativa statale di cui trattasi il pieno recepimento delle procedure, categorie di opere e soglie di efficacia disciplinate dalla medesima, dando chiarezza procedurale agli Uffici regionali competenti in materia e garantendo nel contempo omogeneità di trattamento ai soggetti interessati alla valutazione d'impatto ambientale, rispetto alla disciplina prevista nell'ordinamento giuridico nazionale;

ATTESO che negli indirizzi statali contenuti nel D.P.R. 12 aprile 1996, è prevista una distinzione di disciplina tra interventi ricadenti nell'allegato A) per i quali è obbligatorio l'assoggettamento dei progetti di opere ed interventi alla procedura di valutazione d'impatto ambientale e quelli dell'allegato B), non ricadenti in aree naturali protette, per i quali tale procedura va esperita solo se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'espletamento della procedura di verifica;

PRESO ATTO che nella citata delibera della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 789 sono stati dati precisi indirizzi operativi solo sui criteri da seguire nell'individuazione delle soglie e categorie di opere da assoggettare alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, senza precisare alcunché sulla distinzione di disciplina tra interventi ricadenti nel predetto allegato A) e quelli allegato B) non ricadenti in aree naturali protette;

CONSIDERATO che la normativa statale surrichiamata trova diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento giuridico regionale e quindi deve ritenersi necessariamente applicabile la distinzione tra interventi ricadenti nell'allegato A) e interventi di cui all'allegato B) non ricadenti in aree naturali protette;

VISTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato D.P.R. 12 aprile 1996, «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuale e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D) un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato B) nella misura massima del 30%»;

PRESO ATTO che il D.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla procedura di verifica prevede:

- che l'autorità competente cura la tenuta del Registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la verifica di assoggettabilità dell'intervento alla valutazione d'impatto ambientale (articolo 1, comma 9);

- che le informazioni che il committente o l'autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, in modo tale da consentire all'autorità competente di pronunciarsi sulla base degli elementi di cui all'allegato D) (articolo 10, commi 1 e 2);

- che l'autorità competente si pronuncia entro in successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato D), individuando eventuali prescrizioni per la mitigazioni degli impatti e monitoraggio delle opere e/o impianti (articolo 10, comma 2);

- che trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di verifica in caso di silenzio dell'autorità competente il progetto s'intende escluso dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale (articolo 10, comma 2) - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché gli esiti della procedura di verifica siano resi pubblici (articolo 10, comma 2);

VISTO che ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 43/1990 la Giunta regionale si pronuncia sull'impatto ambientale delle opere proposte;

VISTO l'articolo 22 della medesima legge regionale il quale dispone che la Commissione tecnico-consultiva V.I.A. assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'amministrazione regionale nella materia della valutazione d'impatto ambientale;

VISTO l'articolo 5 del D.P.C.M. 3 settembre 1999, il quale stabilisce che «le Regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzata o in fase di realizzazione o di esercizio, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente,

per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza»;

PRESO atto che l'articolo 4, lettere b) e c) del Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990 dispone:

- che sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti relativi a opere ed interventi già esistenti che rientrano nelle categorie elencate, qualora i progetti comportino incrementi della capacità produttiva o il superamento delle soglie di efficacia in misura superiore al 30%;

- che sono assoggettati alla disciplina della valutazione d'impatto ambientale i progetti relativi a opere ed interventi già sottoposti alla medesima disciplina quando comportino la realizzazione di un'opera diversa da quella originaria che rientri comunque nelle categorie di opere elencate e nelle relative soglie;

- che i progetti assoggettabili alla disciplina della valutazione d'impatto ambientale, posti al di sotto delle soglie di efficacia, sono esentati dall'obbligo di sottostare alla procedura di V.I.A. limitatamente al primo progetto di incremento ovvero a incrementi successivi, purchè collocati al di sotto della soglia di efficacia riferita al primo progetto;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990 i progetti relativi ad opere ed interventi già esistenti devono essere sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora gli stessi comportino il superamento delle sole soglie di efficacia in misura superiore al 30%, risultando esclusa l'applicazione del diverso ed alternativo criterio della capacità produttiva anch'esso contenuto nella medesima lettera b), dal momento che il D.P.R. 12 aprile 1996 prevede solo soglie per la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale con esclusione di ogni riferimento alla capacità produttiva;

CONSIDERATO che conseguentemente sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale o di verifica i progetti relativi ad opere già esistenti che rientrano negli allegati A) o B), non ricadenti in aree naturali protette, qualora gli stessi comportino «il superamento delle sole soglie di efficacia in misura superiore al 30%»;

VISTO che l'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1996, stabilisce che le «Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione d'impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto»;

CONSIDERATO che le disposizioni procedurali contenute nella legge regionale 43/1990 e nel relativo Regolamento di esecuzione, trovano applicazione in quanto conformi alla normativa statale vigente in materia;

RITENUTO per quanto sopra esposto, nelle more del recepimento della normativa statale in materia di valutazione d'impatto ambientale di dare agli Uffici regionali competenti i seguenti indirizzi operativi:

1) trovano applicazione per i progetti di opere ed interventi ricadenti nell'allegato A) del D.P.R. 12 aprile 1996 le soglie previste dalla normativa statale e la procedura delineata dalla legge regionale 43/1990 e dal Regolamento di esecuzione della medesima;

2) trovano applicazione per i progetti di cui all'allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996 non ricadenti in aree naturali protette, le soglie statali, salvo che nel Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990 siano fissate soglie diverse nei limiti del 30% delle soglie statali, e la procedura di verifica disciplinata dai commi 6 e 9 dell'articolo 1, dall'articolo 10, nonché dall'allegato D) del citato D.P.R, con la precisazione che l'autorità competente a pronunciarsi sulla verifica, previo parere della Commissione tecnico consultiva VIA, è la Giunta regionale, già competenti ai sensi della legge regionale 43/1990 a pronunciarsi sulla valutazione d'impatto ambientale;

3) gli esiti dell'espletamento della procedura di verifica sono resi pubblici dall'Amministrazione regionale attraverso reti informatiche di uso generale, nonché con la pubblicazione almeno trimestrale sul Bollettino ufficiale della Regione;

4) i progetti di opere ed interventi individuati dal Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990 e non ricadenti negli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 non sono assoggettati ad alcuna procedura di valutazione d'impatto ambientale o di verifica;

5) i progetti relativi a opere ed interventi già esistenti che rientrano nelle categorie elencate negli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996, come modificato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999, sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale o di verifica qualora gli stessi comportino il superamento delle soglie di efficacia in misura superiore al 30%, salva l'applicabilità per gli interventi di cui all'allegato B), non ricadenti in aree naturali protette della obbligatoria procedura di valutazione d'impatto ambientale qualora l'intervento finale superi complessivamente i limiti dell'allegato A);

6) di applicare i suesposti indirizzi operativi alle istanze presentate dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino all'entrata in vigore delle norme regionali di recepimento delle suddette normative;

RITENUTO altresì di revocare la delibera della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 789;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 che dispone che alla Giunta regionale spettano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

all'unanimità

DELIBERA

Di adottare i seguenti indirizzi interpretativi ed applicativi:

1. Trovano applicazione per i progetti di opere ed interventi ricadenti nell'allegato A) del D.P.R. 12 aprile 1996 le soglie previste dalla normativa statale e la procedura delineata dalla legge regionale 43/1990 e dal Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990.

2. Trovano applicazione per i progetti di cui all'allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996 non ricadenti in aree in aree naturali protette, le soglie previste dalla normativa statale, salvo che nel Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990 siano fissate soglie diverse nei limiti del 30% delle soglie statali, e la procedura di verifica disciplinata dai commi 6 e 9 dell'articolo 1, dall'articolo 10, nonché dall'allegato D) del D.P.R. citato.

3. L'autorità competente a pronunciarsi sulla verifica è la Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnico consultiva V.I.A.

4. Gli esiti dell'espletamento della procedura di verifica sono resi pubblici dall'Amministrazione regionale attraverso reti informatiche di uso generale, nonché con la pubblicazione almeno trimestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I progetti di opere ed interventi individuati dal Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990 e non ricadenti negli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 non sono assoggettati ad alcuna procedura di valutazione d'impatto ambientale o di verifica.

6. I progetti relativi a opere ed interventi già esistenti che rientrano nelle categorie elencate negli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale o di verifica qualora gli stessi comportino il superamento delle soglie di efficacia in misura superiore al 30%, salva l'applicabilità per gli interventi di cui all'Allegato B), non ricadenti in aree naturali protette, della obbligatoria procedura di valutazione di impatto ambientale qualora l'intervento finale superi complessivamente i limiti dell'allegato A).

7. Di applicare gli indirizzi operativi della presente deliberazione nella valutazione delle istanze presentate dopo la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione fino all'entrata in vigore delle norme regionali di recepimento delle suddette normative.

8. Di revocare la delibera della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 789.

9. Il presente atto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2001, n. 3044.

Legge regionale 2/2000, articolo 8, comma 80. Ufficio regionale di collegamento a Bruxelles. Direttive operative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8, commi 73 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e successive modificazioni, con il quale la Regione istituisce a Bruxelles un Ufficio di collegamento, demandando all'Ufficio di gabinetto della presidenza della Regione gli adempimenti connessi all'attuazione;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 80, della predetta legge regionale n. 2/2000, il quale dispone che sia la Giunta regionale a definire la struttura dell'Ufficio e a formulare le opportune direttive operative;

VISTO l'articolo 8, commi 91, 92, e 94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

Sono approvate le direttive operative per il funzionamento dell'Ufficio regionale di collegamento a Bruxelles di cui all'articolo 8, comma 80, della legge regionale n. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni, contenute nell'allegato documento che fa parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 25

Direttive operative dell'Ufficio regionale di collegamento a Bruxelles

1. Premessa

La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (c.d. legge comunitaria 1994) ha rappresentato un capitolo importante all'interno dell'ampio sistema dei rapporti internazionali, proprio alla luce della rapida evoluzione dei rapporti intrattenuti dagli Stati e dalle Regioni e dagli Enti locali con l'Unione europea.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 58 della citata legge riconosce alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento, propri o comuni, al fine di intrattenere rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.

La legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l'Ufficio regionale di collegamento a Bruxelles, demandando i relativi adempimenti all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

L'articolo 8, comma 80, della predetta legge regionale prevede che sia la Giunta regionale a definire le direttive operative dell'Ufficio.

2. Obiettivi

L'obiettivo generale primario che la Regione intende conseguire con l'Ufficio di Bruxelles è quello di «realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie e di rafforzare la partecipazione del Friuli-Venezia Giulia al processo di integrazione europea».

Nell'ambito di tale obiettivo generale, l'Ufficio di Bruxelles dovrà fornire supporto logistico-operativo alle attività relazionali dei diversi settori dell'Amministrazione regionale nei confronti degli organismi e delle istituzioni comunitarie.

Accanto ad attività di networking, l'Ufficio dovrà svolgere anche altre forme di intervento, come l'organizzazione e il coordinamento di stages ed iniziative formative e di aggiornamento del personale regionale presso le istituzioni europee, nonché assicurare il più efficiente collegamento della Regione con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

Sul versante esterno, l'Ufficio di Bruxelles dovrà operare come struttura di interfaccia istituzionale e tecnico-operativa tra il «sistema» Friuli-Venezia Giulia e le istituzioni europee, sistema inteso come l'insieme delle autonomie locali, delle autonomie funzionali, dei soggetti economici e sociali dell'intera Regione.

Infine, ma non di minore importanza, l'Ufficio stabilirà gli opportuni contatti con le altre rappresentanze regionali e provinciali al fine di attuare le forme di collaborazione e di coordinamento definite dall'Amministrazione regionale.

3. Programma-Attività

Le attività che l'Ufficio di Bruxelles dovrà svolgere, sono la naturale conseguenza degli obiettivi previsti dalla legge.

Se l'obiettivo principale dell'Ufficio è di garantire il collegamento tecnico-amministrativo-informativo e operativo tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Istituzioni comunitarie, la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea e le altre Regioni presenti a Bruxelles (come prevede l'articolo 8, comma 73 della legge regionale 2/2000), tale funzione di raccordo richiederà di realizzare una serie di attività di informazione/formazione e di assistenza per agevolare la partecipazione della Regione alle politiche e ai programmi comunitari, nonché di assicurare il supporto ad attività promozionali dell'immagine e degli interessi regionali.

Le funzioni dell'Ufficio dovranno svilupparsi sulla base di una complessa rete di relazioni che dovrà permettere lo scambio di informazioni e facilitare il collegamento tra la realtà regionale/locale e quella comunitaria.

Il networking si dovrà concretizzare anche attraverso l'organizzazione di incontri con funzionari comunitari e rappresentanti di altre Regioni europee, nonché nella partecipazione a seminari su tematiche specifiche e nell'organizzazione di iniziative/seminari/gruppi di lavoro presso la sede dell'Ufficio.

In linea con il dettato legislativo, l'operatività dell'Ufficio di Bruxelles dovrà essere ricondotta, in particolare, alle attività di informazione, di rappresentanza degli interessi regionali e di assistenza tecnica. A tal fine l'Ufficio di collegamento dovrà coordinarsi strettamente con le strutture regionali che hanno dirette competenze in materia comunitaria.

3.1 Informazione

Questo tipo di attività è rivolta principalmente all'Amministrazione regionale ma anche al sistema delle Autonomie locali e ai diversi attori socio-economici del territorio.

L'attività consiste nella ricerca, selezione e raccolta sistematica di informazioni con riguardo alle attività delle Istituzioni comunitarie e di altre Regioni d'Euro-

pa, su tematiche di competenza e di interesse regionale, operando in stretta concertazione con la Direzione regionale degli Affari europei.

In quest'ambito compito essenziale dell'Ufficio è rispondere correttamente alle esigenze informative e fornire tempestivamente informazioni «decodificate» ed esaurienti, particolarmente su tematiche e strategie in via di definizione che preludono all'assunzione di decisioni e atti rilevanti da parte delle Istituzioni comunitarie.

Tale attività dovrà permettere, inoltre, di aggiornare l'Amministrazione regionale sulle modifiche e innovazioni inerenti l'apparato organizzativo e le procedure interne delle Istituzioni europee, e sulle modalità concrete di partecipazione a programmi e iniziative comunitarie.

3.2 Rappresentanza e promozione degli interessi regionali

Quest'area di attività dovrà consistere nella presentazione di strategie, iniziative e progetti regionali in seno alle diverse istituzioni dell'Unione europea, al fine di far conoscere le linee di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia, promuovere i punti di forza del sistema regionale e fornire ogni utile contributo per la realizzazione delle politiche comunitarie.

La promozione degli interessi regionali dovrà avvenire anche attraverso la partecipazione a incontri, l'organizzazione di conferenze e gruppi di lavoro di carattere politico-istituzionale, il coinvolgimento dell'associazionismo, l'organizzazione e la partecipazione a cerimonie pubbliche, manifestazioni ed iniziative volte a curare il prestigio e l'immagine della Regione.

3.3 Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica comprende le attività che vanno dall'individuazione e segnalazione di opportunità di co-finanziamento, al supporto all'elaborazione di progetti e ad altri contributi, quali la ricerca di eventuali partners europei previsti da determinati programmi comunitari, nonché la funzione di facilitator nella gestione dei contatti con gli uffici comunitari e nell'individuazione di opportunità di collaborazione interregionale. Tali attività saranno svolte in stretta collaborazione con la Direzione regionale degli affari europei e con le altre strutture regionali competenti in materia comunitaria.

All'interno di quest'area di attività è compreso anche il ruolo di assistenza che l'Ufficio ricopre attraverso la preparazione di riunioni in ambito comunitario a favore degli Amministratori e degli Uffici regionali.

L'Ufficio potrà essere un punto di riferimento anche per il «sistema» Regione che abbia necessità di rapportarsi con le Istituzioni comunitarie.

La funzione relazionale comunemente definita networking consiste, pertanto, nella gestione di una serie di rapporti con una molteplicità di altri attori politico-istituzionali ed economici che hanno proprie strutture di rappresentanza a Bruxelles.

La Commissione europea (e, in particolare, le Direzioni generali, i Gabinetti dei Commissari e il Segretariato generale) sarà tra i principali interlocutori istituzionali con cui l'Ufficio di collegamento dovrà rapportarsi.

Nell'attività quotidiana dovranno rientrare anche i rapporti con il Parlamento europeo e con il Consiglio dell'Unione europea.

Analogamente, dovranno essere instaurati proficui rapporti con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, al fine di monitorare, in seno alle Istituzioni, l'iter relativo ai dossiers di interesse regionale, mediante incontri, riunioni o il semplice scambio di informazioni, mantenendosi in stretto collegamento con le strutture regionali competenti.

L'Ufficio avrà altresì rapporti con il Comitato delle Regioni e con gli altri organismi comunitari e internazionali presenti a Bruxelles.

L'Ufficio dovrà, inoltre, rapportarsi regolarmente con gli altri uffici di collegamento delle Regioni italiane e europee.

4. Risorse

4.1 Risorse finanziarie

Al fine di consentire il raggiungimento dei predetti obiettivi con la necessaria agilità operativa, l'articolo 8, comma 79, della citata legge regionale, ha autorizzato a sostenere le spese connesse all'attività dell'Ufficio e, in particolare, quelle relative alle consulenze e convenzioni, all'acquisizione di materiale informativo e documentale, alle spese di rappresentanza.

Con l'articolo 8, comma 82, della legge regionale 2/2000, e successive modifiche, è stato assegnato all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.1.951, il capitolo 830 «Spese per l'istituzione e l'attività dell'Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni europee a Bruxelles» sul quale la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001» ha stanziato, per l'anno 2001, la spesa complessiva di lire 300 milioni.

Le risorse stanziate verranno utilizzate per far fronte alle esigenze dell'Ufficio in relazione ai compiti ad esso affidati.

Le spese inerenti all'attività dell'Ufficio di Bruxelles saranno effettuate tramite aperture di credito a favore del responsabile dell'Ufficio stesso che opererà quale funzionario delegato.

Appare utile, inoltre, ricordare che nel provvedi-

mento legislativo di assestamento del bilancio 2001 è stata inserita un'apposita norma concernente le modalità agevolative di pagamento delle spese sostenute dal funzionario delegato a Bruxelles, analogamente a quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale n. 30/1985 per l'Ufficio di Gabinetto in Roma.

Per quanto riguarda le spese connesse all'attività dell'Ufficio di Bruxelles, esse saranno destinate a:

- esigenze operative correnti;
- attività di rappresentanza;
- consulenze e convenzioni.

Va ricordato che l'articolo 8, comma 79, della legge regionale 2/2000, ha rinviato ad apposito regolamento la definizione delle modalità operative e delle spese che dovranno essere sostenute dal funzionario delegato.

Si dovrà operare, pertanto, in conformità alle disposizioni contenute nel «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento a Bruxelles».

Dal novero delle spese operative correnti a carico dell'Ufficio di Gabinetto andranno escluse quelle connesse alla gestione dell'immobile, nonché quelle di consumo e di acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ufficio che siano ricomprese nel contratto di fornitura di servizi sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e la società erogatrice degli stessi, la NCI di Bruxelles.

Per quanto riguarda, invece, le spese di rappresentanza, disciplinate nel citato Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio, la relativa disciplina sarà in linea con quanto ha ribadito in diverse occasioni la Corte dei conti secondo la quale sono spese di rappresentanza quelle unicamente fondate sulla concreta obiettiva esigenza per un determinato Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti a quest'ultimo estranei allo scopo di suscitare l'interesse degli ambienti qualificati e dell'opinione pubblica in genere, al fine di ottenere i vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza della propria attività istituzionale.

Un'altra voce importante è quella relativa alle spese per consulenze e convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della idonea esperienza operativa nel settore, al fine di garantire un adeguato supporto operativo nello svolgimento dei compiti e delle attività, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale.

In particolare, i soggetti, pubblici o privati, dovranno assicurare quel «salto di qualità» insito nella loro prestazione d'opera e fornire un adeguato supporto, affiancando la Regione nello sviluppo di strategie e nell'articolazione di interventi in merito all'evolvere delle politiche dell'Unione europea; garantendo assistenza tecnica alla nascita e all'avvio di progetti ed azioni pilota riguardo tali tematiche; divulgando, attraverso diverse tipologie di strumenti informativi, i contenuti delle politiche e delle normative comunitarie; assistendo i propri interlocutori nell'identificazione e nell'accesso alle varie opportunità di finanziamento comunitario; prestando supporto sul fronte della formazione, attraverso l'organizzazione di momenti di approfondimento allo scopo di sensibilizzare e formare le diverse tipologie di utenza rispetto alle tematiche comunitarie.

Nel conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, siano essi pubblici o privati, l'Ufficio dovrà attenersi ai principi generali più volte ribaditi dalla Corte dei conti.

In particolare, i predetti incarichi potranno essere conferiti ove i problemi di pertinenza dell'Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e, conseguentemente, implichino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.

Il loro conferimento non dovrà implicare uno svolgimento di attività continuativa ma la soluzione di specifiche problematiche; essi dovranno quindi essere caratterizzati da temporaneità e specificità e non dovranno rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente al di fuori di quanto consentito dalla legge.

Infine, per quanto riguarda il compenso, esso dovrà essere proporzionato all'attività svolta e non corrisposto in maniera forfetaria.

4.2 Risorse umane

Per quanto riguarda le risorse umane, è necessario far riferimento, in primo luogo, a quanto previsto dall'articolo 8, comma 77, della legge regionale n. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce la struttura dell'Ufficio.

In particolare, per assicurare la funzionalità dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale potrà avvalersi di:

- personale regionale, tra cui il coordinatore, fornito della necessaria preparazione professionale e della conoscenza almeno delle lingue inglese e francese;
- personale regionale temporaneamente assegnato per missioni specifiche;
- personale appositamente assunto in loco, con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile, con conoscenza oltre che della lingua italiana, almeno dell'inglese e del francese;
- di consulenti laureati, con comprovata esperienza e competenza in materia comunitaria.

Quanto alla struttura operativa dell'Ufficio, al responsabile-coordinatore si affiancheranno, in una prima fase, almeno due dipendenti regionali, anche con il criterio della rotazione.

Per quanto riguarda invece i consulenti laureati, essi dovranno essere in possesso di esperienza e competenza nelle materie comunitarie, adeguatamente comprovate dal curriculum di studi e professionale.

5. Delega al Capo di Gabinetto per le scelte di gestione delle risorse finanziarie (articolo 8, comma 92, legge regionale n. 2/2000)

Il Capo di Gabinetto è delegato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 830 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2001 (UPB 3.1.2.1.951) assegnato all'Ufficio di Gabinetto, a cui fa riferimento il presente documento.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3412.

Documento unico di programmazione SFOP 2000-2006: modifiche della D.G.R. 3865/2000 relativa alla misura 4.4. «Azioni realizzate dagli operatori del settore» del Programma Operativo regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3865 del 7 dicembre 2000 con cui è stato approvato il programma operativo regionale, nell'ambito del Programma nazionale SFOP 2000-2006, di interventi strutturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 23 gennaio 2001, C(2001)45, di approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1600 dell'11 maggio 2001 con cui è stato approvato il nuovo piano finanziario indicizzato con l'inserimento della quota di cofinanziamento regionale nella misura richiesta dalla delibera CIPE del 4 agosto 2000;

PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota prot. n. 26203 dell'11 giugno 2001, ha attivato la procedura scritta, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del Comitato di sorveglianza del DOCUP, relativa ad alcune modifiche al Complemento di programmazione tra cui quelle sotto specificate;

VISTA la propria deliberazione n. 2597 del 3 agosto 2001 con la quale sono state in particolare apportate ulteriori modifiche al piano finanziario regionale, così come trasmesso dal Ministero competente con nota n. 260257 del 20 luglio 2001;

PRESO ATTO che al termine della consultazione per procedura scritta attivata con nota n. 2600279 del 24 agosto 2001, sulla base delle osservazioni fatte pervenire al Ministero competente da alcuni componenti del suddetto Comitato, è stata trasmessa l'ultima versione modificata del Complemento di programmazione al cui testo sono state apportate alcune modifiche redazionali;

CONSIDERATO in particolare che la modifica apportata a pagina 31 del testo, relativa alla Misura «Azioni realizzate dagli operatori del settore», descrive puntualmente che le azioni attraverso cui si attua tale misura consistono essenzialmente negli aiuti alla costituzione di Organizzazioni di Produttori (O.P.) di competenza dell'amministrazione centrale mentre i piani di miglioramento di dette organizzazioni rimangono invece nella competenza delle amministrazioni regionali;

CONSIDERATO che la Direzione regionale dell'Industria - Servizio Interventi Settoriali, con nota n. 6715/2.100 23 R del 3 settembre 2001, ha tenuto a precisare all'autorità di gestione del DOCUP che il programma operativo regionale, approvato con D.G.R. n. 3865 del 7 dicembre 2000, prevede in via prioritaria, tra gli interventi ammissibili a contributo, le spese di costituzione e di funzionamento delle O.P. e che peraltro l'amministrazione regionale ha già avviato la procedura istruttoria delle domande;

CONSIDERATO che con nota n. 260313 del 17 settembre il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha ritenuto chiusa la procedura con l'approvazione del nuovo testo così come modificato alla pagina 31;

CONSIDERATO che con nota n. 260323 del 25 settembre 2001 il suddetto Ministero esprime l'avviso che, nell'ottica di una più stretta cooperazione amministrativa, le domande di riconoscimento delle O.P. debbano pervenire all'Amministrazione centrale per il tramite delle Regioni, che provvederà pertanto alla relativa istruttoria, finalizzata alla formalizzazione del riconoscimento, attuato con decreto ministeriale e che conseguentemente saranno adottati dallo stesso Ministero i provvedimenti finanziari previsti;

RITENUTO pertanto di escludere nel dispositivo concernente la Misura 4.4. del Programma Operativo regionale al paragrafo «interventi ammissibili» le spese di costituzione e di funzionamento di tali organizzazioni di cui al punto 1;

ATTESO che la Direzione regionale degli Affari

europei è responsabile del coordinamento e la Direzione regionale dell'Industria è la Direzione responsabile dell'attuazione del programma;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale degli Affari europei d'intesa con l'Assessore regionale all'Industria, all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 3865 del 7 dicembre 2000 è così modificato:

- Nella seconda parte, Categorie e misure, Misura 4.4. Azioni realizzate dagli operatori del settore, le spese di costituzione e funzionamento delle O.P. di cui al punto 1 del paragrafo «Interventi ammissibili» sono escluse dal Programma Operativo regionale.

Le domande già presentate e positivamente approvate dal Nucleo di valutazione vengono trasmesse, ai fini del finanziamento, dalla Direzione regionale dell'Industria - Servizio Interventi settoriali al Ministero competente.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3481.

Legge 431/1998. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni. Ripartizione del fondo assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2000. (lire 3.279.554.818).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

ATTESO che le somme assegnate al Fondo di cui sopra sono utilizzate per la concessione ai conduttori, aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata;

PRESO ATTO che la quota di Fondo nazionale attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia ammonta, per l'anno 2000, a complessive lire 2.772.000.000 di cui alla deliberazione del C.I.P.E. n. 73/2000 del 4 agosto 2000;

ACCERTATO che il suddetto importo è iscritto sul capitolo di spesa regionale 3291;

PRESO ATTO, altresì, che con l'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998, per l'anno 2000, con un importo di lire 500.000.000 e che tale somma è iscritta sul capitolo di spesa n. 3308;

ACCERTATO che l'importo complessivo da ripartire tra i vari Comuni, per l'anno 2000, ammonta a complessive lire 3.279.554.818 (lire 2.772.000.000 stanziamento statale per l'anno 2000 + lire 500.000.000 incremento regionale per l'anno 2000 + lire 7.554.818 disponibilità residua dello stanziamento statale per l'anno 1999);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 724 del 9 marzo 2001, registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2001, Registro 1, foglio 153, con la quale è stata approvata la relazione programmatica per l'anno 2001 concernente l'attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

VISTA la delibera n. 549 del 16 marzo 2000 con la quale la Giunta regionale, ai fini della ripartizione tra i vari Comuni della quota di Fondo nazionale dianzi indicata, ha adottato i seguenti criteri e parametri:

1) l'80 per cento della quota attribuita viene ripartita tra i Comuni che concorrono con propri fondi ad incrementare le risorse;

2) il restante 20 per cento tra gli altri Comuni che non partecipano con propri fondi al finanziamento degli interventi di cui trattasi.

Nell'ambito di cui ai precedenti punti 1) e 2) si deve tenere conto dei seguenti parametri:

1. percentuale del concorso finanziario comunale sul totale delle richieste presentate;
2. incidenza media dell'affitto sul reddito riferita ai richiedenti l'intervento ex legge 431/1998;
3. percentuale di richieste presentate da conduttori nei confronti dei quali risulti emesso il provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 431/1998, sul totale delle richieste;
4. percentuale dichiarata (riferita alla data del bando pubblico da emettere a cura dei Comuni) delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo.

Sono favoriti i Comuni che ottengono la percentuale più alta dei suddetti parametri;

OSSERVATO che con la suddetta delibera è stato altresì disposto che:

- qualora la quota dell'80 per cento, destinata ai Comuni che concorrono con propri fondi ad incrementare il Fondo nazionale in argomento, dovesse risultare insufficiente a coprire le richieste di tali Comuni verrà utilizzata anche in parte o tutta la quota del 20 per cento destinata agli altri Comuni;

- a seguito di apposito bando pubblico i Comuni devono presentare all'Amministrazione regionale, ai fini della ripartizione della quota del Fondo in argomento, la graduatoria tra le domande presentate e la quantificazione del contributo, l'eventuale deliberazione della Giunta comunale contenente l'impegno della quota di partecipazione al Fondo e la situazione riferita alle percentuali dei parametri come sopra stabiliti;

VISTE le note della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici prot. n. EST/5171 del 9 aprile 2001 e prot. n. EST/7391 del 17 maggio 2001 con le quali i Comuni sono stati informati sulle modalità e sui criteri di riparto ed è stato, altresì, indicato il termine del 20 agosto c.a. per la presentazione della relativa documentazione;

VISTE le domande presentate dai Comuni indicati nel prospetto sub 1 allegato, facente parte integrante della presente deliberazione, che incrementano il Fondo nazionale con fondi del proprio bilancio, inseriti in graduatoria secondo l'ordine derivante dalla percentuale complessiva dei parametri indicati nella deliberazione giuntale n. 549/2000;

PRESO ATTO che dalla suddetta graduatoria sono stati esclusi i sottoindicati Comuni, che incrementano il citato Fondo, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

- Comune di Tricesimo in quanto la richiesta di contributo è pervenuta in data 21 agosto 2001 e quindi a termini scaduti;

- Comune di Fontanafredda il quale ha stabilito di incrementare le risorse attribuite dall'articolo 11 della legge 431/1998 con proprie risorse per un importo totale di lire 20.000.000 a fronte di una richiesta di contributo pari a lire 3.823.164 e pertanto completamente coperta dal concorso comunale;

VISTE le domande presentate dai Comuni indicati per ordine alfabetico nel prospetto sub 2, allegato e facente parte integrante della presente deliberazione, che non partecipano con fondi del proprio bilancio ad incrementare il Fondo nazionale;

RILEVATO che le domande di contributo dei Comuni di Carlino e S. Vito al Torre, che non partecipano con proprie risorse ad incrementare il Fondo nazionale, sono pervenute rispettivamente il 24 agosto e il 28 agosto c.a. e quindi a termini scaduti;

RILEVATO, altresì, che nell'elenco allegato sub 2 non è stato inserito il Comune di S. Giorgio della Richinvelda in quanto dalla documentazione trasmessa si è rilevato che il contratto di locazione del richiedente il contributo non è stato regolarmente registrato come previsto dal comma 2, dell'articolo 11 della legge 431/1998;

PRESO ATTO che la quota del Fondo di cui trattasi pari a complessive lire 3.279.554.818 per l'anno 2000 risulta insufficiente a coprire le richieste di contributo dei Comuni che incrementano il citato Fondo;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 549/2000, con la quale sono stati adottati i criteri e i parametri ai fini della distribuzione tra i vari Comuni della quota di Fondo nazionale in argomento, dispone che qualora la parte dell'80% destinata ai Comuni che concorrono con propri fondi fosse insufficiente, potrà essere utilizzata parte o tutta la quota del 20% destinata agli altri Comuni;

RITENUTO pertanto di procedere al riparto dei fondi in questione tra i Comuni che partecipano con proprie risorse ad incrementare il Fondo in argomento fino ad esaurimento della quota disponibile pari a complessive lire 3.279.554.818;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1 - E' approvata la graduatoria delle domande presentate dai Comuni che partecipano con proprie risorse di bilancio ad incrementare il Fondo nazionale così come indicato nel prospetto sub 1, allegato e facente parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2 - Di prendere atto delle domande presentate dai Comuni che non partecipano con fondi del proprio bilancio ad incrementare il Fondo nazionale, indicati nel prospetto sub 2, allegato e facente parte integrante della presente deliberazione.

Art. 3 - Sono esclusi dalla graduatoria i Comuni di Tricesimo, Fontanafredda, Carlino, San Vito al Torre e San Giorgio della Richinvelda per le motivazioni in premessa indicate.

Art. 4 - Di assegnare ai sottoelencati Comuni, inseriti in graduatoria come indicato nel prospetto allegato sub 1, il contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 fino ad esaurimento della quota disponibile pari a complessive lire 3.279.554.818.:

1.	Grado	lire	62.238.400
2.	Azzano Decimo	lire	32.433.600
3.	San Canzian d'Isonzo	lire	12.224.543
4.	Premariacco	lire	10.646.428
5.	Cervignano dei Friuli	lire	118.768.135
6.	San Giovanni al Natisone	lire	13.000.000
7.	Maniago	lire	6.214.531
8.	Lignano Sabbiadoro	lire	53.908.966
9.	Monfalcone	lire	756.616.654
10.	Trieste	lire	2.213.503.561
	Totale	lire	3.279.554.818

Art. 5 - Di impegnare la somma di lire 3.279.554.818, di cui al precedente articolo 4, con i fondi disponibili sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio in corso:

- sul capitolo 3291 per lire 7.554.818 in conto competenza derivata dell'esercizio 2000;
- sul capitolo 3291 per lire 2.772.000.000 in conto competenza dell'esercizio 2001;
- sul capitolo 3308 per lire 500.000.000 in conto competenza dell'esercizio 2001.

Art. 6 - Alla concessione ed erogazione dei contributi assegnati con il precedente articolo 4 si provvederà con decreto del Direttore del servizio dell'edilizia Residenziale e degli Affari amministrativi e contabili.

Art. 7 - I Comuni individuati con l'articolo 4 della presente deliberazione dovranno presentare entro il 30 novembre 2002, a rendicontazione della spesa sostenuta per le finalità in argomento, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Art. 8 - Alla dichiarazione di cui all'articolo 7 andrà allegato un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei beneficiari delle provvidenze, l'ammontare del contributo erogato e del relativo concorso di spesa comunale.

Art. 9 - Si fa riserva di procedere con successivo atto deliberativo ad un secondo riparto qualora vengano reperite nuove risorse finanziarie da destinare al riparto per l'anno 2000.

Art. 10 - La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato sub 1

Graduatoria dei comuni che incrementano il Fondo nazionale con fondi del proprio bilancio

N.	Comune	Fabbisogno	Quota comunale	Quota regionale	Percentuale dei parametri				
					1	2	3	4	TOTALE
1	Grado	77.798.000	15.559.600	62.238.400	25	1467,5	0		1492,5
2	Azzano Decimo	36.037.300	3.603.700	32.433.600	10	321,08	0		331,08
3	San Canzian d'Isonzo	14.214.585	1.990.042	12.224.543	14	291,59	0		305,59
4	Premariacco	11.829.364	1.182.936	10.646.428	10	157,23	0		167,23
5	Cervignano del Friuli	120.768.135	2.000.000	118.768.135	1,66	133	0	28	162,66
6	San Giovanni al Natisone	18.000.000	5.000.000	13.000.000	27,77	121,02			148,79
7	Maniago	16.225.929	10.011.398	6.214.531	61,7	40,7	0	39	141,4
8	Lignano Sabbiadoro	67.408.966	13.500.000	53.908.966	20,03	110,15			130,18
9	Monfalcone	806.616.654	50,000.000	756.616.654	6	87	0,9	29,9	123,8
10	Trieste	2.826.779.996	500.000.000	2.326.779.996	17,68	105,03	0,97		123,68
11	Pagnacco	28.500.000	1.000.000	27.500.000	3,51	120,09			123,6
12	Brugnera	28.500.000	8.000.000	20.500.000	28,07	93,76	0		121,83
13	Cormons	17.764.421	3.552.885	14.211.536	20	74,48	0	26,8	121,28
14	Lestizza	1.448.749	1.000.000	448.749	69,03	30,56	0	21,65	121,24
15	Gorizia	523.972.120	60.000.000	463.972.120	11,45	67,06	3,67	27,6	109,78
16	Tavagnacco	146.688.026	15.500.000	131.188.026	10,06	79,6	3,1	15	107,76
17	Mortegliano	19.770.298	2.000.000	17.770.298	10,12	75,7	0	20	105,82
18	Basiliano	9.792.000	2.000.000	7.792.000	20,42	81,77	0		102,19
19	Codroipo	73.789.787	3.000.000	70.789.787	4,07	56,46	0	40	100,53
20	Udine	1.716.013.000	100,000.000	1.616.013.000	5,86	62,47	0	32	100,33
21	Villa Vicentina	20.954.624	3.000.000	17.954.624	14,31	82,83	0		97,14
22	Romans d'Isonzo	6.667.000	2.500.000	4.167.000	38	55,2	0		93,2
23	Spilimbergo	181.796.992	4.872.159	176.924.833	2,68	59,8	0	28,9	91,38
24	Mariano del Friuli	5.835.000	1.000.000	4.835.000	17	56,9	0	15	88,9
25	San Giorgio di Nogaro	4.790.427	479.043	4.311.384	10	49,5	0	22	81,5
26	Latisana	41.759.184	13.000.000	28.759.184	31,13	46,95			78,08
27	San Daniele del Friuli	30.436.569	5.000.000	25.436.569	16,43	58,4	0		74,83

28	Porcia	38.844.000	7.768.800	31.075.200	20	32,89	0	20,59	73,48
29	Palmanova	24.769.197	6.935.375	17.833.822	28	44,27			72,27
30	Fagagna	3.427.256	1.200.000	2.227.256	35,01	36,54	0		71,55
31	Buttrio	2.314.631	231.463	2.083.168	10	61,28	0		71,28
32	Tolmezzo	51.999.094	10.000.000	41.999.094	19,2	50,9	0		70,1
33	Aviano	59.261.389	10.000.000	49.261.389	16,87	52,5			69,37
34	Cividale del Friuli	59.858.464	5.985.846	53.872.618	10	58			68
35	Osoppo	10.249.920	1.000.000	9.249.920	9,75	57,45	0		67,2
36	Gemona del Friuli	36.201.000	2.000.000	34.201.000	5,52	61,52	0		67,04
37	Tarcento	52.704.117	1.000.000	51.704.117	1,9	64,97	0		66,87
38	Gradisca d'Isonzo	44.931.259	3.000.000	41.931.259	6,6	57,8			64,4
39	Montenars	1.598.648	500.000	1.098.648	31,28	32,39			63,67
40	Gonars	1.475.000	500.000	975.000	33,89	29,58	0		63,47
41	Artegna	4.101.966	1.000.000	3.101.966	24,38	37,7			62,08
42	Sacile	121.992.599	24.398.526	97.594.073	20	35,98	0		55,98
43	Fanna	8.585.658	1.000.000	7.585.658	11,65	44,08			55,73
44	Muggia	2.662.773	600.000	2.062.773	22,53	29,77	0		52,3
45	Pozzuolo del Friuli	6.330.930	3.165.465	3.165.465	50	0	0		50
46	Malborghetto-Valbruna	8.286.260	2.000.000	6.286.260	20	29	0		49
47	Talmassons	9.944.313	500.000	9.444.313	5,03	40,25	0	2,1	47,38
48	Reana del Rojale	9.074.967	1.000.000	8.074.967	11,02	32			43,02
49	Venzone	5.512.955	551.295	4.961.660	10	27,33	0		37,33
50	Ronchi dei Legionari	23.816.740	8.000.000	15.816.740	33,59	0,32			33,91
51	Morsano al Tagliamento	9.320.605	1.000.000	8.320.605	10,73	19,49	0		30,22
	TOTALE	7.451.420.867	922.088.533	6.529.332.334					

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato sub 2

Elenco dei comuni che non incrementano il Fondo nazionale

N.progr.	Comune	Contributo richiesto
1	Aiello del Friuli	2.811.432
2	Attimis	2.663.038
3	Budoia	1.663.547
4	Campoformido	17.781.828
5	Capriva del Friuli	8.736.553
6	Casarsa della Delizia	22.569.678
7	Cassacco	11.954.733
8	Castelnovo del Friuli	2.509.000
9	Chions	51.132.000
10	Cordenons	51.132.000
11	Cormo di Rosazzo	6.000.000
12	Fiume Veneto	19.936.000
13	Lusevera	3.033.660
14	Martignacco	8.834.359
15	Medea	8.907.720
16	Mossa	836.256
17	Pasian di Prato	75.585.250
18	Pordenone	253.414.754
19	Pinzano al Tagliamento	6.000.000
20	Precenicco	5.573.730
21	Ronchis	6.000.000
22	Roveredo in Piano	6.000.000
23	Sagrado	2.903.076
24	San Dorligo della Valle	5.623.728
25	San Quirino	8.013.557
26	San Vito al Tagliamento	75.284.413
27	Taipana	3.360.000
28	Torviscosa	9.401.364
29	Turriaco	1.883.992
	TOTALE	679.545.668

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2001, n. 3754.

Articolo 2540 Codice civile - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Essicatoio cooperativo agricolo di Udine Soc. coop. a r.l.», con sede in Mereto di Tomba.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 27 luglio 2001 con la quale la Cooperativa «Essiccatoio Cooperativo Agricolo di Udine soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile e il dott. Marcello Comuzzo ne veniva nominato commissario governativo, mentre il dott. Gianluigi D'Orlandi veniva nominato vice commissario governativo;

VISTE le relazioni dei predetti commissari del 7 settembre 2001, del 21 settembre 2001 e del 25 settembre 2001 dalle quali si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dagli stessi di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta dell'1 ottobre 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Claudio Gottardo, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 23, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «Essiccatoio Cooperativo Agricolo di Udine soc. coop. a r.l.» con sede in Mereto di Tomba, costituita il 15 aprile 1920, per rogito notaio dott. Venanzio Pirona di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Claudio Gottardo, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 23, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2001, n. 3756.

Articolo 2543 Codice civile - Gestione commissariale della cooperativa «Mirabel Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 13 settembre 2001 alla Cooperativa «Mirabel soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rilevano irregolarità di funzionamento, non sanabili, riscontrate ed accertate nell'atto in parola alle pagine 11, 12, 14 e 15;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta dell'1 ottobre 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 Codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 Codice civile, gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa «Mirabel soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
- di nominare il rag. Antonio Collini con studio in Trieste, via San Francesco n. 9, commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso spettante al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2001, n. 3757.

Articolo 2540 Codice civile - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Style Dipinture Edili Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 27 agosto 2001 alla Cooperativa «Style Dipinture Edili Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta dell'1 ottobre 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone, via Roggiuzzole n. 3, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Pordenone;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «Style Dipinture Edili Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons, costituita il 26 gennaio 2000, per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone, via Roggiuzzole n. 3, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2001, n. 3789 (Estratto).

Comune di Ovaro: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 25 del 2 agosto 2001, di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 2466 del 20 luglio 2001 in merito alla variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Ovaro, superata dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 25 del 2 agosto 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 25 del 2 agosto 2001, di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Ovaro;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2001, n. 3797.

Legge regionale 59/1983. Adeguamento delle tariffe dei diritti dovuti agli Uffici Tavolari per la fruizione dei relativi servizi.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- Che ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore delegato alla tenuta del Libro fondiario - fissa le tariffe dei diritti dovuti per la presentazione delle domande d'iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti nonché per il rilascio delle certificazioni;

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1908 del 20 aprile 1990 e susseguente decreto dell'Assessore al Libro fondiario n. 004 del 21 maggio 1990, sono state rideterminate le tariffe già fissate con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 5998 del 29 dicembre 1981, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56;

- che le tariffe risultanti dagli ulteriori aggiornamenti parziali ed integrazioni in ultimo apportate con deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 28 gennaio 1994, con decreto dell'Assessore delegato al Libro fondiario del 3 febbraio 1994 ed infine con deliberazione di Giunta regionale n. 5244 del 15 novembre 1996, sono le seguenti:

		Importi		Anno di fissazione o di ultimo aggiornam.
a)	Estratti per ogni partita tavolare	lire	2000	1990
b)	Per ogni domanda tavolare (indipendentemente dalla sua consistenza)	lire	20.000	1990
c)	Diritti d'urgenza sub a) e sub b): gli importi sono maggiorati del 100%			
d)	Riproduzione fotomeccanica o di microfilms			
	fino al formato 21 x 29.7	lire	250	1994
	per formati superiori	lire	350	1994
e)	autenticazione di atti archiviati: per ogni singolo atto	lire	1.000	1990
f)	stampe meccanografiche prodotte da stampanti collegate al sistema informatico del Libro fondiario: per pagina	lire	250	1996

RAVVISATA la necessità - stante anche il lasso di tempo trascorso senza modifiche - di aggiornare gli importi di cui trattasi in considerazione del fatto che sono aumentati - frattanto - i costi relativi al personale, alle spese generali, quelli relativi alla gestione e all'utilizzo delle attrezzature informatiche, nonché di quelli di fotoriproduzione e di stampa;

CONSIDERATO, ulteriormente, avuto particolare riguardo ai diritti attualmente percepiti per le domande tavolari, che l'ammontare del relativo importo non copre - in tutte le fattispecie in cui vi sono più di due parti cui dover notificare il decreto tavolare - il puro costo delle spese di spedizione;

RITENUTO di dover provvedere all'adeguamento delle tariffe dei diritti dovuti per la fruizione dei servizi tavolari;

DATO ATTO che la non inclusione - fra le voci di cui al prospetto di seguito riportato - delle maggiorazioni connesse ai cosiddetti «diritti d'urgenza» risponde alla necessità di non gravare l'utenza di oneri aggiuntivi per l'espletamento di adempimenti tavolari, i cui tempi di esecuzione - pur tenendo conto della diversa potenzialità operativa di ciascuna struttura organiz-

zativa - oltre a risultare, allo stato, maggiormente contenuti, ci si prefigge ulteriormente di contenere;

PER QUANTO in precedenza considerato;

VISTA la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59;

SU PROPOSTA dell'Assessore delegato al Libro fondiario;

all'unanimità delibera

DELIBERA

1) è approvata, secondo le specificazioni di cui al seguente prospetto, la tariffa dei diritti dovuti agli Uffici tavolari per la fruizione dei relativi servizi:

a)	Estratti relativi ad una partita tavolare		
	se di tipo sommario	euro 2.50	(lire 4.840)
	se non sommario	euro 5.00	(lire 9.680)
b)	Autenticazione di atti archiviati presso gli Uffici tavolari e di fotoriproduzioni dei libri maestri	euro 5.00	(lire 9.680)
c)	certificazioni desumibili dal libro maestro, dai documenti e dai registri	euro 5.00	(lire 9.680)
d)	Domande tavolari: per ogni domanda, indipendentemente dalla sua consistenza	euro 18.00	(lire 34.850)
e)	Copie di documenti, di atti ed elaborati tecnici della collezione di documenti nonché stampe prodotte da apparecchiature collegate con il sistema informativo del Libro fondiario ovvero collegate a lettori di microfilms: per pagina		
	in formato A3	euro 0.40	(lire 770)
	in formato A4	euro 0.25	(lire 480)

2) Le tariffe di cui al presente atto - da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione - trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2002 e sostituiscono quelle determinate con i provvedimenti in premessa richiamati.

3) I diritti tavolari sono dovuti anticipatamente.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2001, n. 3798.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 62: determinazione annuale delle indennità spettanti ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ad altri organi monocratici, ai membri degli organi di amministrazione, ai membri dei Collegi sindacali o dei Collegi dei Revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8, comma 62 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale) che prevede la determinazione annuale della misura dei compensi spettanti agli Organi collegiali di amministrazione, agli organi monocratici ed ai Collegi sindacali o Collegi dei Revisori dei conti, nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale;

VISTO il verbale di Giunta regionale 6 luglio 2001, n. 2265 con il quale è stato preso atto delle proposte di adeguamento dei compensi in parola, formulate da numerosi Uffici regionali;

VISTO altresì il verbale di Giunta regionale 27 luglio 2001, n. 2573 con cui, sintetizzate le determinazioni giuntali, sono stati specificati i singoli importi dei citati compensi, come risultanti dal prospetto allegato quale parte integrante del verbale medesimo ed è stata inoltre disposta l'acquisizione del previsto parere della Commissione consiliare per gli affari della presidenza;

ACQUISITO il parere deliberato dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta n. 135 del 10 ottobre 2001, comunicato con nota del Consiglio regionale 11 ottobre 2001, prot. n. 11/6419-01;

RICHIAMATI i contenuti del verbale di Giunta regionale 26 ottobre 2001, n. 3706 con il quale, nel prendere atto del parere favorevole espresso dalla citata Commissione, subordinato peraltro all'introduzione di alcune modifiche, è stato evidenziato come, qualora la misura delle indennità per i Revisori dei conti venisse rapportata alle tariffe professionale gli importi definiti con verbale 27 luglio 2001, n. 2573 per gli organi di cui trattasi subirebbero una maggiorazione tale da determinare un forte squilibrio fra i compensi degli organi amministrativi e quelli dei sindaci;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento delineato dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 8, comma 62, il parere citato, privo di una espressa qualificazione, può ritenersi obbligatorio, ma non vincolante;

RITENUTO pertanto di confermare le disposizioni giuntali già espresse con verbale 27 luglio 2001, n. 2573, che vengono ora nuovamente riassunte nel prospetto allegato sub A) al presente provvedimento, op-

portunamente integrato con l'indicazione degli importi espressi anche in euro;

RITENUTO di individuare quale data di decorrenza delle nuove indennità quella corrispondente alla data di adozione della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Presidente,

all'unanimità,

DELIBERA

A decorrere dalla data della presente deliberazione, i compensi spettanti ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ad altri organi monocratici, ai membri degli organi di amministrazione, ai membri dei Collegi sindacali o dei Collegi dei Revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale sono determinati, ai sensi dell'articolo 8, comma 62 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nelle misure indicate nel prospetto allegato sub A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Alleggato A

ENTE	*ORGANO*	*INDENNITA' IN LIRE*	*INDENNITA' IN EURO*
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO (A.R.I.)	VICE PRESIDENTE	**4.033.665 (mensile)**	**2.083,21 (mensile)**
	COMPONENTI IL COMITATO PROGRAMMATICO	**112.368 (gettone di presenza)**	**58,03 (gettone di presenza)**
	PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	**4.815.832 (annuale)**	**2.487,17 (annuale)**
	REVISORI EFFETTIVI	**4.013.193 (annuale)**	**2.072,64 (annuale)**
ENTE REGIONALE SVILUPPO ARTIGIANATO (E.S.A.)	COMMISSARIO LIQUIDATORE	**4.494.776 (mensile)**	**2.321,36 (mensile)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACI	**6.421.111 (annuale)**	**3.316,23 (annuale)**
	SINDACI EFFETTIVI	**4.815.832 (annuale)**	**2.487,17 (annuale)**
ENTE REGIONALE PROMOZIONE E SVILUPPO AGRICOLTURA (E.R.S.A.)	PRESIDENTE	**4.494.776 (mensile)**	**2.321,36 (mensile)**
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**112.368 (gettone di presenza)**	**58,03 (gettone di presenza)**
	PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	**6.421.111 (annuale)**	**3.316,23 (annuale)**
	REVISORI EFFETTIVI	**4.815.832 (annuale)**	**2.487,17 (annuale)**
ENTE TUTELA PESCA	PRESIDENTE	**2.086.859 (mensile)**	**1.077,77 (mensile)**
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	**112.368 (gettone di presenza)**	**58,03 (gettone di presenza)**
	PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	**4.013.193 (annuale)**	**2.072,64 (annuale)**
	REVISORI	**3.210.554 (annuale)**	**1.658,11 (annuale)**

ENTE	*ORGANO*	*INDENNITA' IN LIRE*	*INDENNITA' IN EURO*
E.R.Di.S.U. di TRIESTE e di UDINE	PRESIDENTE	**3.500.000 (mensile)**	**1.807,60 (mensile)**
	VICE PRESIDENTE	**1.750.000 (mensile)**	**903,80 (mensile)**
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**109.488 (gettone di presenza)**	**56,55 (gettone di presenza)**
	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	**4.815.832 (annuale)**	**2.487,17 (annuale)**
	REVISORI EFFETTIVI	**4.013.193 (annuale)**	**2.072,64 (annuale)**
ISTITUTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE (I.R.Fo.P.)	COMMISSARIO LIQUIDATORE	**2.737.245 (mensile)**	**1.413,67 (mensile)**
AZIENDA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA (A.R.P.T.)	VICE PRESIDENTE	**1.173.104 (mensile)**	**605,86 (mensile)**
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**109.488 (gettone di presenza)**	**56,55 (gettone di presenza)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**4.692.421 (annuale)**	**2.423,43 (annuale)**
	SINDACI	**3.910.351 (annuale)**	**2.019,53 (annuale)**
A.Re.Ra.N.	PRESIDENTE	**2.000.000 (mensile) + 205.260 (gettone di presenza)**	**1.032,91 (mensile) + 106,01 (gettone di presenza)**
	COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO	**1.026.300 (mensile) + 205.260 (gettone di presenza)**	**530,04 (mensile) + 106,01 (gettone di presenza)**
SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**100.000 (gettone di presenza)**	**51,65 (gettone di presenza)**
	REVISORI	**100.000 (gettone di presenza)**	**51,65 (gettone di presenza)**

ENTE	*ORGANO*	*INDENNITA' IN LIRE*	*INDENNITA' IN EURO*
ENTI FIERA	PRESIDENTE	**49.296.000 (annuale)**	**25.459,26 (annuale)**
	VICE PRESIDENTE	**30.810.000 (annuale)**	**15.912,04 (annuale)**
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COMITATO ESECUTIVO	**154.050 (gettone di presenza)**	**79,56 (gettone di presenza)**
	REVISORI	**tariffe previste dalla normativa statale (D.P.R. 645/1994)**	**tariffe previste dalla normativa statale (D.P.R. 645/1994)**
ENTE PARCO PREALPI GIULIE	PRESIDENTE	**2.694.193 (mensile)**	**1.391,43 (mensile)**
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	**107.766 (gettone di presenza)**	**55,66 (gettone di presenza)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**4.618.618 (annuale)**	**2.385,32 (annuale)**
	SINDACI	**3.848.849 (annuale)**	**1.987,76 (annuale)**
ENTE PARCO DOLOMITI FRIULANE	PRESIDENTE	**3.150.182 (mensile)**	**1.626,93 (mensile)**
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	**126.005 (gettone di presenza)**	**65,08 (gettone di presenza)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**5.400.313 (annuale)**	**2.789,03 (annuale)**
	SINDACI	**4.500.262 (annuale)**	**2.324,19 (annuale)**
AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (AA.P.T.)	PRESIDENTE	**4.068.000 (mensile)**	**2.100,95 (mensile)**
	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	**2.859.867 (annuale)**	**1.477,00 (annuale)**
	REVISORI	**2.296.244 (annuale)**	**1.185,91 (annuale)**

ENTE	*ORGANO*	*INDENNITA' IN LIRE*	*INDENNITA' IN EURO*
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (CO.RE.CO.)	PRESIDENTE	**5.000.000 (mensile)**	**2.582,28 (mensile)**
	VICE PRESIDENTE	**4.156.515 (mensile)**	**2.146,66 (mensile)**
	COMPONENTI	**3.925.597 (mensile)**	**2.027,40 (mensile)**
ATER TRIESTE	PRESIDENTE	**65.000.000 (annuale)**	**33.569,70 (annuale)**
	VICE PRESIDENTE	**32.500.000 (annuale)**	**16.784,85 (annuale)**
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**13.000.000 (annuale)**	**6.713,94 (annuale)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**17.000.000 (annuale)**	**8.779,77 (annuale)**
	SINDACI	**11.000.000 (annuale)**	**5.681,03 (annuale)**
ATER UDINE	PRESIDENTE	**55.000.000 (annuale)**	**28.405,13 (annuale)**
	VICE PRESIDENTE	**27.500.000 (annuale)**	**14.202,56 (annuale)**
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**11.000.000 (annuale)**	**5.681,03 (annuale)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**17.000.000 (annuale)**	**8.779.77 (annuale)**
	SINDACI	**11.000.000 (annuale)**	**5.681,03 (annuale)**

ENTE	*ORGANO*	***INDENNITA' IN LIRE***	***INDENNITA' IN EURO***
ATER GORIZIA	PRESIDENTE	**48.000.000 (annuale)**	**24.789,93 (annuale)**
	VICE PRESIDENTE	**24.000.000 (annuale)**	**12.394,97 (annuale)**
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**9.600.000 (annuale)**	**4.957,99 (annuale)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**17.000.000 (annuale)**	**8.779,77 (annuale)**
	SINDACI	**11.000.000 (annuale)**	**5.681,03 (annuale)**
ATER PORDENONE	PRESIDENTE	**55.000.000 (annuale)**	**28.405,13 (annuale)**
	VICE PRESIDENTE	**27.500.000 (annuale)**	**14.202,56 (annuale)**
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**11.000.000 (annuale)**	**5.681,03 (annuale)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**17.000.000 (annuale)**	**8.779,77 (annuale)**
	SINDACI	**11.000.000 (annuale)**	**5.681,03 (annuale)**
ATER TOLMEZZO	PRESIDENTE	**35.000.000 (annuale)**	**18.075,99 (annuale)**
	VICE PRESIDENTE	**17.500.000 (annuale)**	**9.038,00 (annuale)**
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**7.200.000 (annuale)**	**3.718,49 (annuale)**
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	**14.400.000 (annuale)**	**7.436,98 (annuale)**
	SINDACI	**8.400.000 (annuale)**	**4.338,24 (annuale)**

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato C.E., dei bandi per la presentazione di «Progetti dimostrativi di frutticoltura come attività agricola alternativa» e progetti di «Sostegno agli investimenti nelle Aziende agricole e zootecniche per la loro qualificazione e la loro diversificazione».

Si comunica che la Commissione europea ha concluso con esito favorevole l'esame dei progetti di bando per la presentazione di «Progetti dimostrativi di frutticoltura come attività agricola alternativa» e di progetti di «Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e zootecniche per la loro qualificazione e la loro diversificazione».

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato C.E., dei progetti di bando per «Valorizzazione delle produzioni vitivinicole autoctone - realizzazione di un centro di appassimento delle uve» e «Miglioramento e valorizzazione delle risorse forestali».

Si comunica che la Commissione europea ha concluso con esito favorevole l'esame dei progetti di bando per la «Valorizzazione delle produzioni vitivinicole autoctone - realizzazione di un centro di appassimento delle uve» ed il «Miglioramento e valorizzazione delle risorse forestali».

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 88 dell'11 ottobre 2001 il Comune di Brugnera ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cassacco, variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 28/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0424/Pres. del 7 novembre 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 28 del 23 aprile 2001, con cui il Comune di Cassacco ha approvato la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, della modifica (riduzione del perimetro dell'ambito del P.R.P.C. della S.S. 13) conseguente all'accoglimento del punto 5 dell'osservazione dell'Ufficio tecnico comunale, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 3610 del 24 novembre 2000.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 72 del 25 ottobre 2001 il Comune di Forni di Sopra ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 73 del 25 ottobre 2001 il Comune di Forni di Sopra ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Manzano. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 60 del 9 agosto 2001 il Comune di Manzano ha adottato la variante n. 30 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 30 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 28 settembre 2001 il Comune di Morsano al Tagliamento ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Muggia. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 91 del 25 luglio 2001 il Comune di Muggia ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palmanova. Avviso di approvazione dei Piani regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica del Centro Storico.

Con deliberazione consiliare n. 60 del 31 ottobre 2001, il Comune di Palmanova ha accolto le osservazioni ed opposizioni presentate ai Piani regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica del Centro Storico, ed ha approvato i Piani medesimi, modificati di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 42 del 17 ottobre 2001 il Comune di Pavia di Udine ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 44 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 85 del 2 ottobre 2001 il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 44 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 44 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giorgio della Richinvelda. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 56 di data 1 ottobre 2001 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Talmassons. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 47 del 13 novembre 2001 il Comune di Talmassons ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentante nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 60 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 68 del 22 ottobre 2001 il Comune di Tolmezzo ha adottato la variante n. 60 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 60 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 116 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 100 del 17 settembre 2001 il Comune di Udine ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 116 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Annonaria Udinese.

Con deliberazione consiliare n. 101 del 17 settembre 2001, il Comune di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 5 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Annonaria Udinese, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al Piano per gli Insediamenti Produttivi.

Con deliberazione consiliare n. 71 del 26 settembre 2001, il Comune di Zoppola ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al Piano per gli Insediamenti Produttivi, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 72 del 26 settembre 2001 il Comune di Zoppola ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 335 - anno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), su ricorso proposto da Gesteco S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra. Errata Corrige - Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 7 novembre 2001.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 7 novembre 2001 nella pagina 9323 del sommario, all'avviso di cui all'oggetto, anzichè «Sentenza 27 ottobre 1999, n. 424», deve leggersi «Sentenza 27 ottobre 1999, n. 335».

CORTE COSTITUZIONALE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 42 del 31 ottobre 2001)

Sentenza 8-24 ottobre 2001 - n. 344

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Regione Friuli-Venezia Giulia - Energia e risparmio energetico - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Controlli degli impianti di potenza inferiore ai 35 kW mediante esame della documentazione (anzichè con verifiche dirette sugli impianti) e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola - Contrasto con i principi della legislazione statale - Illegittimità costituzionale - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999, articolo 1, comma 5, terzo periodo - Costituzione, articolo 117, secondo comma; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, articolo 6, numero 3; legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 31, comma 3. Regione Friuli-Venezia Giulia - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Somme già riscosse da Comuni e Province in relazione ai controlli effettuati - Non imputabilità a carico degli utenti - Contrasto con i principi della legislazione dello Stato - Illeggittimità costituzionale - Legge Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999, articolo 1, comma 6 - Costituzione, articolo 23; legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 31, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando Santossuosso.

Giudici: Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo, Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 ottobre 1999, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato il 21 ottobre 1999 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 29 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata a maggioranza assoluta nella seduta del 4 ottobre 1999, recante «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici».

Premesso che in materia di controlli degli impianti termici l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 assegnerebbe alla Regione solo funzioni di coordinamento degli enti locali, e che la competenza legislativa della Regione in tale materia sarebbe di tipo concorrente, e quindi soggetta ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, il ricorrente ritiene che l'articolo 1, comma 5, della legge regionale impugnata, là dove stabilisce che i controlli degli impianti termici con potenza inferiore ai 35 Kw possono essere effettuati esclusivamente con la verifica del libretto di impianto termico e senza oneri a carico dei proprietari, sarebbe costituzionalmente illegittimo perchè in contrasto con la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e con il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, i quali, invece, stabiliscono che i controlli debbono essere effettuati da Comuni e Province tramite apposite apparecchiature e con oneri a carico degli utenti.

Del pari incostituzionale sarebbe il comma 6 del medesimo articolo 1 della predetta legge regionale, nella parte in cui dispone che le somme eventualmente già percepite da Comuni e Province, relative all'«accatastamento» degli impianti con autocertificazione ovvero alle denunce previste dall'articolo 11, comma 20, del D.P.R. n. 412 del 1993, non sono dovute.

Tale disposizione violerebbe l'articolo 31 della legge n. 10 del 1991 e l'articolo 11, comma 18, del D.P.R. n. 412 del 1993, i quali stabiliscono che l'onere dei controlli è posto a carico degli utenti.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, concludendo per l'infondatezza della questione.

Non sarebbe in primo luogo pertinente il richiamo all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998, perchè tale norma non si applicherebbe, per esplicita previsione (articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998), alle Regioni ad autonomia speciale.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa erariale, la Regione ritiene di avere una competenza primaria, e non concorrente, in materia di energia e risparmio energetico, trattandosi di materia che incide direttamente ed immediatamente su settori - urbanistica, agricoltura, industria, artigianato, lavori pubblici - affidati alla competenza esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia dall'articolo 4 dello statuto speciale.

In ogni caso, la disciplina dettata dalla delibera legislativa regionale non sarebbe in contrasto con l'interesse nazionale perseguito dalla legge n. 10 del 1991 e dal D.P.R. n. 412 del 1993, dovendosi ritenere consentito alle Regioni - ed in particolare a quelle ad autonomia differenziata - regolare aspetti procedurali ed organizzativi, nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, anche in maniera diversa rispetto a norme statali non coessenziali all'interesse nazionale medesimo.

In questa prospettiva andrebbero scrutinate, ad avviso della Regione, le norme denunciate: la disciplina regionale delle procedure dei controlli e delle verifiche si limiterebbe ad introdurre strumenti di raccordo e di coordinamento che agevolerebbero il raggiungimento degli indicati obiettivi, senza sottrarre agli enti locali le competenze loro riconosciute dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991. Anche la definizione di modalità semplificate per l'espletamento delle verifiche a campione per impianti di minore potenza non sarebbe contrastante con l'interesse nazionale, riguardando tali modalità semplificate aspetti marginali della disciplina di settore.

La Regione esclude che sia violata la normativa statale sui controlli: tale censura confonderebbe infatti le modalità tecniche con cui il responsabile dell'impianto (proprietario o terzo affidatario) deve effettuare le verifiche periodiche dell'impianto stesso, riportandone le risultanze su un libretto di impianto (articolo 11, commi da 1 a 17, del D.P.R. n. 412 del 1993), con i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto, demandati all'ente locale senza la prescrizione di specifiche modalità, e quindi lasciate alla discrezionalità tecnica dell'ente (articolo 11, commi da 18 a 20, del citato D.P.R.).

Vero è che l'articolo 1, comma 5, della delibera legislativa oggetto dell'impugnativa, nell'escludere che gli oneri dei controlli effettuati dagli enti locali per taluni tipi di impianti di minore potenza debbano essere a carico degli utenti, deroga all'articolo 31, comma 3,

della legge n. 10 del 1991; ma - sostiene la Regione - la disciplina statale non risponderebbe ad esigenze di carattere unitario per l'intero territorio del paese in vista del perseguimento delle finalità di rilievo nazionale inerenti al risparmio energetico, ma atterrebbe ad aspetti organizzativi e procedurali delle modalità di espletamento delle verifiche e dei controlli, quindi sarebbe derogabile nell'esplicazione della potestà legislativa regionale.

La censura rivolta all'articolo 1, comma 6, muoverebbe da un'erronea interpretazione: la norma denunciata - osserva la Regione - si riferisce, non al rimborso degli oneri dei controlli attuati dagli enti locali (a norma dell'articolo 11, comma 18, del D.P.R. n. 412 del 1993), ma alla percezione di somme pretese da taluni enti locali nei confronti dei proprietari che si sono avvalsi della facoltà di autocertificazione. In questo senso, la disposizione denunciata, coerentemente con la normativa statale, si limiterebbe ad affermare l'ovvio principio della inconfigurabilità di un obbligo di rimborso di oneri per controlli che non sono stati effettuati, in quanto appunto sostituiti dalla autocertificazione da parte del singolo proprietario.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria illustrativa.

La difesa della Regione da atto che l'articolo 16 della legge n. 10 del 1991 configura una potestà legislativa regionale di mera attuazione, ma osserva che le classi di fattispecie costitutive dell'ambito «energia» sarebbero suscettibili di interferire con altre materie di competenza regionale primaria ex articolo 4 dello Statuto speciale.

In ogni caso - precisa la Regione - la potestà legislativa attuativa deve intendersi come capacità di adeguamento in concreto della normazione statale alle esigenze di funzionamento del sistema: e nella specie la delibera legislativa impugnata si sarebbe limitata a rimediare alle disfunzioni nell'applicazione della legge statale avutesi in sede locale. Difatti, come si ricava dai lavori preparatori, nel territorio regionale province ed enti locali avevano stabilito modalità diverse di controllo con oneri differenziati a carico degli utenti, giungendosi fino a richiedere (nella Provincia di Gorizia) il pagamento dell'imposta di bollo sull'atto di notorietà dell'utente.

La Regione ribadisce che la definizione di modalità semplificate per l'espletamento delle verifiche a campione per impianti di minore potenza non sarebbe lesiva dell'interesse nazionale, riguardando aspetti del tutto marginali. Sarebbe ragionevole e non contrastante con la normativa nazionale disporre che, ove sia stato già regolarmente compilato il libretto di impianto (in sede di controllo biennale degli impianti termici) e si tratti di impianti di minor potenza (sono quelli di potenza nominale inferiore ai 35 Kw), il controllo sia solo di tipo documentale.

Sotto il profilo dell'onerosità dei controlli, la Regione dà atto che la deliberazione legislativa regionale introduce (per gli impianti di minor potenza) una deroga all'onerosità per l'utenza; tuttavia, la disposizione statale derogata sarebbe di dettaglio e non risponderebbe ad esigenze di carattere unitario per l'intero territorio del Paese in vista del perseguimento delle finalità di rilievo nazionale inerenti al risparmio energetico. E ciò anche alla luce dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412 del 1993 «si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle Regioni», ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni di una legge approvata in seconda deliberazione dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, contenente «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici». La legge si propone di individuare «le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Quest'ultima norma prevede, con riferimento agli impianti termici, e nel quadro della disciplina volta a contenere i consumi di energia, che «i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

La legge regionale prevede l'istituzione presso un ufficio regionale di un «tavolo di coordinamento» per l'attuazione omogenea delle procedure di controllo (articolo 1, comma 2), nonchè l'individuazione delle modalità di perseguimento delle finalità della legge attraverso apposite convenzioni tra le Province e i Comuni con oltre quarantamila abitanti, le associazioni di categoria e le associazioni di tutela dei consumatori (articolo 1, commi 3 e 4).

Il comma 5 dell'articolo 1, dopo avere previsto che le procedure già avviate vengano uniformate alla nuova disciplina (primo periodo), e che le convenzioni previste individuino le tipologie e l'entità dei controlli a campione da effettuare (secondo periodo), stabilisce al terzo periodo che «i controlli sugli impianti termici con potenza nominale inferiore ai 35 Kw possono essere effettuati esclusivamente mediante la verifica del libretto

di impianto termico o di documentazione equivalente e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola». Quest'ultima è la prima delle disposizioni denunciate nel ricorso, in quanto contrastante, secondo il ricorrente, con la legge n. 10 del 1991 ed il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), secondo cui i controlli dovrebbero essere effettuati tramite apposite apparecchiature e con oneri a carico degli utenti.

Il comma 6 dell'articolo 1 - la seconda delle disposizioni censurate - stabilisce che «le somme eventualmente già percepite da comuni e Province, sia direttamente che indirettamente o attraverso soggetti in convenzione, relative all'accatastamento degli impianti con autocertificazione ovvero alle denunce previste dall'articolo 11, comma 20, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, non sono dovute». Esso, a giudizio del ricorrente, contrasterebbe con l'articolo 31 della legge n. 10 del 1991 e con l'articolo 11, comma 18, del D.P.R. n. 412 del 1993, i quali stabilirebbero, invece, che l'onere dei controlli è posto a carico degli utenti.

2. - Il ricorso, riprendendo gli assunti espressi nell'atto di rinvio della legge seguito alla sua prima approvazione, afferma che «in materia di controlli degli impianti termici la competenza legislativa della Regione è di tipo concorrente», e che le disposizioni impugnate violerebbero i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, fra i quali dovrebbero annoverarsi quelli espressi nelle norme statali citate. Esse vengono pertanto censurate «per violazione dell'articolo 117 della Costituzione».

In realtà, in materia di controllo sugli impianti termici la Regione è titolare di sola competenza legislativa di attuazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6, n. 3, ultima parte, dello statuto speciale (a termini del quale la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, «nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà»): secondo l'articolo 16, comma 1, della legge n. 10 del 1991, infatti, le Regioni - tutte, si deve intendere, comprese quelle a statuto speciale, e salve le ulteriori specifiche previsioni dettate solo per le Province autonome di Trento e Bolzano dal comma 2 dello stesso articolo 16 - «emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo (recte: secondo) comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge».

Ciò è fondamentalmente riconosciuto dalla stessa Regione resistente; nè - contrariamente a quanto sembra ritenere la Regione - vengono in rilievo, nella specie, altre competenze legislative della stessa, di tipo primario o concorrente, a nessuna delle quali è riconducibile la specifica materia dei controlli sugli impianti termici.

3. - Così corretta l'impostazione delle questioni sollevate con il ricorso, deve riconoscersene la fondatezza.

Nel dettare norme di attuazione della legge statale la Regione non può derogare alle statuizioni della medesima.

Contrasta invece con esse (senza che sia necessario esaminare se e in che termini il vizio denunciato possa desumersi anche da un contrasto con le norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 412 del 1993 e successive modificazioni, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della stessa legge n. 10 del 1991), in primo luogo, la previsione dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale impugnata, secondo cui le verifiche nei confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 Kw sarebbero condotte esclusivamente mediante l'esame della documentazione. L'articolo 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991 stabilisce infatti che siano realizzati i «controlli necessari» e verifiche almeno biennali sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione: queste ultime non possono che intendersi come verifiche dirette - quanto meno a campione (come è del resto previsto dallo stesso articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge regionale, non impugnato) - condotte sugli impianti, non sui soli documenti, come è confermato sia dal riferimento all'onere a carico degli utenti, sia dalla previsione di utilizzo anche di «organismi esterni aventi specifica competenza tecnica», che si giustifica solo con riguardo a verifiche sul funzionamento effettivo degli impianti.

Parimenti contrasta con il medesimo articolo 31, comma 3, della legge statale, che pone espressamente gli oneri delle verifiche a carico degli utenti, l'esclusione, stabilita dalla legge regionale, di oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola.

Nemmeno potrebbe invocarsi, a giustificazione delle norme denunciate, la eventuale maggiore ampiezza della competenza spettante alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 6, n. 3, ultima parte, dello statuto speciale (peraltro non invocato dalla resistente), comprensiva della facoltà di «adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica», dettando norme «di integrazione» oltre che «di attuazione» nelle materie nelle quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione medesima tale facoltà. Infatti, anche a tacere del fatto che, nella specie, l'articolo 16, comma 1, della legge n. 10 del 1991 attribuisce alle Regioni il potere di dettare solo »norme di attuazione», non si potrebbero giustificare come norme di adattamento a particolari esigenze locali, nè l'esclusione dei controlli non documentali, nè l'esclusione di oneri a ca-

rico degli utenti (con conseguente addossamento degli stessi a carico degli enti locali).

4. - Analoghe considerazioni valgono a far ritenere costituzionalmente illegittima anche la denunciata disposizione del comma 6 dell'articolo 1 della legge impugnata, che esclude siano «dovute» le somme eventualmente già percepite dai comuni e dalle province «relative all'accatastamento degli impianti con autocertificazione» o alle denunce (recte: dichiarazioni), attestanti il rispetto delle norme, presentate dagli utenti ai sensi dell'articolo 11, comma 20, del D.P.R. n. 412 del 1993 (ora modificato dall'articolo 15 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551).

Non risulta del tutto chiaro, anche dall'esame dei lavori preparatori della legge regionale, di quali somme si tratti e a quali titoli sarebbero state riscosse le somme che il legislatore regionale vorrebbe dichiarare non dovute. Non è dubbio però che si tratti di somme riscosse in relazione alle attività di controllo e verifica demandate dalla legge statale alle Province e ai Comuni maggiori, attività i cui oneri, secondo l'articolo 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991, sono «a carico degli utenti»: ciò che deve valere anche nel caso dei controlli a campione sugli impianti di debole potenza oggetto di dichiarazione da parte degli utenti, per i quali ora l'articolo 11, comma 20, ultima parte, del D.P.R. n. 412 del 1993, come modificato dall'articolo 15 del D.P.R. n. 551 del 1999, stabilisce espressamente che siano «posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia».

Nè possono valere a giustificare la statuizione regionale impugnata gli argomenti, invocati in Consiglio regionale, secondo cui non vi sarebbe stata base legale per tale prestazione patrimoniale imposta, con violazione dell'articolo 23 della Costituzione, o dovrebbe tenersi conto della esenzione dall'imposta di bollo stabilita per le autocertificazioni. La legge regionale non è infatti competente a «giudicare» se una prestazione imposta dall'ente locale, in correlazione con una attività dallo stesso effettuata, abbia o meno una sufficiente base legale (nella legge dello Stato), ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, e sia quindi o meno dovuta, ma, caso mai, potrebbe solo intervenire essa stessa, nell'ambito dei poteri spettanti alla Regione, a costituire siffatta base legale. Tanto meno potrebbe il legislatore regionale, evidentemente, statuire in merito all'applicazione di un tributo statale come l'imposta di bollo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, terzo periodo, e comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO
Il Redattore: ONIDA
Il Cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA:
Di Paola

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 248 del 24 ottobre 2001)

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

Art. 2

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 116. - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste dispongono di forme e con-

dizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 3

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali: referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disci-

plina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 4

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Art. 5

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 6

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

Art. 7

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

Art. 8

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

Art. 9

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: «Si può, con» sono inserite le seguenti: «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte secondo della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificatamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi:
Presidente del Consiglio dei Ministri

Bossi:
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Visto: il Guardasigilli: Castelli

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250 del 26 ottobre 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2001

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo», approvazione del relativo disciplinare di produzione. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 9 ottobre 2001 del Direttore generale e reggente per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi con il quale viene riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» già riconosciuta a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», sottozona «Ramandolo» con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, e successive modifiche ed è approvato nel testo annesso il relativo disciplinare di produzione.

DECRETO 10 ottobre 2001

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli». Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 10 ottobre 2001 del Direttore generale reggente per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei

servizi con il quale il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al decreto medesimo.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Programma di politica attiva del lavoro - anno 2001.

PROGETTO 1

Interventi per borse di studio a sostegno della qualificazione/riqualificazione

L'Agenzia favorisce la qualificazione/riqualificazione attraverso la concessione di borse di studio a giovani, a disoccupati, a lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità per i seguenti corsi:

- corsi formativi di elevato contenuto professionale;
- corsi di riqualificazione professionale;
- corsi di formazione imprenditoriale.

PROGETTO 2

Interventi a sostegno di piani occupazionali

Al fine di favorire un allargamento dei livelli di occupazione, sono previste azioni specifiche mirate a finanziare la realizzazione di piani occupazionali che riguardino nuove iniziative produttive o che siano volti a reintrodurre nel sistema produttivo maestranze già impegnate in attività cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.

L'Ente, nel valutare i piani occupazionali, tiene conto delle dimensioni dell'occupazione sviluppate da tali iniziative in funzione dell'area geografica interessata.

Viene in ogni caso escluso il sostegno a piani occupazionali che possano essere ricondotti a situazioni di trasferimento d'azienda in base all'articolo 2112 del Codice civile.

I contributi vengono concessi secondo il regime «de minimis».

Nel contesto del Progetto sono individuati i seguenti interventi:

a) interventi volti a favorire l'occupazione attraverso piani occupazionali presentati da nuove imprese, nuove unità locali;

b) interventi per il sostegno a piani occupazionali finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attività cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.

I piani occupazionali devono in ogni caso prevedere:

a) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 5 lavoratori residenti nei Comuni facenti parte delle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro - Val Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna e Cellina e della Val D'arzino, Val Cosa, Val Tramontina, se l'impresa, la sede secondaria o l'unità locale è ubicata nei territori medesimi;

b) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 10 lavoratori residenti nei territori della Provincia di Trieste e della Provincia di Gorizia, se l'impresa, la sede secondaria o l'unità locale interessata è ubicata nei territori medesimi;

c) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 15 lavoratori, se l'impresa, la sede secondaria o l'unità locale interessata è ubicata in territori non compresi nei precedenti punti a) e b).

PROGETTO 3

Azioni positive

L'Agenzia sostiene finanziariamente progetti di azioni positive volte a eliminare le disparità di cui le donne possano essere oggetto.

In questo senso sono concessi contributi, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 1/1998, ai progetti di azioni positive inerenti l'accesso al lavoro, la progressione di carriera e le fasi di mobilità.

PROGETTO 4

Inserimento lavorativo dei disabili

L'Agenzia concede incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili.

I contributi vengono concessi secondo il regime «de minimis».

Nel contesto del Progetto sono individuati i seguenti interventi:

a) contributi nella percentuale del 50% ed entro il limite massimo di venti milioni a fronte di spese per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto

di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato ai sensi della vigente legislazione sul collocamento obbligatorio;

b) contributi nella percentuale del 50% ed entro il limite massimo di cinquanta milioni a fronte di spese per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa dei disabili e di spese per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche atte a favorire la mobilità autonoma dei minorati visivi;

c) contributi nella percentuale del 50% ed entro il limite massimo di cento milioni a fronte di spese per progetti pilota che prevedano l'inserimento lavorativo di disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero l'inserimento in impresa i cui dipendenti siano costituiti in prevalenza da disabili.

PROGETTO 5

Progetti di telelavoro

L'Agenzia sostiene finanziariamente gli interventi realizzati da Provincie, Comuni e datori di lavoro che realizzano progetti di telelavoro al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.

I contributi vengono concessi alle imprese secondo il regime «de minimis».

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 45 del 9 luglio 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 2894 del 7 settembre 2001)

Regolamento di attuazione del Progetto 1 - Interventi per borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori.

Art. 1

Beneficiari delle borse di studio

1) Possono beneficiare delle borse di studio i soggetti che alla data d'inizio del corso risultino:

a) giovani di età compresa tra i 15 ed i 32 anni che attestino con dichiarazione resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazione, di non svolgere alcuna attività regolarmente retribuita;

b) lavoratori disoccupati che attestino con dichiarazione resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazione di non svolgere alcuna attività regolarmente retribuita; lavoratori che risultino ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità ai sensi e con le procedure della legge 23 luglio 1991 n. 223.

2) I soggetti di cui al comma 1, possono presentare domanda qualora, al momento della presentazione della domanda, risultino frequentare uno dei corsi indicati all'articolo 2, essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia da almeno 1 anno, cittadini italiani o di paesi membri della CEE, nonchè di provenienza extracomunitaria a condizione che questi ultimi siano iscritti, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nelle liste di collocamento. Sono altresì ammissibili ai benefici i soggetti che risultino iscritti presso le anagrafi dei cittadini residenti all'estero tenute presso i Comuni della Regione qualora tale condizione derivi dalla necessità di frequentare un corso della durata uguale o superiore a 12 mesi.

Art. 2

Tipologia delle borse di studio

1) Le borse di studio possono essere concesse per i seguenti corsi:

a) formativi di alto contenuto professionale che abbiano una durata non inferiore a 3 mesi, realizzati anche tramite convenzioni, da Enti pubblici, Istituti universitari o di ricerca pubblici o privati, singole imprese e loro consorzi. Le borse per la frequenza di tali corsi possono essere concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) corsi di riqualificazione professionale a favore di lavoratori in uscita dal circuito produttivo, in mobilità ovvero disoccupati. Le borse per la frequenza di tali corsi possono essere concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) corsi di formazione imprenditoriale. Le borse per la frequenza di tali corsi possono essere concesse indistintamente a tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2) Non sono compresi nei corsi di cui al comma 1, lettera a) quelli realizzati ai sensi della legge regionale n. 76/1982 (ad eccezione dei corsi post-diploma e post-laurea ad alto contenuto professionale), i normali corsi di laurea, quelli effettuati per l'acquisizione di specializzazioni abilitanti ad una professione, quelli finalizzati al rilascio di un diploma universitario ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché quelli che, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6, siano giudicati equivalenti ai precedenti pur avendo denominazione diversa.

3) I corsi di cui al comma 1 devono in ogni caso prevedere, alla loro conclusione, l'effettuazione di una prova finale dalla quale risulti che il corso è stato frequentato con profitto positivo ovvero il rilascio di un diploma, di una qualifica, di un attestato di idoneità o di altro titolo equipollente.

Art. 3

Cause di incompatibilità

1) Non possono presentare domanda:

a) i docenti di ogni ordine e grado delle università pubbliche o private italiane e straniere, ivi compresi i ricercatori, anche se dipendenti o comandati presso Enti pubblici o privati diversi dalle università;

b) coloro che sono stati ammessi ad un corso di dottorato di ricerca;

c) i liberi professionisti;

d) coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1) Gli interessati devono produrre domanda in competente bollo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di inizio del corso.

2) La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia regionale per l'impiego. Alla domanda devono essere allegati:

a) una dichiarazione rilasciata dall'ente che organizza il corso nella quale sia indicato:
   - il programma dettagliato del corso, la sua durata effettiva (numero di giornate e di ore in cui vengono svolte le attività didattiche, la relativa data di inizio e di conclusione);
   - il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso;
   - l'importo delle tasse di iscrizione e di frequenza;
   - l'eventuale selezione cui ha partecipato l'allievo per l'ammissione al corso;
   - se alla fine del corso è prevista una prova finale dalla quale risulti che il corso è stato frequentato con profitto positivo ovvero il rilascio di un diploma, di una qualifica, di un attestato di idoneità o di altro titolo equipollente;
   - l'eventuale sbocco occupazionale previsto o garantito alla fine del corso;

   tale dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua estera, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana di soggetto legalmente abilitato.

b) una copia del titolo di studio eventualmente richiesto per l'iscrizione al corso e di altro eventuale titolo di studio posseduto;

c) l'istanza a carattere continuativo concernente le modalità di pagamento della borsa di studio con l'indicazione del numero di codice fiscale del richiedente;

d) una dichiarazione del richiedente, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento, l'assenza di cause di incompatibilità, le eventuali altre borse di studio ottenute per la frequenza dello stesso corso.

3) In sede di presentazione delle domande, l'Agenzia regionale per l'impiego provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonchè ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire le richieste integrazioni entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di esclusione.

4) Verranno esclusi gli aspiranti le cui domande siano pervenute fuori termine. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione delle domande e di ogni altra documentazione richiesta dall'Agenzia regionale per l'impiego fa fede la data di arrivo all'Agenzia medesima nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro della documentazione stessa ed esclusivamente ove questo avvenga con lettera raccomandata, il timbro dell'Ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purchè pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 5

Misura delle borse di studio

1) Fermi restando gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale vigente all'atto dell'erogazione, le borse comprenderanno la copertura del 70% delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza ai relativi corsi, ancorchè sostenute prima della presentazione della domanda, nonchè un assegno di lire 50.000 per ogni giorno di effettiva partecipazione al corso che viene concesso secondo le modalità di cui al comma 3.

2) Ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità che percepiscono la relativa indennità e frequentino un corso finanziato dalla Direzione regionale della formazione professionale, la borsa di studio viene determinata in lire 500.000 mensili; nel caso di lavoratori in mobilità che non percepiscono alcuna indennità, e di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da più di 12 mesi, la borsa di studio è determinata in lire

1.500.000. mensili. Ai fini dell'applicazione del presente comma è considerato un mese l'effettuazione di un corso che, al di là delle ore di svolgimento, si sviluppi in un arco di tempo uguale a 30 giorni. Nel caso che, il corso si svolga comprendendo una frazione di mese, questa sarà considerata mese intero qualora sia uguale o superiore a 15 giorni.

3) L'assegno legato ai giorni di frequenza al corso di cui al comma 1, viene concesso per intero nel caso in cui il corso frequentato si svolga in sede distante oltre 80 chilometri dalla residenza del richiedente; nel caso in cui il corso frequentato si svolga in sede distante meno di 80 chilometri, ma oltre 40 chilometri dalla residenza del richiedente l'assegno è ridotto della metà. L'assegno intero è aumentato del 40% se il corso è svolto all'estero.

4) L'importo complessivo della borsa non può comunque superare. un importo globale complessivo di lire 25.900.000 per ogni periodo massimo di dodici mesi.

5) Nel caso in cui un soggetto ammesso ad una delle borse di studio di cui al presente progetto abbia ottenuto per lo stesso corso altri benefici, da enti pubblici o da privati, la misura della borsa viene ridotta di un importo pari ai benefici medesimi, a seconda del loro oggetto (copertura delle tasse di iscrizione o di frequenza o assegni a vario titolo corrisposti).

Art. 6

Commissione giudicatrice

1) Per l'accertamento delle condizioni di ammissibilità alle borse di studio ed al fine di formulare la graduatoria per l'assegnazione dei benefici, sarà costituita, con deliberazione del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, una Commissione giudicatrice composta da cinque membri, di cui tre nominati tra i Componenti del Comitato medesimo e due tra il personale dell'Ente.

Art. 7

Criteri e punteggi per la selezione delle domande

1) Le domande dei concorrenti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti saranno valutate secondo i criteri ed i relativi punteggi, di seguito indicati:

a) la validità oggettiva del corso frequentato, da 1 a 20;

b) la durata del corso frequentato, da 1 a 15;

c) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso e la relativa votazione, da 1 a 10;

d) altro titolo di studio posseduto, da 1 a 5;

e) il superamento di prove selettive di ammissione al corso, 5;

f) il reddito complessivo del nucleo familiare del concorrente, da 1 a 20; ai fini della determinazione dei punti assegnabili, il reddito del nucleo familiare cui appartiene il concorrente, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, viene diviso per il numero di componenti il nucleo stesso;

g) la durata dello stato di disoccupazione, la durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore o di iscrizione alle liste di mobilità, la durata della procedura concorsuale dell'impresa di appartenenza alla data di inizio del corso, da 1 a 5;

h) la condizione femminile, qualora le donne abbiano le caratteristiche soggettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punti 8.

2) Ai fini della valutazione del reddito di cui al comma 1, lettera f), vengono adottati i seguenti criteri:

a) il reddito familiare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti nell'anno 2000 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, anche se non parenti;

b) la condizione di studente indipendente dalla famiglia di origine, per la quale non si tiene conto della situazione di origine, ma del nuovo nucleo familiare, sarà riconosciuta solo a condizione che il richiedente abbia la propria residenza ufficiale esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; in caso contrario si farà riferimento alla condizione reddituale della famiglia di origine;

c) nel caso di studente figlio di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di separazione o di divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente e tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino sul suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, compresi eventuali soggetti in affidamento al genitore alla data di presentazione della domanda stessa.

3) La Commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di valutazione dei titoli a punteggio variabile nonché il punteggio minimo per l'ammissibilità ai benefici a seconda della tipologia dei richiedenti come individuata dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). Tali criteri sono insindacabili.

Art. 8

Assegnazione ed erogazione delle borse di studio

1) L'elenco degli ammessi e quello degli eventuali esclusi sarà approvato dal Direttore del Servizio delle

politiche attive del lavoro dell'Agenzia regionale per l'impiego, conformemente alla graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice.

2) L'Agenzia regionale per l'impiego comunicherà agli interessati l'avvenuta ammissione alle borse di studio e provvederà a richiedere, al fine della concessione ed erogazione del beneficio, la seguente documentazione:

a) un certificato rilasciato dall'Ente che ha gestito il corso che attesti le ore, i giorni di frequenza effettivamente svolti, l'esito finale conseguito, l'eventuale rilascio di un diploma, di una qualifica, di un attestato di idoneità o di altro titolo equipollente, nonché l'avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza ed il relativo importo; tale certificato deve essere redatto in lingua italiana o, se in lingua estera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana di soggetto legalmente abilitato;

b) una dichiarazione del richiedente, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante che non sono intervenute cause di decadenza, revoca o rideterminazione della borsa concessa, le eventuali borse di studio ottenute per la frequenza dello stesso corso, con la specificazione del relativo importo, distinto per tasse di iscrizione o di frequenza ed altri assegni.

3) Il candidato, per ottenere i benefici, dovrà produrre la documentazione di cui al comma 2), entro i seguenti termini perentori:

- ove il corso sia già concluso, 2 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione in graduatoria;
- ove il corso si concluda successivamente al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione in graduatoria, 1 mese dalla data di conclusione del corso medesimo.

4) L'Agenzia regionale per l'impiego provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'integrazione di documenti incompleti. Gli interessati sono tenuti a fornire le richieste integrazioni entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dalla borsa ovvero di revoca della stessa. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione della documentazione richiesta dall'Agenzia regionale per l'impiego fa fede il protocollo di arrivo all'Agenzia medesima nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro della documentazione stessa a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 9

Cause di revoca delle borse di studio

1) Costituiscono cause di revoca delle borse di studio:

a) la partecipazione al corso per un periodo inferiore al 50% della frequenza prevista;

b) il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità o il sopraggiungere di cause di incompatibilità;

c) il mancato superamento della prova ovvero il mancato rilascio dell'attestato di diploma, di qualifica, di idoneità o di altro titolo equipollente previsto dal corso;

d) la mancata presentazione ovvero la presentazione fuori termine della documentazione di cui all'articolo 8, commi 3 e 4.

e) la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autodichiarazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete

Art. 10

Cause di riduzione delle borse di studio

1) Le borse di studio vengono ridotte nel caso in cui la partecipazione al corso del borsista risulti inferiore al 70% della frequenza prevista, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9. La riduzione è proporzionale all'effettiva frequenza.

Art. 11

Controlli

1) L'Agenzia regionale per l'impiego si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine al reddito dichiarato dal candidato, anche attraverso verifica presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 12

Norma finale

1) Il presente Regolamento trova applicazione per i corsi iniziati in data successiva al 31 dicembre 2000 ed entro il 31 dicembre 2001

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 62 del 26 settembre 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3672 del 26 ottobre 2001)

Regolamento di attuazione del Progetto 2 - Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali.

Art. 1

Tipologia degli interventi e misura dei contributi

1) Gli incentivi per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali possono essere concessi secondo i seguenti interventi:

a) interventi per favorire l'occupazione attraverso piani occupazionali presentati da nuove imprese o per l'avvio di nuove unità locali che risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle province della Regione successivamente al 31 dicembre 2000 ed entro il 31 dicembre 2001. Sono pertanto escluse dai benefici le imprese che, già iscritte nel Registro delle imprese di una provincia sita al di fuori della Regione, nel periodo considerato, trasferiscano la propria sede regionale ovvero un'unità locale nell'ambito del territorio;

b) interventi per il sostegno di piani occupazionali finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attività cessate od in fase di crisi o di ristrutturazione. Si intendono in questo senso ammissibili ai benefici le assunzioni di lavoratori che abbiano cessato un rapporto di lavoro dipendente a seguito della cessazione dell'attività dell'impresa ovvero in conseguenza di situazioni di crisi aziendali, di avvio di processi di ristrutturazione o di procedure concorsuali, nel corso dell'anno precedente a quello di avvio del piano occupazionale come individuato dall'articolo 2, comma 2.

2) Sono ammissibili ai benefici le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno e gli inserimenti lavorativi a tempo pieno in cooperativa di nuovi soci con prima iscrizione a libro paga a tempo pieno. In entrambi i casi la misura dei benefici viene determinata in lire 800.000 x 12 mesi. Nel caso di cooperative si intendono pertanto esclusi dai benefici gli inserimenti lavorativi qualora si riferiscano a soci che già risultavano iscritti nel libro paga della cooperativa dalla data della sua costituzione e che non abbiano cessato il rapporto sociale con la cooperativa.

3) Ai fini della determinazione dei benefici, le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

4) I benefici sono concessi ed erogati per ogni assunzione od inserimento lavorativo ammesso a beneficio sulla base dei periodi di lavoro effettivamente maturato dal lavoratore interessato, tenuto conto di quanto precedentemente erogato.

5) Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

6) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego ai sensi del presente Regolamento rientrano nella disciplina di aiuti comunitari definita «de minimis»; prevista, da ultimo, dal Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto l'entità totale dei benefici percepiti dall'impresa a titolo «de minimis» nel triennio precedente alla data di concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento, non potrà comportare il superamento del tetto di 100.000 euro; qualora ciò accada si procederà alla diminuzione dell'incentivo fino alla soglia di 100.000 euro. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, successivamente ai provvedimenti di concessione e dietro specifica richiesta dell'Agenzia regionale per l'impiego, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

7) I benefici ottenuti per il medesimo lavoratore in ogni caso non potranno essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente avvenuta prima del dodicesimo mese dalla data di assunzione, ovvero, nel caso di cooperative, di cessazione dell'iscrizione a libro paga del socio o di suo recesso od esclusione, il contributo viene rideterminato in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai piani occupazionali

1) I piani occupazionali, devono in ogni caso prevedere:

a) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 5 lavoratori residenti nei territori dei Comuni facenti parte delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Meduna Cellina, Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina, se l'azienda, la sede secondaria od unità locale è ubicata nei territori medesimi;

b) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 10 lavoratori residenti nei territori della Provincia di Trieste e della Provincia di Gorizia, se l'azienda, la sede secondaria od unità locale interessata è ubicata nei territori medesimi;

c) l'assunzione o l'inserimento lavorativo di almeno 15 lavoratori, se l'azienda, la sede secondaria od unità locale interessata è ubicata in territori non ricompresi nei precedenti punti a) e b).

2) I piani occupazionali devono essere avviati suc-

cessivamente al 31 dicembre 2000 ed entro il 31 dicembre 2001 ed essere realizzati entro due anni dal loro avvio. Si intende per data di avvio del piano occupazionale la data della prima assunzione o, in caso di cooperativa del primo inserimento lavorativo, che, ai sensi del presente Regolamento, dà titolo al contributo.

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente Regolamento possono essere richiesti dalle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente disciplina comunitaria, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia; nel caso di cooperative queste possono richiedere i benefici esclusivamente se, al momento della prima assunzione o inserimento lavorativo ricompreso nel piano occupazionale, risultano iscritte al Registro regionale delle cooperative.

2) Sono definite piccole e medie imprese, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, quelle che:

a) hanno meno di 250 dipendenti;

b) e hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

c) e sono in possesso del requisito di indipendenza.

3) Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, si fa riferimento a quanto indicato dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'1 ottobre 1997.

4) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del primo rapporto lavorativo ricompreso nel piano occupazionale per il quale viene richiesto il contributo e fino alla data dell'ultima erogazione e comunque alla scadenza dei due anni previsti per la realizzazione del piano occupazionale:

a) risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione. Le cooperative devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo Statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;

- fusione di grassi commestibili di origine animale;

- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;

- preparazione di carne di volatili e di conigli;

- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertitio.

Produzione di farina di riso:

- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;

- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 «Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi» (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»

Industria siderurgica:

13. «Estrazione di minerali metalliferi» (tutta la divisione)

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe» (tutta la classe)

27.22 «Fabbricazione di tubi in acciaio» (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione)

Trasporti:

60 «Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte» (tutta la divisione)

61 «Trasporti marittimi e per vie d'acqua» (tutta la divisione)

62 «Trasporti aerei» (tutta la divisione)

63.1 «Movimentazione merci e magazzinaggio» (tutto il gruppo)

63.2 «Attività connesse ai trasporti» (tutto il gruppo)

63.4 «Attività delle altre agenzie di trasporto» (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 «Agricoltura, caccia e relativi sevizi» (tutta la sottosezione)

02 «Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori ed ai rapporti di lavoro

1) I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia, cittadini italiani o di Stato membro della U.E. ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione che vengano assunti od inseriti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

2) Le assunzioni sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano successivamente al 31 dicembre 2000 ed entro il biennio di attuazione del piano occupazionale;

b) non riguardino lavoratori/trici che, alla data di assunzione percepiscano redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente ovvero trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di disoccupazione speciale;

c) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei

12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

d) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 Codice civile.

e) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

f) non si configurino quali inserimenti lavorativi di soci in cooperative e pertanto il lavoratore risulti prestare la propria attività esclusivamente sulla base di un regolare contratto di lavoro dipendente;

g) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto» da altra azienda;

h) non si riferiscano alla normativa sul collocamento obbligatorio;

i) risultino avere una durata superiore a 6 mesi;

l) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti fra quelle indicate all'articolo 3, comma 4, lettera d);

m) se l'azienda, la sede secondaria o l'unità locale è ubicata nei territori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si riferiscano a lavoratori residenti nelle aree geografiche rispettivamente indicate in dette disposizioni.

3) Gli inserimenti lavorativi in cooperativa sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano successivamente al 31 dicembre 2000 ed entro il biennio di attuazione del piano occupazionale;

b) non riguardino lavoratori/trici che, alla data dell'inserimento lavorativo, percepiscano redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente ovvero trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di disoccupazione speciale;

c) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 12 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

d) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo;

e) non si configurino quali assunzioni e pertanto il socio risulti prestare la propria attività esclusivamente sulla base del rapporto sociale e non anche di un regolare contratto di lavoro dipendente;

f) risultino avere una durata superiore a 6 mesi di iscrizione a libro paga;

g) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti fra quelle indicate all'articolo 3, comma 4, lettera d);

h) se l'azienda, la sede secondaria o l'unità locale è ubicata nei territori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si riferiscano a lavoratori residenti nelle aree geografiche rispettivamente indicate in dette disposizioni.

Art. 5

Modalità di presentazione del piano occupazionale

1) La richiesta di finanziamento del piano occupazionale, a pena di non ammissibilità della richiesta medesima, deve pervenire entro il termine perentorio del 28 febbraio 2002.

2) La domanda ed il piano occupazionale devono essere compilati utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia.

3) L'Agenzia regionale per l'impiego adotta un provvedimento di ammissibilità a contributo della domanda in relazione alla rispondenza dei piani occupazionali alle prescrizioni del presente Regolamento e ne da comunicazione ai richiedenti. Parimenti viene comunicata la reiezione dell'istanza con la relativa motivazione.

Art. 6

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione dei contributi

1) I benefici sono erogati in due tranches. Per richiedere la concessione e l'erogazione dei benefici gli interessati, successivamente al ricevimento della comunicazione relativa all'adozione del provvedimento di ammissibilità del piano occupazionale, ed entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricevimento di detta comunicazione, per la prima tranche, e, per la seconda tranche, entro un mese dalla scadenza dei 12 mesi dall'ultima assunzione effettuata in attuazione del piano occupazionale, devono produrre all'Agenzia:

a) una richiesta di concessione e di erogazione dei benefici;

b) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore già assunto od inserito al lavoro;

c) una dichiarazione del titolare ovvero dai legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la permanenza delle condizioni dichiarate per l'ammissibilità del piano occupazionale previste dal presente Regolamento;

d) una dichiarazione rilasciata dal lavoratore per il quale vengono richiesti i benefici, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento.

2) Le imprese, alle scadenze sopra indicate, anche nel caso non abbiano titolo a presentare richiesta di erogazione dei benefici in quanto non risulta maturato alcun periodo lavorativo svolto dai lavoratori per i quali è prevista la concessione dei contributi, sono comunque tenute, a pena di decadenza dei benefici non ancora erogati, a dare comunicazione all'Agenzia regionale del lavoro di tale situazione.

3) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i contributi saranno corrisposti sulla base dei periodi di lavoro effettivamente prestati. Nel caso di rapporti a tempo indeterminato od inserimenti lavorativi risolti prima della scadenza del dodicesimo mese, si provvede all'erogazione dei benefici sulla base del periodo di lavoro effettivamente prestato.

4) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti, sempre che vi sia disponibilità di fondi, la concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. Ai fini dell'erogazione dei benefici, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 6; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi.

Art. 7

Disposizioni in materia, integrazione della documentazione presentata ai fini della ammissibilità delle istanze e della concessione ed erogazione dei contributi

1) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ammissibilità del piano occupazionale e di concessione ed erogazione dei contributi l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio dell'integrazione della documentazione mancante e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. La mancata presentazione ovvero la presentazione successiva ai termini fissati dal presente comma, della documentazione ovvero delle informazioni richieste dall'Agenzia regionale per l'impiego ai fini delle erogazioni dei benefici costituisce causa di non ammissibilità del piano occupazionale ovvero di reiezione dell'istanza di concessione dei contributi ovvero di reiezione della domanda di erogazione presentata nonché delle eventuali future richieste di erogazione dei benefici.

Art. 8

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione delle domande e di ogni altra documentazione richiesta, fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro della documentazione d esclusivamente ove questo avvenga a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 9

Cause di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi

1) Sospensioni che si verifichino nel rapporto di lavoro oggetto dei benefici con diritto alla conservazione del posto produrranno sospensione nell'erogazione del contributo, che verrà effettuata solo quando la causa che ha determinato la sospensione sarà cessata.

2) Si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale recoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 10

Cause di rideterminazione del contributo relativo alle assunzioni e agli inserimenti lavorativi

1) L'estinzione del rapporto di lavoro dipendente per il quale è stato richiesto il contributo, intervenuta nel periodo di concessione dei medesimo, se dovuta a dimissioni, decesso del lavoratore, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prepensionamento o pensionamento, ove non vi sia, entro tre mesi, sostituzione del lavoratore con altro avente le medesime caratteristiche soggettive, comporta rideterminazione del beneficio concesso in funzione del periodo lavorativo effettivamente prestato.

Art. 11

Cause di revoca del contributo

1) L'inosservanza di quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale 1/1998, comporta la revoca del provvedimento stesso e degli eventuali contributi già erogati. Analogamente si procede nei caso venga accertato che le imprese richiedenti abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo e nel caso di mancata realizzazione per una percentuale superiore al 20% del totale delle assunzioni ammesse a contributo all'interno del piano occupazionale presentato.

2) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una delle province della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, comportano la reiezione della domanda ovvero la revoca dei contributi concessi ma non erogati.

3) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta altresì revoca dei benefici ovvero non ammissibilità della domanda la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autodichiarazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene alla verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ricevuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

4) Le somme già erogate dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 12

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda mortis causa, intervenute nel periodo di attuazione del piano occupazionale, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 13

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ed agli inserimenti lavorativi ammessi a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S. delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 63 del 26 settembre 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3673 del 26 ottobre 2001)

Regolamento di attuazione del Progetto 3 - Progetto per azioni positive.

Art. 1

Individuazione della tipologia di intervento e dei beneficiari

1) Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 1/1998 in materia di progetti per azioni positive i soggetti pubblici o privati che presentino progetti di ricerca/intervento di durata non superiore a 6 mesi diretti ad eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nel mondo del lavoro ed in tal senso delineino concrete ipotesi di intervento volte a:

a) ampliare le opportunità di accesso delle donne nella vita lavorativa;

b) aumentare le possibilità delle donne nella progressione di carriera;

c) facilitare la ricollocazione lavorativa delle donne nelle fasi di mobilità.

2) Ai fini del presente regolamento, per soggetti pubblici si intendono gli Enti pubblici, con esclusione di quelli economici, che operano sul territorio regionale e che non si trovino nelle condizioni di «commissariamento».

3) Per soggetti privati si intendono le imprese ed i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia.

4) Le imprese e loro consorzi richiedenti, inoltre, al momento di presentazione dell'istanza:

a) risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione. Le cooperative e i

loro consorzi inoltre devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) non aver in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale;

c) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti di tutti i soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dai C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni.

Art. 2

Modalità di presentazione e contenuto dei progetti

1) Le domande di ammissibilità, presentate in competente bollo con in allegato i relativi progetti, devono pervenire entro il termine perentorio del 28 febbraio 2002.

2) I progetti devono indicare:

a) l'obiettivo che si intende raggiungere rispetto alla locale situazione occupazionale o l'assetto organizzativo interno del soggetto proponente;

b) le metodologie di ricerca e le strategie d'intervento considerate idonee al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale prefissato;

c) la durata del progetto espressa in mesi che non potrà in ogni caso essere superiore a 6 mesi;

d) i costi previsti per lo sviluppo del progetto e gli eventuali contributi concedibili da altre fonti per la realizzazione del progetto stesso;

e) ogni altra informazione ritenuta utile ad evidenziare la valenza occupazionale del progetto.

Art. 3

Modalità di approvazione dei progetti

1) I progetti vengono approvati previa l'acquisizione del parere vincolante di una Commissione da costituirsi in seno all'Agenzia regionale per l'impiego così composta:

- il Direttore del Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro dell'Agenzia regionale per l'impiego con funzioni di Presidente;

- il Direttore della Direzione regionale della Formazione professionale o un suo delegato;

- la Consigliera di parità;

- svolge i compiti di segretario della Commissione un dipendente del servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro con qualifica non inferiore a quella di segretario designato dal Direttore del servizio medesimo.

2) La Commissione, sulla base di criteri insindacabili precedentemente adottati, provvede a formulare una graduatoria dei progetti presentati considerati ammissibili, ad individuare la percentuale di intervento concedibile, tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 1/1998 e ad indicare i progetti non ammissibili agli interventi con la relativa motivazione. I progetti ammissibili, sulla base della graduatoria e della percentuale di intervento indicata dalla Commissione, vengono approvati nei limiti della dotazione finanziaria del relativo capitolo di spesa.

3) L'Agenzia regionale per l'impiego provvede, sulla base delle determinazioni adottate dalla Commissione, a comunicare agli interessati l'avvenuta adozione del provvedimento di ammissibilità ovvero la reiezione dell'istanza con le relative motivazioni.

Art. 4

Misura dei benefici

1) I benefici sono determinati nella misura massima del 50% del costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a lire 51.700.000 e sono calcolati sulla base delle spese sostenute in relazione alla percentuale di intervento individuata dalla Commissione di cui all'articolo 3, fermo restando che non potranno in ogni caso risultare superiori al costo sostenuto dal richiedente per l'attuazione del progetto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5.

2) Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/1998, i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti dal altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 5

Spese ammissibili

1) Sono considerate ammissibili tutte le spese riconducibili alla concreta attuazione del progetto e che, per loro natura, non costituiscano acquisizione di beni o servizi riconducibili all'attività istituzionale dell'ente od all'attività produttiva dell'impresa. Le spese relati-

ve al costo del lavoro per l'impiego di personale interno per la realizzazione del progetto, fermo restando che tale utilizzo rientri nel normale orario di lavoro contrattualmente fissato, potranno essere conteggiate con riferimento alla quota del 50% di finanziamento posta a carico del soggetto attuatore fino ad un massimo di lire 5.000.000. A tale scopo gli interessati dovranno produrre una dichiarazione rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazioni nella quale si dia conto del personale impiegato, del numero di ore relative al suo utilizzo, dell'orario normale di lavoro di detto personale, nonché della retribuzione oraria al netto dei contributi assistenziali e previdenziali a questo dovuta nel periodo in cui è stato utilizzato per l'attuazione del progetto.

Art. 6

Termini per l'avvio del progetto e modalità di erogazione dei benefici

1) I progetti considerati ammissibili devono essere avviati entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto stesso, diversamente viene disposta la revoca del provvedimento di ammissibilità. A tale scopo i soggetti interessati, entro il medesimo termine sopra indicato, devono inviare all'Agenzia regionale per l'impiego una specifica comunicazione con lettera raccomandata.

2) Ai fini dell'erogazione dei benefici, gli interessati, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, devono far pervenire all'Agenzia regionale per l'impiego una relazione finale che illustri gli esiti finali del progetto con particolare riferimento alle ipotesi concrete di intervento e le modalità di attuazione delle stesse anche in relazione agli strumenti d'incentivazione finanziaria utilizzabili, una dettagliata rendicontazione con allegata la relativa documentazione di spesa in originale che evidenzi i costi sopportati dal richiedente e quelli da ritenersi ammissibili a beneficio, nonché una dichiarazione rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione comprovante la persistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 1.

Art. 7

Disposizioni in materia di integrazione della documentazione

1) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ammissibilità e di concessione ed erogazione dei contributi l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione incompleta nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. La mancata presentazione ovvero la presentazione successiva ai termini fissati dal presente comma della documentazione ovvero delle informazioni richieste comporta la non ammissibilità del progetto ovvero la non concedibilità dei benefici.

Art. 8

Disposizioni in materia di termini

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede il protocollo di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro della documentazione ed esclusivamente ove questo avvenga a mezzo raccomandata, il timbro postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purchè pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 9

Cause di revoca del provvedimento di ammissibilità

1) Nel caso di soggetti pubblici comporta revoca del provvedimento di ammissibilità ovvero di concessione dei contributi l'avvio di procedure di commissariamento.

2) Nel caso di imprese o di loro consorzi comporta revoca del provvedimento di ammissibilità ovvero di concessione dei contributi l'avvio di procedure di sospensione dei rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo, la cancellazione dal Registro delle imprese, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale in cui si svolge il progetto, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società e per le cooperative la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative nonché l'instaurarsi di procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa. Analogo effetto produce la trasformazione della società, la fusione, il conferimento di azienda e il trasferimento di azienda nonchè lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione dell'associazione e l'estinzione e la trasformazione della fondazione.

3) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta altresì revoca dei benefici ovvero non ammissibilità della domanda la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autodichiarazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete.

Art. 10

Controlli

1) L'Agenzia regionale per l'impiego si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del progetto, di effettuare controlli in ordine all'attuazione dello stesso, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e di altri Enti erogatori di incentivi.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 64 del 26 settembre 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3674 del 26 ottobre 2001)

Regolamento di attuazione del Progetto 4 - Inserimento lavorativo dei disabili.

Art. 1

Tipologia e misura dei contributi

1) In attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 1/1998, possono richiedere gli incentivi di cui al presente regolamento, le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale od associata, per le seguenti categorie di spesa e nei limiti contributivi sotto indicati:

a) spese d'investimento per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato in osservanza di quanto prescritto dalla legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'articolo 3, entro il limite massimo di 20 milioni per posto di lavoro;

b) spese per la rimozione delle barriere architettoniche e per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'articolo 3, entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per impresa;

c) spese per progetti che, attraverso l'acquisizione di beni o attrezzature, realizzino l'inserimento dei disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di servizi ovvero realizzino l'inserimento in organico di disabili in modo tale che questi ne costituiscano la prevalenza; ai fini del presente intervento è considerata prevalente la presenza di disabili in misura superiore al 50% con riferimento all'organico complessivamente considerato al momento della conclusione del progetto con esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, come individuate dall'articolo 3, entro il limite massimo di 100 milioni per impresa.

2) I benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

3) Sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione dell'Unione europea dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, i contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego destinati ad imprese rientrano nel regime di aiuti comunitari definito «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 60/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto l'entità totale dei benefici da erogarsi all'impresa a titolo «de minimis» nel triennio precedente alla data di concessione degli incentivi di cui al presente intervento, non potrà comportare il superamento del tetto di 100.000 euro; qualora ciò accada si procederà alla diminuzione dell'incentivo fino alla soglia di 100.000 euro. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli dell'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) Le imprese possono richiedere i benefici qualora:

a) risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione. Le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di set-

tore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) se imprese, non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se gli investimenti vengono realizzati presso una sede secondaria o un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a :

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti.

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 »Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 «Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi» (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»

Industria siderurgica:

13. «Estrazione di minerali metalliferi» (tutta la divisione)

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe» (tutta la classe)

27.22 «Fabbricazione di tubi in acciaio» (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione)

Trasporti:

60 «Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte» (tutta la divisione)

61 «Trasporti marittimi e per vie d'acqua» (tutta la divisione)

62 «Trasporti aerei» (tutta la divisione)

63.1 «Movimentazione merci e magazzinaggio» (tutto il gruppo)

63.2 «Attività connesse ai trasporti» (tutto il gruppo)

63.4 «Attività delle altre agenzie di trasporto» (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 «Agricoltura, caccia e relativi servizi» (tutta la sottosezione)

02 «Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

2) Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni devono svolgere la propria attività sul territorio regionale nelle forme consentite dalla legge nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera c).

Art. 3

Voci di spesa ammissibili

1) Con riferimento ai singoli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) b) e c), l'entità dei benefici richiesti viene desunta dalla domanda dell'impresa, avuto presente che vengono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e sottovoci di spesa, considerate al netto dell'I.V.A., effettuate nel periodo 26 aprile 2001-31 dicembre 2001:

a) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro:

- acquisto di:
  - macchinari e attrezzature;
  - mobili e elementi di arredo;
  - macchine per ufficio e programmi informatici;

b) rimozione delle barriere architettoniche ed applicazione di segnaletiche tattili e acustiche:

- lavori di ristrutturazione/trasformazione dei locali e in genere delle strutture degli ambienti di lavoro;
- acquisto di segnaletiche tattili ed acustiche;

d) progetti per l'inserimento dei disabili:

- acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili;
- acquisto di terreni;
- acquisto di:
  - macchinari e attrezzature;
  - mobili e elementi di arredo;
  - macchine per ufficio e programmi informatici;
  - mezzi (esclusi i fuori strada) per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si realizza l'inserimento dei disabili.

2) Le spese sono ammissibili qualora sia certificato, da un professionista incaricato dall'Agenzia regionale per l'impiego, che i beni acquisiti rispondano alle finalità previste dall'articolo 12 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 1/1998, tenuto conto in particolare delle finalità specifiche previsti dai singoli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3. Tale certificazione viene acquisita d'ufficio dall'Agenzia medesima in fase di istruttoria delle spese documentate. Alle spese relative all'acquisto di beni immobili si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi.

3) Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica», diversamente la spesa effettuata non sarà considerata ammissibile ai benefici.

4) Sono escluse dal beneficio:

a) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) le spese relative ad acquisto di beni qualora il venditore/fornitore sia :

- coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- un socio dell'impresa richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente.

5) Nell'ipotesi ristrutturazione di ambienti e locali di immobili, questi dovranno essere di proprietà esclusiva dell'impresa; in particolare, se l'impresa è costituita in forma di società, anche se di fatto, essi dovranno essere di proprietà della società; se invece l'impresa è individuale e il titolare della stessa è coniugato, i beni

non dovranno ricadere in comunione, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 178 Codice civile (comunione de residuo).

6) Non vengono ritenute ammissibili agli incentivi le spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

7) Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo vengono ritenute valide le seguenti documentazioni di spesa:

a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;

b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande e di accesso ai benefici

1) Gli interessati, entro il 28 febbraio 2002, sono tenuti a produrre all'Agenzia regionale per l'impiego domanda in bollo, nonché la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) un prospetto dettagliato relativo alle spese sostenute redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime, in originale ed in una copia.

2) La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego. L'Agenzia regionale per l'impiego, ai fini dell'ammissibilità dei documenti si spesa presentati, provvederà ad acquisire la certificazione di un esperto in ordine alla coerenza della spesa effettuata con le finalità previste dall'articolo 12 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 1/1998, tenuto conto in particolare delle finalità specifiche previste dai singoli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3.

3) Ai fini dell'adozione del provvedimento di ammissibilità e di concessione dei benefici, le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r.

4) Ai fini del provvedimento di ammissibilità e di concessione, l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. In caso contrario non si procederà all'ammissione della domanda. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese (ad esempio fatture non quietanzate) il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante.

5) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti il provvedimento di ammissibilità ai benefici e, sempre che vi sia disponibilità di fondi, anche la concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. Ai fini dell'erogazione dei benefici, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 3; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate esclusivamente con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi.

6) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni richieste dall'Agenzia regionale per l'impiego ai fini della concessione dei benefici, viene disposta la reiezione dell'istanza.

7) Nel caso, l'istanza fosse considerata ammissibile, ma non fosse possibile provvedere alla concessione dei benefici per carenza di risorse finanziarie, si provvederà ad assumere i relativi provvedimenti di concessione, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

Art. 5

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro della documentazione ed esclusivamente ove questo avvenga a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In en-

trambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia regionale per l'impiego è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 6

Cause di non ammissibilità ai benefici e di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi

1) Si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2) Comporta la non ammissibilità ai benefici ovvero la revoca dei medesimi la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ottenuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Cause di rideterminazione del contributo

1) Nel caso di concorrenza di più benefici, l'intervento dell'Ente avviene mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo effettivamente concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8

Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi

1) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro delle cooperative, comportano la reiezione della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di ammissibilità, di concessione e di erogazione, qualora intervengano prima dell'ultima erogazione di contributi. Analogamente si procede nel caso di cancellazione dall'albo degli esercenti la libera professione

Art. 9

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 10

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda mortis causa, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 11

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla realizzazione delle iniziative avviate, anche attraverso sopralluoghi ed attraverso gli altri soggetti erogatori di incentivi, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 65 del 26 settembre 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3675 del 26 ottobre 2001)

Regolamento di attuazione del Progetto 5 - Progetti di telelavoro.

Art. 1

Tipologia e misura dei contributi

1) Possono richiedere gli incentivi di cui al presente regolamento le Province e i Comuni, le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale od associata, che presentino appositi progetti, aventi i contenuti di cui all'articolo 3, concordati con le rappresentanze sindacali dei lavoratori a livello aziendale o provinciale o regionale, finalizzati a realizzare attività di telelavoro per i propri dipendenti. Ai fini del presente regolamento con il termine «tela-

voro» si intende una modificazione esclusivamente del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, attraverso l'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del telelavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede del datore di lavoro.

2) L'ammontare del contributo è determinato nel 50% della spesa affrontata per l'acquisto delle attrezzature informatiche e/o telematiche strettamente necessarie a realizzare i posti di telelavoro e non può in ogni caso essere superiore a lire 50.000.000.

3) I benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

4) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego destinati ad imprese rientrano nel regime di aiuti comunitari definito «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto l'entità totale dei benefici concessi all'impresa a titolo «de minimis» nel triennio precedente alla data di concessione degli incentivi di cui al presente intervento, non potrà comportare il superamento del tetto di 100.000 euro; qualora ciò accada si procederà alla diminuzione dell'incentivo fino alla soglia di 100.000 euro. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli dell'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) Le imprese possono richiedere i benefici qualora:

a) risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione. Le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se il progetto viene realizzato presso una sede secondaria o un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a :

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito.
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe)

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 «Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi» (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»

Industria siderurgica:

13. «Estrazione di minerali metalliferi» (tutta la divisione)

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe» (tutta la classe)

27.22 «Fabbricazione di tubi in acciaio» (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione)

Trasporti:

60 «Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte» (tutta la divisione)

61 «Trasporti marittimi e per vie d'acqua» (tutta la divisione)

62 «Trasporti aerei» (tutta la divisione)

63.1 «Movimentazione merci e magazzinaggio» (tutto il gruppo)

63.2 «Attività connesse ai trasporti» (tutto il gruppo)

63.4 «Attività delle altre agenzie di trasporto» (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 «Agricoltura, caccia e relativi servizi» (tutta la sottosezione)

02 «Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la sottosezione)

2) Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni devono svolgere la propria attività sul territorio regionale nelle forme consentite dalla legge nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera c).

3) Le Province ed i Comuni non devono avere in atto procedure di «commissariamento».

Art. 3

Contenuti dei progetti e condizioni di ammissibilità

1) I progetti presentati dalle Provincie e dai Comuni devono rispondere ai requisiti di cui al «Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli-Venezia Giulia: quadriennio giuridico 1998-2001».

2) I progetti presentati dalle imprese, dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli esercenti le libere professioni devono:

a) essere finalizzati a razionalizzare l'organizzazione del lavoro e a realizzare economie di gestione;

b) prevedere la volontarietà del lavoratore ad aderire

alla proposta di svolgimento di attività lavorativa attraverso il telelavoro;

c) prevedere la immodificabilità del rapporto contrattuale già in essere con il lavoratore, fatta salva la possibilità da parte del lavoratore di accettare una diversa articolazione dell'orario di lavoro;

d) prevedere che la postazione di telelavoro viene messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del datore di lavoro sul quale gravano le attività e i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore;

e) assicurare che il datore di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ponga in essere tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

f) prevedere la stipula di polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

3) I progetti devono essere stati siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori successivamente al 26 aprile 2001 ed entro il 31 dicembre dello stesso anno e, sotto esplicita dichiarazione, possono comprendere spese effettuate prima della sigla, purchè non precedenti al 26 aprile 2001; in tale caso vanno indicati dettagliatamente i singoli investimenti effettuati.

Art. 4

Voci di spesa ammissibili

1) L'entità dei benefici richiesti viene desunta dalla domanda, avuto presente che vengono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le spese relative all'acquisto delle attrezzature informatiche e/o telematiche strettamente necessarie alla realizzazione del posto di telelavoro ed effettuate entro il 31 dicembre 2001.

2) Le spese non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica», diversamente la spesa effettuata non sarà considerata ammissibile ai benefici.

3) Sono escluse dal beneficio:

a) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) nel caso di imprese, associazioni, fondazioni ed esercenti la libera professione, le spese effettuate qualora il venditore/fornitore sia:
- coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente;
- un socio dell'impresa richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente.

4) Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo vengono ritenute valide le fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande e di accesso ai benefici

1) Gli interessati, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2002, sono tenuti a produrre all'Agenzia domanda in bollo, nonché la seguente documentazione:

a) il progetto siglato dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, sempre che la sottoscrizione sia avvenuta successivamente al 26 aprile 2001 ed entro il 31 dicembre 2001

b) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o dell'Ente pubblico, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) un prospetto dettagliato relativo alle spese sostenute redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego con allegata, la documentazione giustificativa, in originale ed in una copia.

2) La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

3) Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei benefici, le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r.

4) Ai fini del provvedimento di concessione, l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto ri-

chiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. In caso contrario non si procederà all'ammissione della domanda. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese (ad esempio fatture non quietanzate) il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante

5) L'Agenzia, sempre che vi sia disponibilità di fondi, comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

6) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle autodichiarazioni previste dal presente regolamento, viene disposta la reiezione dell'istanza ovvero la revoca dei contributi.

Art. 6

Disposizioni in caso di carenza di fondi

1) Nel caso che non fosse possibile provvedere alla concessione dei benefici per carenza di risorse finanziarie, si provvederà ad assumere i relativi provvedimenti, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

Art. 7

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro della documentazione e ove questo avvenga esclusivamente a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia regionale per l'impiego è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 8

Cause di non ammissibilità ai benefici e di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi

1) Si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

2) Comporta la non ammissibilità ai benefici ovvero la revoca dei medesimi la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Art. 9

Cause di rideterminazione del contributo

1) Costituisce causa di rideterminazione del contributo il superamento dei limiti contributivi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese.

2) Nel caso di concorrenza di più benefici, l'intervento dell'Ente avviene mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo effettivamente concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 10

Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi

1) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro delle cooperative, comportano la reiezione della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di ammissibilità, di concessione e di

erogazione, qualora intervengano prima dell'ultima erogazione di contributi. Analogamente si procede nel caso di cancellazione dall'albo degli esercenti la libera professione e nel caso di commissariamento di Province o Comuni.

Art. 11

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 12

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda mortis causa, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 13

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla realizzazione delle iniziative avviate, anche attraverso sopralluoghi ed attraverso gli altri soggetti erogatori di incentivi, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 66 del 26 settembre 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3676 del 26 ottobre 2001)

COMUNE DI BUJA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.).

Il Comune di Buja comunica - ai soli fini pubblicità notizia, che è stato indetta asta pubblica per il giorno 21 dicembre 2001 per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Chiunque fosse interessato a partecipare all'asta potrà richiedere copia del bando di gara e capitolato d'oneri rivolgendosi all'Ufficio Ragioneria comunale telefono 0432/964421 - fax 0432/960632.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Marilisa Raffaelli

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RENDE NOTO

che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 111 del 15 ottobre 2001, dichiarata immediatamente esecutiva, l'Amministrazione comunale (con sede in piazza Indipendenza, n. 74 - telefono: 0431-510717 - telefax: 0431-520910) indice gara di asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Il Servizio bancario e finanziario rientrante nella categoria 6/B, dovrà essere svolto a Latisana per intero e non per parte di esso e non sono ammesse varianti al capitolato nè offerte condizionate.

La domanda di partecipazione redatta in carta legale ai sensi di legge e sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante legale del soggetto partecipante a da persona delegata ad impegnare la Banca per questo tipo di atti, deve essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale è espressamente indicata la denominazione dell'Istituto e l'oggetto della gara.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2001 e dovrà essere indirizzata al Comune di Latisana - Servizio Finanziario - piazza Indipendenza, n. 74 - 33053 Latisana (Udine) - in busta chiusa recante sul frontespizio la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Latisana»,

esclusivamente a mezzo raccomandata postale o posta celere.

L'apertura delle offerte per l'appalto si terrà il giorno 21 dicembre 2001 alle ore 10.00, presso il Servizio Finanziario del Comune.

Resta inteso che il recapito dell'istanza è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza stessa non giunta a destinazione in tempo utile.

Il bando integrale di gara con i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto, è a disposizione presso l'Ufficio Finanziario Comunale - tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - escluso il sabato.

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Grande dr.ssa Annalisa - telefono: 0431-525220.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 novembre 2001

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO:
dr.ssa Annalisa Grande

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di sistemazione strade.

1) Amministrazione appaltatrice: Comune di Monfalcone, piazza della Repubblica n. 8 telefono 0481.494430; fax 0481.494485. Sito http://www.comune.monfalcone.go.it.

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: licitazione privata semplificata, articolo 23, legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e articolo 77 D.P.R. 554/1999.

3) Data di aggiudicazione dell'appalto: 6 settembre 2001.

4) Criteri di aggiudicazione dell'appalto: articolo 21, lettera a), legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni - ribasso sull'elenco prezzi.

5) Numero di offerte ricevute: 20.

6) Norme e indirizzo dell'aggiudicatario: Edilfognature S.p.A., via Palmanova n. 35, 34072 Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

7) Natura dei lavori effettuati: Opere stradali, Cat. OG3 lire 565.465.350 (euro 292.038,48); Acquedotti, gasdotti, ecc. Cat. OG lire 351.678.600 (euro 181.626,84); Scavi e demolizioni Cat. OS1 lire 199.162.550 (euro 102.857,87).

8) Ribassi offerti: tra 7,21% e 2,50%.

9) Soglia di anomalia: 5,12%.

10) Ribasso offerto dall'aggiudicataria dell'appalto: 5,11%.

11) Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del bando di preselezione: 29 novembre 2000.

Monfalcone, 6 novembre 2001

IL DIRIGENTE INCARICATO:
arch. Giorgio Trevisani

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di licitazione privata per la gestione del servizio di tesoreria comunale.

1) Ente appaltante: Comune di Pozzuolo del Friuli, via XX Settembre n. 31, 33050 - Pozzuolo del Friuli, telefono 0432-669194, telefax 0432-668343.

2) Procedura di aggiudicazione: licitazione privata ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento di contabilità comunale.

3) Oggetto dell'appalto: gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

4) Luogo di esecuzione: Comune di Pozzuolo del Friuli.

5) Prestazione del servizio: riservata a Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

6) Termini: le richieste di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Pozzuolo del Friuli entro le ore 13.00 del 10 dicembre 2001 secondo le modalità indicate nel bando di gara disponibile presso il Servizio economico-finanziario del Comune.

7) Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio economico-finanziario: rag. Gianpaolo Lesa.

Pozzuolo del Friuli, 14 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO: rag. Gianpaolo Lesa

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di un alloggio sito in via dell'Istria.

IL SEGRETARIO COMUNALE

In esecuzione della deliberazione di Giunta n. 126 del 23 agosto 2000, esecutiva ai sensi di legge, e la determinazione n. gen. 630 del 2 novembre 2001;

Visto l'articolo 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

RENDE NOTO

che si procederà ad un esperimento d'asta, per il giorno 5 dicembre 2001 alle ore 12.00 presso la sede municipale di San Giorgio di Nogaro per la vendita del seguente alloggio sito in via dell'Istria:

Sezione A - foglio 12 - mappale 667

- alloggio al terzo piano contraddistinto con il sub 23, vani 5, cat. A3, R.cl. 625.000;

- autorimessa al piano terra contraddistinta con il sub. 13, mq. 18, cat. C6, R.cl. 81.600;

Prezzo a corpo a base d'asta: lire 75.000.000 (euro 38.734,27).

Offerte in aumento sul prezzo a base d'asta.

Formale offerta scritta in carta legale, come da modello fornito dal Comune, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore 13.00 del 4 dicembre 2001.

Eventuali informazioni presso l'Ufficio Tecnico Comunale, negli orari di apertura al pubblico.

San Giorgio di Nogaro, 5 novembre 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Maria Rosa Girardello

CONSORZIO COMUNITA'
COLLINARE DEL FRIULI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di immobili.

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli, di Colloredo di Monte Albano (Udine), ha indetto asta pubblica per l'alienazione di immobili ubicati in Comune di Fagagna (Udine), catasti terreno/edilizio foglio 17, mappali 623, 625 e 626, al prezzo a base d'asta di lire 994.000.000.

Il bando integrale e gli atti relativi sono in visione presso la Direzione del Consorzio, piazza Castello, n. 7, 33010 Colloredo di Monte Albano (telefono 0432/889779/889507).

Le offerte dovranno pervenire al Consorzio Comunità Collinare del Friuli, piazza Castello, n. 7, 33030 Colloredo di Monte Albano (Udine), entro le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2001 a mezzo servizio postale con plico raccomandato.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO:
R. Zoratto

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di rifacimento linee primarie e sostituzione quadri elettrici palazzine presso la caserma «Baldassarre» di Maniago (Pordenone).

Codice gara: G009701

Oggetto: appalto dei lavori di rifacimento linee primarie e sostituzione quadri elettrici palazzine presso la caserma «Baldassarre» di Maniago (Pordenone).

Importo a base d'asta: lire 458.560.000 (euro 236.828,48) I.V.A. 20%.

Categoria prevalente «OG10» per lire 440.386.800 (euro 227.440,80).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 30 ottobre 2001.

Ditte partecipanti: n. 38.

Ditte ammesse: n. 29.

Ditta aggiudicataria: Brescia Impianti S.r.l. con sede in Botticino (Brescia) con il ribasso del 19.318% ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

IL DIRETTORE:
col. Leonardo Figliolini

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Classificazione dell'albergo denominato «Valpiccola Garni» - Aviano (Pordenone) - frazione

Piancavallo. Deliberazione della Giunta comunale 2 ottobre 2001, n. 248. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di classificare la struttura ricettiva di cui è titolare la ditta Romagnoli Raffaele & C. S.a.s., come segue: Albergo a 1 stella - all'insegna «Valpiccola Garni», capacità ricettiva n. 7 camere per complessivi 16 posti letto;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SINDACO:
dott. Gianluigi Rellini

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Azzano Decimo è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Comune è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

3. Il Comune si riconosce nel sistema statuale vigente, intendendo contribuire all'evoluzione verso un sistema di tipo anche federale, che valorizzi comunque il principio della solidarietà e si basi sull'autonomia degli enti locali più ampia possibile.

4. Il Comune, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l'Organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

5. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione e cooperazione tra gli enti locali ed utilizza, con riferimento alla «Carta» delle libertà locali del Consiglio d'Europa di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439, gli scambi internazionali allo scopo di sviluppare l'impegno per la completa realizzazione dell'Unione Europea.

6. Il Comune realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

7. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre Istituzioni regionali, nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, intendendosi per tali sia quelli italiani, che quelli di uno stato della Unione Europea, nonché gli stranieri regolarmente soggiornanti, alla vita Organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzare e promuovere le attività culturali, sportive e ricreative come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Azzano Decimo ha sede nel capoluogo. Le adunanze degli Organi del Comune possono effettuarsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale, in relazione a quanto prevede il Regolamento del Consiglio.

2. Il territorio del Comune di Azzano Decimo si

estende per 51,40 Kmq, confina con i Comuni di Pordenone, Fiume Veneto, Chions, Pravisdomini e Pasiano di Pordenone.

3. Il territorio comunale è costituito dal capoluogo di Azzano Decimo e dalle frazioni di Tiezzo, Corva e Fagnigola nonché dalle borgate di Cesena e Le Fratte, delimitate come nell'allegata planimetria.

4. All'interno del territorio del Comune di Azzano Decimo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

5. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone raffigurati nei bozzetti allegati al presente Statuto.

6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

7. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, anche fuori Regione, con la Provincia di Pordenone e con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'istituzione e l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef. Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per le decisioni degli Organi politici ed amministrativi. Il Consiglio comunale dei ragazzi è tenuto a deliberare entro un termine che sarà fissato dal Regolamento attuativo, precisando che il superamento del termine consente agli Organi competenti di adottare comunque gli atti di propria competenza, prescindendo dalla deliberazione del Consiglio dei ragazzi.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 6

Organi

1. Sono Organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e specificate dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune.

4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al Dirigente individuato. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

c) stipulazione di atti costitutivi e relative modificazioni, in società o azienda alle quali partecipi l'Ente.

5. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;

b) atti di gemellaggio.

6. Il Sindaco esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

7. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici o servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale ovvero dal Vice Segretario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito dal Vice Segretario. Tale principio vale, per contrapposto, anche per il Vice Segretario.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta e subito dopo la convalida degli eletti, a voto palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora nessun Consigliere ottenga tale maggioranza, seguiranno altre votazioni e risulterà eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ha altresì la facoltà di sospendere l'adunanza e, per giustificati motivi, di scioglierla.

4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, garantendone l'effettivo esercizio delle funzioni e tutelandone le prerogative. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

5. Il Sindaco riceve e le trasmette immediatamente al Presidente le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e quest'ultimo cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. Egli provvede alla formazione degli argomenti da trattare, convoca e presiede il Consiglio comunale secondo le modalità fissate dalla legge e svolge le funzioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

7. Il Presidente del Consiglio comunale può essere destituito a seguito dell'approvazione di una mozione, presentata da almeno quattro Consiglieri, che dovrà essere approvata con il voto favorevole ed in forma palese da almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati.

8. In sua assenza od impedimento per qualsiasi motivo, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano, mentre, al verificarsi nel corso del mandato della sua vacanza, si procederà all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile del Consiglio comunale con le modalità di cui al precedente comma 1.

9. Per lo svolgimento della sua funzione sia effettiva che istruttoria, al Presidente del Consiglio comunale sarà messo a disposizione un idoneo locale dotato dei mezzi necessari per garantirne la comunicazione e il contatto con i Consiglieri e gli Organi del Comune.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia Organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un Consigliere comunale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e specificate dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10

Criteri generali per il Regolamento consiliare

1. E' demandata al Regolamento per il funzionamento del Consiglio la disciplina dell'attività e delle competenze dell'Organo consiliare, nel rispetto dei criteri generali previsti dal presente articolo. In particolare dovranno essere stabilite:

a) modalità di convocazione che contemplino come strumenti, accanto alla comunicazione personale ad opera del messo, anche strumenti come l'avviso con raccomandata A/R, la trasmissione via telefax e via e-mail, purché sia assicurata la ricezione da parte degli interessati;

b) tempi per la convocazione che assicurino la trasmissione dell'avviso entro un termine congruo affinché il Consigliere possa prendere conoscenza degli argomenti da inserire all'ordine del giorno ed intervenire con cognizione di causa nella seduta. Detti termini potranno essere differenziati a seconda che la seduta sia dedicata al bilancio di previsione ed al conto consuntivo o meno. Dovrà sempre essere consentita la convocazione d'urgenza o l'aggiunta d'urgenza di oggetti per sedute già convocate, purché l'avviso di convocazione sia trasmesso almeno 24 ore prima della seduta;

c) la presenza per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione;

d) la previsione che le proposte di deliberazione siano presentate per iscritto e che eventuali emendamenti alle proposte medesime siano espressi a loro volta per iscritto e discussi in Consiglio solo se dotati dei pareri di regolarità tecnica e contabile, se previsti ai sensi dell'ordinamento degli enti locali;

e) la previsione che la discussione sulle proposte di deliberazione sia regolata entro termini precisi per l'intervento di ciascun Consigliere e che, sulla medesima proposta, potrà svolgere unicamente un intervento principale, una replica di minor durata ed una eventuale mozione, in modo che la somma complessiva del tempo per i tre tipi di intervento ammessi non superi comunque la durata di 20 minuti;

f) la previsione che il Consiglio gestisca le risorse attribuite dal bilancio per il proprio funzionamento, attraverso il responsabile di servizio preposto;

g) la previsione che ai gruppi consiliari formalmente costituiti secondo le disposizioni del medesimo Regolamento, possano essere riservati locali e strutture per il miglior espletamento del mandato amministrativo;

h) il funzionamento delle commissioni consiliari;

i) la disciplina degli atti ispettivi dei Consiglieri, quali interrogazioni, interpellanze e mozioni;

j) la disciplina della verbalizzazione e della votazione delle proposte di deliberazione, nonché delle sedute.

Art. 11

Quorum costitutivo

1. Il Consiglio comunale è validamente costituito in prima convocazione quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Gli Assessori esterni non concorrono alla formazione del numero legale.

3. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma 1, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, il Consiglio è validamente costituito e le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, viene presentato dal Sindaco, sentita la Giunta, entro venti giorni dal suo insediamento; costituisce il primo e principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale che lo discute e lo approva. In tale sede, preventivamente, il Sindaco comunica al Consiglio i nominativi del vice Sindaco e dei restanti componenti della Giunta.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza annuale, entro il trenta settembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo

esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

Commissioni

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale:

a) della conferenza dei capi gruppo;

b) delle commissioni temporanee o permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza di ogni gruppo in Consiglio.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 14

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 15

Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Per tale effetto il Presidente del Consiglio comunale invita il Consigliere a presentare le giustificazioni entro il termine di giorni venti dal ricevimento della richiesta. Gli atti relativi, previa valutazione della conferenza dei capi gruppo, che potrà richiedere chiarimenti o elementi integrativi, sono rimessi al Consiglio per una definitiva pronuncia o di presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza dalla carica.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende all'esecuzione degli atti, alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici o servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune, con particolare menzione al precedente articolo 1, comma 7. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende e Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può incaricare di sovrintendere e vigilare sull'attività degli uffici i singoli Assessori, in relazione alle competenze definite con il decreto con il quale il Sindaco li incarichi a tale fine; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale, quando la legge lo preveda;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'articolo 50, commi 5-6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) emana, quale Ufficiale del Governo, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi provvedimenti può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;

g) se il provvedimento contingibile e urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

h) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

i) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

j) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

2. Il conferimento degli incarichi rilasciati agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, a cui l'Ente appartiene o con le quali l'Ente stesso è associato, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società a cui appartiene il Comune o con le quali lo stesso è associato, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di Organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia negli Organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che sostituisce il Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Art. 21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, subentra il Vice Sindaco.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone nominata dalla Giunta comunale su designazione del Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di rinomata competenza, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 22

Giunta comunale

1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti di Governo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sette e non inferiore a sei, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri comunali; possono tuttavia, tranne il vice Sindaco, essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvede alla eventuale sostituzione degli Assessori revocati o dimissionari entro quindici giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e dirige l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà arrotondata per eccesso degli Assessori oltre al Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive della Giunta comunale, decade dalla carica.

Art. 26

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1-2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili degli uffici e servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni Organizzative:

a) propone al Consiglio deliberazioni e regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili degli uffici e servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e decentramento;

e) approva le tariffe e le aliquote dei tributi;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici

e dei servizi adottati nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali;

h) adotta il provvedimento con il quale stabilisce l'opportunità o meno di dotarsi del Direttore generale;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) determina, sentiti i revisori dei conti, i sistemi metodologici del controllo interno di gestione;

n) approva il Piano delle risorse e degli obiettivi proposto dal Direttore generale;

o) autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino gli Organi di governo ovvero suoi componenti.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 27

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Per favorire la partecipazione popolare attraverso il coinvolgimento anche di cittadini, la Giunta comunale può nominare apposite commissioni formate anche da cittadini residenti in Comune estranei al Consiglio, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri comunali, per esaminare ed esprimere pareri o proposte su determinate materie.

4. Il Consiglio comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 28

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 29

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli Organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti dalla richiesta.

Art. 30

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di

contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 31

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 32

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 33

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale nonché al relativo Presidente.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno ottanta persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

6. Qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui al precedente comma 4, nel caso in cui non fosse competente il Consiglio comunale, ciascun Consigliere può chiedere, sul tema oggetto della petizione, un dibattito consiliare nella prima seduta utile.

Art. 34

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a ottanta, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'Organo competente e qualora si tratti del Consiglio comunale, ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 35

Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum tra gli istituti di partecipazione popolare.

2. Il referendum può essere consultivo, propositivo e abrogativo e può essere esercitato solo su materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione di quelle riguardanti:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) Tributi e tariffe;

e) quando sullo stesso argomento sia già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Proposta, ammissibilità, indizione, svolgimento, conseguenze del referendum sono puntualmente disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione popolare.

4. Il referendum si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità stabilite dal Consiglio comunale nel rispetto di quanto disciplinato dal citato Regolamento.

5. Al referendum hanno il diritto di partecipare tutti coloro che risultino essere residenti ed abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

6. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto il 50% più uno di elettori aventi diritto ai sensi del comma precedente.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 36

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al comma 1, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 37

Albo Pretorio e forme di pubblicizzazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ivi comprese le determinazioni dirigenziali, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati attraverso l'affissione all'albo pretorio comunale nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Dell'affissione degli atti dell'Amministrazione è responsabile il dirigente preposto agli affari generali.

3. Per quanto attiene il complesso degli altri atti da pubblicizzarsi, tale adempimento viene sempre ascritto alla responsabilità del funzionario di cui sopra che può avvalersi del personale della segreteria, nonché del messo e, su attestazione di quest'ultimo, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli appositi spazi pubblicitari allestiti dall'Amministrazione comunale e collocati nel territorio.

6. L'Amministrazione comunale potrà, qualora la specifica situazione dovesse richiederlo, disporre una ulteriore forma di pubblicizzazione telematica e/ o anche a mezzo stampa.

Art. 38

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere agli Organi comunali istanze dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi singoli o collettivi; a queste ultime deve essere data, da parte dell'Organo competente, risposta scritta di avvio del procedimento entro i termini previsti dall'apposito Regolamento adottato ai sensi della legge 241/1990.

2. Agli effetti del precedente comma, le istanze devono essere sottoscritte dai presentatori con l'indicazione delle loro generalità.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 39

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Pordenone a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale, che ne predispone apposito elenco, previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e che siano preferibil-

mente in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche.

4. Il Difensore civico rimane in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti, il Segretario comunale ed eventualmente il Direttore generale.

Art. 40

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 41

Funzioni

1. Il Difensore civico, nell'ambito dei compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività comunale, ha il compito di intervenire presso gli Organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.

2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano stati violati la legge, lo Statuto, o i regolamenti.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata.

4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i diritti spettanti.

5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui e deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno al mese.

Art. 42

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale, nonché delle Aziende, Istituzioni, enti dipendenti o associati, comunque in generale concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli Organi comunali competenti le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

Art. 43

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al comma 1 può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al

Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 44

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che ha la competenza ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 46

Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta.

3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione.

Art. 47

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Art. 48

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'Organo competente ad adottare il provvedimento finale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con i Comuni vicini, anche fuori Regione, con la Provincia di Pordenone e con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 50

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a

promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Ai fini della promozione dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale in modo coordinato, potrà essere costituita la conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati alla soluzione di problematiche di reciproco interesse.

Art. 51

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a capitale pubblico maggioritario o minoritario per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle Aziende, delle Istituzioni, degli enti dipendenti o associati e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 52

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 53

Struttura delle Aziende speciali

1. Lo Statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono Organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, e il Direttore.

3. Il Presidente e gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Le modalità di assunzione del personale, ivi compreso del Direttore, vengono disciplinate dallo Statuto dell'azienda speciale e dai regolamenti secondo i principi generali che l'ordinamento giuridico stabilisce per il reclutamento del personale per la pubblica amministrazione.

5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione, approvate dal Consiglio comunale.

Art. 54

Istituzioni

1. Le Istituzioni sono Organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli Organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge,

per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione conformandosi a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

6. Il Comune provvede, nelle forme previste dalla legge, ad esercitare la vigilanza sull'istituzione.

Art. 55

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 56

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di più servizi o funzioni, secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 58

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 59

Principi strutturali e Organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 60

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti la dotazione Organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'Organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. La struttura Organizzativa di massima dimensione presente finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può articolarsi in servizi ed in unità operative.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 61

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso apposito Regolamento, stabilisce le norme generali per l'Organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura Organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e, limitatamente ai dirigenti, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'Organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera Organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 62

Messo comunale

1. Il Comune ha uno o più messi comunali.

2. Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità.

3. Il messo comunale è autorizzato a notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni Pubbliche, che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, nelle forme e modalità previste dall'apposito Regolamento.

4. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli Organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere

con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente al responsabile del settore a cui è assegnato degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile degli uffici e servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 64

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione Organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dai precedenti commi 1 e 2 ed in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 65

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che, allo stesso tempo, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 66

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi Organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) coordina e sovrintende l'attività ordinaria dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore che a lui rispondono;

c) verifica, in sede di nucleo di valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'attività dei responsabili di settore;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro, quando non provvede il dirigente;

e) promuove i procedimenti e adotta gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, e qualora non vi provveda il dirigente - vice Segretario competente per disposizione regolamentare;

f) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui all'articolo 26, comma 3, lettera o), del presente Statuto e purchè non sia in conflitto con quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 3.

Art. 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di Organizzazione e vengono nominati dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I responsabili provvedono a Organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle direttive rice-

vute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le ulteriori direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 68

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e nominano le relative commissioni;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) propongono al responsabile del procedimento individuato nel P.R.O. in materia di personale, le sanzioni nei confronti del personale ad essi sottoposto;

f) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

g) forniscono al Direttore, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano delle risorse e degli obiettivi;

h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal Direttore e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia;

i) rispondono agli Organi di governo del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Art. 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione Organica, quale atto di indirizzo e fatta salva la competenza del dirigente preposto, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può impartire gli opportuni atti di indirizzo, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, per conferire da parte dell'Organo competente, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni deficitarie.

Art. 72

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cui Organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di

funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 73

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici, appone il parere di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

Art. 74

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne cura la redazione dei verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento, conferitagli dal Sindaco.

6. Ove non fosse nominato il Direttore generale, possono essere ascritte al Segretario generale, tutte le funzioni previste per lo stesso dal presente Statuto, con provvedimento espresso del Sindaco.

Art. 75

Vice Segretario comunale

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Per la copertura del posto di Vice Segretario è necessario possedere i requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

Art. 76

Responsabilità comportamentale del pubblico dipendente

1. Il pubblico dipendente è tenuto ad avere un comportamento civile, educato e collaborativo nei confronti del cittadino e deve uniformarsi al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 77

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 78

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato nonché a quella regionale e, nei limiti da esse previsti, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune conforma la propria azione ai principi contenuti nella legge 212/2000 sui diritti del contribuente, impegnandosi altresì ad approntare apposita disciplina regolamentare.

Art. 79

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilita per legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare la disciplina delle entrate.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, competente a rispondere all'istituto dell'interpello è il funzionario responsabile del servizio tributi.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune, per il tramite del responsabile individuato dal Regolamento di contabilità, compila l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente. Il responsabile risponde dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti e donazioni quando non diversamente disposto dal testatore, da riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 81

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia e, nei limiti da queste fissati, al presente Statuto e al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto, qualora l'impegno di spesa venga assunto con determinazione dirigenziale, rende esecutivo l'atto stesso.

Art. 82

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 83

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, agli appalti di

lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza e nei casi previsti dall'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'Organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 85

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro dieci giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 86

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dal Piano delle risorse e degli obiettivi e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente, che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei revisori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 88

Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale e delle commissioni, quello di contabilità, quello relativo alla disciplina dei contratti ed ogni altro Regolamento qui previsto, devono conformarsi al dettato del presente Statuto comunale.

2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi, le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con il presente Statuto e le leggi.

3. Tutti i Regolamenti comunali diverranno esecutivi dopo essere stati ripubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 89

Norma transitoria

1. Al personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente Statuto Comunale, collocato nella qualifica dirigenziale, sono attribuite le funzioni previste per la dirigenza dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal contratto collettivo di lavoro per il personale degli enti Locali con qualifica dirigenziale, in capo agli altri Organi, dal presente Statuto.

2. Il comma 3 dell'articolo 75 del presente Statuto potrà avere concreta attuazione allorché non sarà più in servizio per qualsiasi causa, l'attuale figura.

Art. 90

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo.

Approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 29 agosto 2001 (ravvisata legittima dal Co.Re.Co. di Udine del 29 ottobre 2001, al n. 4717 di Registro) modificata dalla deliberazione consiliare n. 74 del 18 ottobre 2001 (di approvazione delle controdeduzioni all'ordinanza istruttoria disposta dal Co.Re.Co. sull'atto n. 59) ravvisata priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. nella seduta del 29 ottobre 2001 al n. 4718 di Reg.

COMUNE DI COSEANO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «San Rocco» della zona C del Capoluogo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 31 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «San Rocco», redatto dall'arch. Federico Florissi di Codroipo.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. suddetto sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL SINDACO:
Adriano Piccoli

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata e relativo schema di convenzione denominato «Bagnador».

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 77 del 5 ottobre 2001, esecutiva, il Consiglio comunale ha adottato il progetto relativo al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Bagnador»;

- che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per il periodo dal 26 novembre 2001 al 9 gennaio 2002.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 23 novembre 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Licinio Gardin

COMUNE DI REMANZACCO
(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «La Trebie» d'iniziativa pubblica.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 5 novembre 2001, con la quale è stato adottato un Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «La Trebie» d'iniziativa pubblica nel comparto compreso tra via Santo Stefano, via Matteotti, l'area scolastica e del Broilo, nel capoluogo;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 63 del 5 novembre 2001 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «La Trebie» nel comparto compreso tra via Santo Stefano, via Matteotti, l'area scolastica e del Broilo, nel capoluogo.

Gli atti relativi vengono depositati presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica del Comune, per trenta giorni effettivi dal giorno 28 novembre 2001.

Durante tale periodo chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti depositati.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal P.R.P.C. in oggetto, possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni ed opposizioni, dirette al Sindaco, dovranno essere prodotte per iscritto, in triplice copia di cui una in bollo entro e non oltre i trenta giorni effettivi dal giorno di deposito.

Remanzacco, 9 novembre 2001

IL SINDACO:
Arnaldo Scarabelli

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Interpretazione autentica di alcune disposizioni contenute nel vigente statuto comunale.

A) La modifica 7) allo statuto comunale, disposta con deliberazione consiliare n. 2 del 31 gennaio 1994 va interpretata nel senso che abroga il comma 1 dell'articolo 20 «Giunta comunale» sostituendolo con i commi 1 e 1bis, in luogo che con i commi 1 e 2 ivi riprodotti, fermo restando il contenuto delle disposizioni menzionate.

B) La modifica 12) allo statuto comunale, disposta con deliberazione consiliare n. 2 del 31 gennaio 1994 va interpretata nel senso che aggiunge il comma 3bis dell'articolo 24 «Funzioni e competenze del Sindaco» in luogo del comma 4, fermo restando il contenuto della disposizione menzionata.

C) La modifica 13) allo statuto comunale, disposta con deliberazione consiliare n. 2 del 31 gennaio 1994 va interpretata nel senso che aggiunge il comma 3ter dell'articolo 24 «Funzioni e competenze del Sindaco» in luogo del comma 5, fermo restando il contenuto delle disposizioni menzionate.

D) La modifica 14) allo statuto comunale, disposta con deliberazione consiliare n. 2 del 31 gennaio 1994 va interpretata nel senso che abroga il punto 1. della lettera a), del comma 4 dell'articolo 24 «Funzioni e competenze del Sindaco» sostituendolo con i commi 1 e 1bis, in luogo che con i commi 1 e 2 ivi riprodotti, fermo restando il contenuto delle disposizioni menzionate.

E) La modifica 15) allo Statuto comunale, disposta con deliberazione consiliare n. 2 del 31 gennaio 1994 va interpretata nel senso che sopprime il punto 19 della lettera a) del comma 4 dell'articolo 24 «Funzioni e competenze del Sindaco» e sopprime le parole «e propone al Consiglio comunale la sostituzione dei singoli assessori» dal punto 8) della lettera b) del comma 4 del medesimo articolo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Gianfranco Spagnul

(Approvate con determinazione del Commissario con i poteri del Consiglio comunale n. 24 del 24 settembre 2001, ravvista legittima del comitato regionale di controllo di Udine nella seduta del 22 ottobre 2001 coi numeri 4511 Reg. CO.RE.CO./30331 di prot.).

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. relativo all'ambito A del Rio Touf nella frazione di Illegio.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 50 del 27 settembre 2001 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito A del Rio Touf nella frazione di Illegio.

Successivamente alla presente pubblicazione il P.R.P.C. sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, 19 novembre 2001

IL RESPONSABILE U.O.S. PIANIFICAZIONE:
arch. Giorgio Adami

COMUNE DI TRAVESIO
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della frazione di Toppo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale n. 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 20 settembre 2001, il Comune di Travesio ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale della frazione di Toppo.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano stesso sarà depositato presso la segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Travesio, 12 novembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Valter Chivilò

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti la Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

- 3 gennaio 2002 - con inizio ore 9,00:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ematologia.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa Politiche del personale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale S. Maria della Misericordia n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico in radiodiagnostica.

In attuazione alla determinazione n. 171/M del 25 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

Ruolo sanitario

Profilo professionale: medici

Area della medicina diagnostica e dei servizi

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: radiodiagnostica

Posti: n. 1

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio.

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;

d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Detto termine è stato prorogato di un ulteriore biennio con D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156. Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Prove di esame

Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'Ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;

5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;.

10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10. viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto 17 del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4. e 7. verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i con-

correnti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l...sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...... post...di ....
bandito con determinazione n. ....del ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via ....n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il ....presso (Università) ....;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di ....
  - specializzazione nella disciplina di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ....(allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e si essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico in anestesia e rianimazione.

In attuazione alla determinazione n. 176/M del 31 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

Ruolo Sanitario

Profilo Professionale medici

Area della medicina diagnostica e dei servizi

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: anestesia e rianimazione

Posti n. 1

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;

d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Detto termine è stato prorogato di un ulteriore biennio con D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156. Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Prove di esame

Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;

5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);

10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10. viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto 17 del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4. e 7. verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l...sottoscritt..

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...... post...di ....
bandito con determinazione n. ....del ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via ....n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
conseguito il ....presso (Università) ....;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di ....
  - specializzazione nella disciplina di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ....(allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e si essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico in cardiologia.

In attuazione alla determinazione n. 185/M del 6 novembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

Ruolo sanitario

Profilo professionale medici

Area medica e delle specialità mediche

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: cardiologia

Posti: n. 1

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;

d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Detto termine è stato prorogato di un ulteriore biennio con D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156. Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Prove di esame

Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;

5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.;

10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10. viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto 17 del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4. e 7. verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specifi-

care nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l...sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...... post...di ....
bandito con determinazione n. ....del ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via ....n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale ....;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il ....presso (Università) ....;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ....(allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e si essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - categoria D tecnico sanitario di radiologia medica.

In attuazione della determinazione n. 172/M del 25 ottobre 2001, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - categoria D,
- tecnico sanitario di radiologia medica.

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione in servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica;

c) diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Prove di esame

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Prova orale: vertente sulle materie e funzioni proprie del profilo professionale nonché sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:

- inglese,
- francese,
- spagnolo,
- tedesco.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio: punti 5;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;

d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;

5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;

6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.;

10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4. e 7. verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10. viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l...sottoscritt..

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato a n. ...... post...di .... bandito con determinazione n. ....del ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via ....n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;
- di essere in possesso del diploma di: .... conseguito il .... presso ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... ;
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ....(allegare documentazione probatoria);
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale:...;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e si essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
BASSA FRIULANA
PALMANOVA
(Udine)

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA).

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente S.O. «Politiche del Personale» n. 584 del 15 giugno 2001, esecutiva ai sensi di legge, è indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA).

Ruolo: Tecnico

Profilo professionale: Operatore tecnico addetto all'assistenza

Categoria: B

Le selezioni sono disciplinate dalle norme di cui alla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, dal D.M. Sanità del 30 gennaio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme di cui al D.P.R. n. 270 del 20 maggio 1987, nonché dal D.P.R. n. 494 del 17 settembre 1987.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nella circolare del Ministero dell'interno n. 1/1997 del 15 luglio 1997.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a selezione;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di scuola dell'obbligo;

b) attestato di qualifica di Operatore tecnico addetto all'assistenza.

Prove d'esame (articolo 45, D.P.R. 494/1987):

a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto messo a selezione;

b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica.

2 - Normativa generale della selezione (articolo 45, D.P.R. n. 494/1987)

Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o temporaneamente disponibili.

Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a selezione.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domande di ammissione alla selezione.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero

il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso compreso il numero telefonico, se esistente, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titoli a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione, l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di selezione di lire 7.500 (settemilacinquecento) euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (v. rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica i concorrenti, inclusi i dipendenti di questa Azienda per i Servizi Sanitari, devono, inoltre, allegare:

a) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati ai punti a) e b);

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

c) un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina;

e) un elenco, datato e firmato, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;

- posizione funzionale e figura professionale;

- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);

- impegno orario settimanale.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 4 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982 dovranno allegare alla domanda anziché la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici, idonea documentazione attestante l'iscrizione ad un ruolo nominativo regionale nella stessa qualifica dei posti messi a selezione.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 22, del D.M. 30 gennaio 1982) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (artico-

lo 23, D.M. 30 gennaio 1982) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge - ovvero avvalendosi dell'autocertificazione.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (lire 7.500, euro 3,87).

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio la selezione a cui il versamento si riferisce).

- con vaglia postale o con versamento su c/c postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5) direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Ialmicco, nelle ore di apertura al pubblico di tutti i giorni feriali escluso il sabato; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tale fine fa fede il timbro a data che, a cura dell'Ufficio protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione alla selezione.

L'ammissione alla selezione è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale».

8 - Esclusione dalla selezione.

L'esclusione dalla selezione è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale» dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

9 - Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è nominata da Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dall'articolo 44 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché dall'articolo 1, punto 9), della legge 4 aprile 1991, n. 111.

10 - Convocazione dei candidati.

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova pratica, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, la approva e procede, con proprio decreto alla dichiarazione del vincitore.

12 - Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato del godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del Casellario giudiziale;

6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per la selezione.

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dell'esito della selezione.

13 - Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. 8 aprile 1999.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dall'articolo 18 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dall'articolo 18, comma 1, punto f) del decreto legislativo 502/1992 e dagli articoli 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del C.C.N.L.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16 - Trattamento economico.

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Sanità.

17 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, modificazione, sospensione o revoca della medesima.

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modifi-

care il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19 - Norme di salvaguardia.

Il presente bando è pubblicato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 15 del C.C.N.L. dell'8 aprile 1999.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (tel. 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l...sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a.. il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....; (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .... conseguito il ....presso: ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi):.................;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data,.............................

....
(firma autografa non autenticata)

---

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.